

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
DIFESA (IV)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
FINANZE (VI)	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	88
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	116
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	131

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	154
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	156

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ERRATA CORRIGE	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che il deputato Pellicani ritira il proprio emendamento 7.30; il deputato Gallinella sottoscrive le proposte emendative Terzoni 10.05 e 10.06; il deputato Colaninno sottoscrive le proposte emendative Zanichelli 41.068 e 15.56; la deputata Pezopane sottoscrive l'articolo aggiuntivo Frangomeli 10.021; i deputati Carnevali e Siani sottoscrivono l'emendamento Noja 25.21; la deputata Casa sottoscrive l'emendamento Giarrizzo 6.46; la deputata Moretto sottoscrive l'emendamento Gadda 41.081.

Comunica altresì che sono state apportate alcune correzioni formali al fascicolo degli emendamenti precedentemente distribuito, volte ad eliminare taluni errori materiali.

Avverte inoltre che:

l'articolo aggiuntivo 11.09 Vianello, che proroga i termini di durata dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professio-

nale, provvedendo al conseguente stanziamento delle risorse ai fini della concessione dell'indennità erogata al personale per le giornate di mancato avviamento al lavoro corrisposta dalla medesima Agenzia, è da considerarsi ammissibile, in quanto reca una proroga di termini e peraltro risulta di contenuto analogo all'emendamento Ubaldo Pagano 13.43, già dichiarato ammissibile;

gli identici emendamenti Buratti 35.17 e Serracchiani 35.18, che recano la proroga del termine entro cui i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni sull'affidamento dei lavori da parte di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, attraverso procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono da considerarsi inammissibili limitatamente alla lettera *a*), laddove reca modifiche sostanziali ai criteri per il ricorso alla predetta procedura, in analogia alla inammissibilità già pronunciata in relazione alla lettera *a*) degli emendamenti Mulè 13.24, Patassini 13.53, Lucchini 13.55 e degli identici Serracchiani 13.12 e Morretto 13.59, di analogo contenuto;

gli identici emendamenti Bruno Bosio 13.5 e Pentangelo 13.81, che recano la proroga del termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente, sono da considerarsi inammissibili limitatamente al capoverso *2-ter*, recante modifiche sostanziali alla disciplina prevista dal citato comma 4, in analogia alla inammissibilità già pronunciata in relazione alle lettere *a*), *c*) e *d*) degli identici articoli aggiuntivi Topo 33.09 e Marco Di Maio 33.02 e all'articolo aggiuntivo Zanettin 33.026.

l'emendamento Cataldi 15.125, che estende ad altri soggetti le norme riguardanti le esenzioni tributarie e fiscali previste a favore di imprese e professionisti che hanno la sede o che intraprendono

una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana del sisma del Centro Italia del 2016, è da considerarsi inammissibile, in quanto di contenuto identico all'emendamento Latini 15.79, già confermato inammissibile nella seduta dello scorso 23 gennaio 2019.

Anna MACINA (M5S) chiede alle Presidenze di verificare se non si sia incorsi in alcuni errori nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative Sarti 8.03, Maurizio Cattoi 11.76, Vianello 11.09, Macina 18.2, Saitta 15.022, Ficara 38.03 e Gagnarli 41.011.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si riserva di segnalare a sua volta alcune proposte emendative sulle quali ritiene possano essersi verificati errori nella valutazione di ammissibilità.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede se la revisione della valutazione di ammissibilità relativa alle proposte emendative segnalate dalle Presidenze sia stata effettuata a seguito della presentazione di ricorsi avverso le decisioni comunicate nella seduta pomeridiana del 23 gennaio scorso. In proposito osserva come la possibilità di presentare ulteriori ricorsi avverso pronunce sui ricorsi già espresse in merito costituisca un'importante innovazione in materia procedurale. In tal caso ritiene che occorrerebbe fissare un termine per la presentazione di ulteriori ricorsi da parte di tutti i gruppi.

Claudio BORGHI, *presidente della V Commissione*, in relazione alla questione posta dal deputato Garavaglia evidenzia che quanto testé comunicato dal Presidente Brescia rappresenta una mera correzione di errori materiali e non costituisca una ulteriore fase di ricorso avverso le valutazioni di inammissibilità delle proposte emendative presentate. Segnala inoltre come la possibilità di correggere errori materiali anche dopo la pronuncia sui ricorsi relativi all'ammissibilità sia una prassi pacificamente seguita in Commissione e corrisponda ad un'esigenza di

flessibilità che appare opportuno assecondare, soprattutto nei casi, come quello attuale, in cui il numero delle proposte emendative è molto elevato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite che si è svolta nella giornata odierna, preso atto dell'esigenza, rappresentata dalla Sottosegretaria Castelli, di disporre della settimana in corso per svolgere i necessari approfondimenti istruttori sulle proposte emendative presentate, anche ai fini della verifica delle coperture finanziarie in esse contenute, si è convenuto sull'opportunità di sconvocare le sedute delle Commissioni riunite previste nel corso della settimana corrente e di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte emendative a lunedì 3 febbraio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 311 del 23 gennaio 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 597, seconda colonna, dopo la dodicesima riga, aggiungere la seguente parola: « *(Inammissibile)* »;

a pagina 589, prima colonna, quarantaduesima riga, sopprimere la parola « *(Inammissibile)* ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00360 Lattanzio e altri: Sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, nonché iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00061</i>)	6
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	11

RISOLUZIONI

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione Luigi GALLO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00360 Lattanzio e altri: Sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, nonché iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00061).

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata nella seduta del 23 gennaio scorso.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, il deputato Lattanzio ha presentato un nuovo testo della sua risoluzione (*vedi allegato*), che, in sostanza, differisce dal primo per il solo fatto di impiegare, dove possibile, il termine Shoah al posto di Olocausto.

Federico MOLLICONE (FDI) si rammarica che le Commissioni giungano all'approvazione della risoluzione in titolo solo il giorno seguente le celebrazioni del 27 gennaio, data in cui ricorre il «Giorno della memoria» istituito dalla legge n. 211 del 2000: una legge, lo ricorda, approvata dal Parlamento all'unanimità.

Dopo aver quindi premesso di condividere la parte dispositiva della risoluzione e aver preannunciato il voto favorevole del suo gruppo su di essa, esprime perplessità sulle premesse, che, a suo avviso, sono insufficienti e nelle quali avrebbe voluto che fossero sviluppate anche altre considerazioni.

Quanto agli impegni, ritiene infatti doveroso per chiunque dividerli, senza retorica, perché la memoria di un genocidio tentato deve sempre essere preservata, e reputa che tutti dovrebbero riconoscersi nello spirito delle celebrazioni commemorative che, in questa occasione specifica, si riferiscono alla persecuzione del popolo ebraico. Quanto invece alle premesse, osserva che è venuto il momento di chiudere il Novecento. Si chiede se non sarebbe utile istituire una commissione di studiosi per trovare un accordo su

una ricostruzione storica di quel secolo in grado di ricevere la piena approvazione di tutti ed essere condivisa universalmente.

Per chiarire il suo punto di vista, ricorda che nel 2018 l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali ha condotto un sondaggio *online* tra 16 mila ebrei dei 12 Paesi europei in cui si registra la maggiore presenza ebraica. Il rapporto che dà conto dei risultati del sondaggio articola i dati per età nelle fasce 16-34 anni, 35-59 anni e ultra sessantenni. Risulta che il 45 per cento dei giovani ebrei europei ha sperimentato almeno una volta un atteggiamento antisemita nell'anno precedente il sondaggio. In tutte le fasce di età, quasi un terzo delle vittime ha descritto l'offensore come « un musulmano estremista »; il 21 per cento ha individuato nel proprio aggressore « una persona con una visione politica di sinistra » e il 14 per cento « qualcuno con una visione politica di destra ». Stando all'Agenzia europea per i diritti fondamentali, quindi, gli ebrei intervistati hanno individuato più di frequente come autori delle molestie antisemite persone di orientamento islamico e di idee politiche di sinistra rispetto alle persone con idee politiche di destra. Inoltre, anche questo è un dato significativo, risulta che negli ultimi cinque anni, il 38 per cento degli ebrei intervistati ha considerato l'idea di emigrare per motivi di sicurezza. Dopo aver quindi dedotto che il crescente clima di razzismo antisemitico sta generando un flusso migratorio importante dall'Europa verso Israele, auspica una diffusione sempre più ampia di iniziative volte a contrastare tale clima: ritiene che la risoluzione in esame possa costituire un buon esempio, anche se viene approvata dal Parlamento solo il giorno successivo a quello in cui si celebra il « Giorno della memoria ».

In conclusione, nel prendere atto che non c'è il tempo per un confronto finalizzato alla riscrittura delle premesse della risoluzione, chiede alla Presidenza che premesse e impegni della risoluzione siano posti in votazione per parti separate.

Lucia CIAMPI (PD) sottolinea la grande attenzione rivolta a livello internazionale al *Forum* sulla Shoah di Gerusalemme, che, per la prima volta, ha visto la partecipazione di oltre 40 capi di Stato e di Governo provenienti da tutto il mondo, i quali si sono riuniti per lanciare un vero segnale di sostegno alla lotta contro l'antisemitismo, a favore dell'educazione dei giovani e dell'importanza della memoria. Il *Forum* ha voluto essere una risposta all'allarmante aumento degli episodi di antisemitismo, di atti di violenza e di odio contro gli ebrei in molti Paesi europei: atti che anche in Italia sono in aumento, perpetrati attraverso i moderni mezzi di comunicazione, ma anche negli stadi, nelle scuole e nelle situazioni di disagio, come ben ha rilevato il Presidente della Repubblica.

Nel ricordare che il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz, è stato scelto come « Giorno della memoria » dello sterminio degli ebrei, osserva che questa scelta di fissare un giorno specifico porta sicuramente con sé i rischi di ogni istituzionalizzazione di ricorrenze storiche: rischi quali il ritualismo delle cerimonie, la banalità e la retorica o il rischio di diventare una cerimonia circoscritta all'uso politico pubblico, svuotata di progetti per il futuro. Rileva tuttavia come, al contrario, in Italia questi rischi sino stati evitati e ci si sia adoperati invece per realizzare il significato autentico della legge. Si è capito che ricordare non significa commemorare, ma fornire gli strumenti per comprendere. Così, il giorno della memoria è potuto diventare uno spazio per l'analisi storica delle radici e delle dinamiche del fenomeno che ha portato allo sterminio degli ebrei in Europa e che ha prodotto le leggi razziali anche in Italia. Per i giovani è stata ed è una grande opportunità formativa per comprendere le radici individuali e collettive del razzismo e della xenofobia, per riflettere sulle responsabilità e sui ruoli degli individui e delle nazioni, per analizzare il ragionare per stereotipi. La legge insomma è diventata un'opportunità di riflessione e di ricerca storica sull'antisemitismo e sul razzismo di ieri e di oggi.

Sottolinea che ricordare serve a trasformare il passato in uno strumento di interrogazione sul presente, per riconoscere i nuovi razzismi e le nuove forme di antisemitismo, per cercare di prevenirli e di combatterli. La memoria è esperienza formativa, attraverso la ricerca storica, la formazione degli insegnanti e degli studenti. Cita ad esempio l'iniziativa del «Treno della memoria», promossa da alcune regioni, tra cui la Toscana. Si tratta della conclusione di un percorso che coinvolge per un anno studenti e insegnanti, non episodico; è l'approdo di un processo formativo di ampio respiro per affrontare il viaggio informati e preparati, perché è la consapevolezza critica che permette di difendersi dall'intolleranza sempre in agguato.

Sottolinea inoltre che una memoria come quella non si conquista una volta per tutte, ma ha bisogno di essere rinnovata continuamente per diventare uno strumento di fiducia nel domani. Come ha detto David Grossman, la memoria della Shoah deve indurre a meditare sull'indifferenza umana, a riflettere sulla malvagità e sulla crudeltà che accadono ancora. La memoria deve scuotere le coscienze nel profondo e diventare per tutti un segnale morale pronto ad attivarsi di fronte alla violenza. La Shoah deve essere intesa come avvenimento dal significato universale e non unicamente ebraico. Spiegare, quindi, far capire è compito di una pedagogia democratica che deve rinnovarsi per essere efficace. Non esiste una cura valida una volta per tutte. Ecco perché le attività del «Giorno della memoria» non possono fermarsi.

Ricorda che oggi l'antisemitismo è purtroppo un fenomeno, se pur di minoranze, sempre più diffuso. I nazionalismi e i moderni mezzi di comunicazione di massa, che si servono di *fake news* anche per raccogliere il consenso, riescono a comunicare attraverso la rete, luogo a cui soprattutto i giovani fanno ricorso e dove si forma il pensiero comune. L'antisemitismo così potenziato contribuisce a rinforzare e giustificare gli stereotipi e le

immagini negative degli ebrei, che si traducono poi in una normalizzazione del sentimento antisemita.

Ricorda che Hannah Arendt, nel suo libro «La banalità del male», si è chiesta cosa può indurre persone rispettabili e «normali» a diventare pericolosi strumenti di una macchina di controllo totale della società: certamente l'insicurezza economica, la paura, la fobia del diverso, ma ancor più la riduzione dell'individuo alla pura esistenza privata, priva di interesse per il bene pubblico, a mero soggetto economico. I nazisti furono consapevoli che un uomo simile era pronto a sacrificare le proprie credenze, il proprio onore e la propria dignità umana. Tutto ciò che l'uomo normale chiedeva era di non essere considerato responsabile di quello che faceva. La banalità del male non scandalizzava Hannah Arendt, che aveva compreso il nesso tra il totalitarismo politico e le trasformazioni dell'economia moderna. Infatti, finché il benessere delle economie moderne e la normalità della politica sono tali da garantire alle persone la loro tranquillità, non ci sono problemi. Quando però questa sicurezza viene messa in pericolo, esse possono diventare spietate. Il senso profetico di queste parole è diretto a tutti i «buoni» europei e americani dei decenni successivi, non solo ai «cattivi» tedeschi degli anni del nazismo. L'unico strumento rimane la cultura, che, connessa alla memoria, deve sostenere il processo educativo attraverso percorsi di condivisione, di confronto dialettico, senza alcuna discriminazione, né odio. I giovani devono essere coinvolti, come è stato fatto in questi anni, ma ancor più oggi, in tutti i luoghi dell'apprendimento e della formazione, prima di tutto nelle scuole e nelle università.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per contrastare il razzismo antisemita, i messaggi di odio sul *web*, per fermare la violenza, anche verbale, nei confronti degli ebrei, per adottare iniziative adeguate, con idonei finanziamenti, per promuovere e incentivare tutte le attività connesse alla celebrazione della giornata della memoria.

Annuncia quindi il voto favorevole del Partito democratico sulla risoluzione.

Valentina APREA (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia sulla risoluzione, concorda sull'opportunità di sostituire il termine «Olocausto» con il più appropriato «Shoah», che si riferisce in modo specifico allo sterminio nazista degli ebrei.

Riferendosi, quindi, al secondo impegno contenuto nella risoluzione, invita a moltiplicare le iniziative nei presidi educativi, favorendo in particolare, finché è ancora possibile, l'incontro dei giovani con i superstiti ormai anziani dei campi di sterminio, i quali, con la loro diretta testimonianza, potranno lasciare una forte traccia nella memoria delle ultime generazioni che avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con loro.

Luigi CASCIELLO (FI), premettendo che la memoria è costituita anche dai simboli, ricorda che uno dei vagoni ferroviari servito in Italia per la deportazione degli ebrei nei campi di sterminio venne consegnato, sette anni fa, alla città di Salerno ed è conservato presso il Museo dello sbarco. Coglie l'occasione per segnalare al Governo la necessità di un intervento di recupero e conservazione di tale vagone.

Rossano SASSO (LEGA), accogliendo con favore l'impegno delle Commissioni ad approvare una risoluzione finalizzata a contrastare la diffusione di messaggi di odio e razzismo antisemita, annuncia su di essa il voto favorevole del proprio gruppo. Tuttavia, nel sottolineare che il *virus* dell'antisemitismo si annida anche nelle aggregazioni di sinistra, per esempio nei centri sociali, coglie l'occasione per esprimere il proprio profondo dissenso per la nomina, da parte del Sindaco di Napoli, De Magistris, ad assessora alla cultura e al turismo del comune di Napoli di Eleonora de Majo, *leader* del centro sociale «Insurgencia», nota per aver espresso giudizi gravissimi ed irriferribili che hanno indignato la comunità ebraica.

Nicola FRATOIANNI (LEU), dopo aver annunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, dichiara, riferendosi all'intervento del deputato Mollicone, di non comprendere, rispetto al tema di cui si discute oggi, il senso dell'appello a lavorare per cercare una generale condivisione: per quanto riguarda la condanna e la riprovazione della Shoah, è infatti impensabile che possa darsi altro che una universale condivisione, attesa la realtà dei fatti appurata dalla storia.

Riferendosi poi all'intervento del deputato Sasso, commenta che è sbagliato e irrispettoso, a suo parere, sfruttare l'occasione del dibattito su una risoluzione come questa per alimentare lo scontro politico tra destra e sinistra, per di più sulla base di fatti di scarsa rilevanza. Ritiene che questo modo di porsi non sia all'altezza della dignità del Parlamento e dell'importanza del tema trattato oggi.

Paolo LATTANZIO (M5S) sottolinea come l'atto di indirizzo in esame, di cui è primo firmatario, sia stato sì presentato con l'occasione della ricorrenza del settantacinquesimo anniversario della liberazione dei prigionieri del *lager* nazista di Auschwitz, ma contenga in effetti un impegno al Governo che non si esaurisce nel Giorno della memoria, ma si proietta nel futuro: si riferisce al contrasto dell'odio antisemita e alle iniziative da attivare nelle scuole e sul piano culturale e politico.

Con riferimento poi all'intervento della deputata Aprea, la quale ha auspicato che i giovani incontrino ancora, finché possibile, gli ultimi, ormai anziani superstiti dei campi di sterminio, ricorda come nel testo della risoluzione siano menzionate le «candele della memoria», ossia coloro ai quali, in un passaggio di testimone fra generazioni, spetterà il compito di tramandare la memoria della *Shoah* quando saranno venuti a mancare anche gli ultimi superstiti. Dichiara di non annettere particolare importanza al fatto che l'approvazione della risoluzione in esame intervenga dopo la celebrazione della Giornata della memoria, in quanto i valori ai quali si ispira la predetta Giornata, che sono

peraltro quelli sanciti dalla Costituzione, debbono essere sempre promossi e coltivati, indipendentemente da una specifica ricorrenza.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione della risoluzione in esame nel testo riformulato, che ritiene esaustivo, non ravvisando l'opportunità di ulteriori riformulazioni. Dichiarò peraltro di non avere personalmente obiezioni rispetto alla richiesta del deputato Mollicone di votare le premesse e gli impegni separatamente.

La Sottosegretaria Anna ASCANI, nel ringraziare le Commissioni per il lavoro svolto sull'importante tema dell'odio antisemita, ricorda che è dal 2000 che il Ministero dell'istruzione assume, in collaborazione con le comunità ebraiche, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole per tenere vivo il ricordo della Shoah, e rimarca che un importante ruolo di informazione ed educazione viene svolto in tal senso anche attraverso il portale *web* « *scuola e memoria* ».

Facendo quindi riferimento al primo impegno della risoluzione, garantisce che l'attenzione del Governo è massima nel contrastare l'antisemitismo via *web* e fa notare, al riguardo, che ammontano a circa 67 mila i *post* rimossi in quanto riconducibili a fenomeni di odio e razzismo antisemita.

Aggiunge che il Ministero promuove il massimo coinvolgimento delle scuole nelle attività di sensibilizzazione e di memoria,

bandendo specifici concorsi e organizzando viaggi di istruzione nei luoghi della memoria. Ricorda, inoltre, che si è svolta al Quirinale nella giornata di ieri la diciottesima edizione del concorso promosso dal Ministero «I giovani ricordano la Shoah» e assicura che l'impegno delle scuole e dei presidi educativi per garantire lo svolgimento di tali manifestazioni di ricordo è stato sempre massimo.

Nel condividere, da ultimo, l'esigenza rilevata dalla deputata Aprea di continuare a garantire il massimo coinvolgimento in tali iniziative degli ultimi testimoni superstiti, accogliendo il loro fondamentale contributo di memoria, dichiara la valutazione favorevole del Governo sul nuovo testo della risoluzione in discussione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la risoluzione in titolo, nella nuova formulazione, sarà posta in votazione per parti separate, nel senso che le Commissioni procederanno alla votazione prima sul dispositivo e successivamente, nel caso di sua approvazione, sulle premesse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il dispositivo e le premesse della risoluzione in titolo, nella nuova formulazione, che assume il numero n. 8-00061.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

7-00360 Lattanzio e altri: Sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, nonché iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni I e VII,
premessi che:

nel mese di agosto 2019, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha invitato i leader mondiali a Gerusalemme in occasione del 75° Anniversario (il 27 gennaio 2020) della Liberazione del lager nazista di Auschwitz, quello nel giorno che – sulla base della risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU A/RES/60/7 (1° novembre 2005) – più comunemente è conosciuto come « Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto » (*International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust*) e che è celebrato il 27 gennaio di ogni anno. L’invito, legato allo svolgimento del 5° *World Holocaust Forum* – che si terrà il prossimo 23 gennaio 2020 a Yad Vashem a Gerusalemme – rappresenta la volontà di dare un vero segnale nella lotta contro l’antisemitismo, anche a favore dell’educazione delle future generazioni all’importanza della memoria. Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha già confermato la sua partecipazione, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, al Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ed il Presidente austriaco Alexander Van der Bellen;

il già menzionato Forum nasce in risposta all’aumento allarmante di episodi di antisemitismo, odio e violenza, soprattutto in molti Paesi europei: l’ultimo, in ordine di tempo, è relativo alla sparatoria avvenuta il 9 ottobre 2019 ad Halle, in Germania, di fronte alla sinagoga della città, dove erano in corso le celebrazioni per la festività dello Yom Kippur;

per quanto riguarda il nostro Paese, l’Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – Cdec – riporta che, nel primo trimestre del 2019 (gennaio-marzo) sono stati registrati 63 episodi di antisemitismo, nel secondo trimestre (aprile-maggio) 72 episodi, mentre nel terzo (luglio-settembre) 55, per un totale (da gennaio a settembre) di 189, mostrando come anche in Italia diventi sempre più preoccupante l’emersione di nuove forme di odio;

lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso tenuto in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria del 2019, ha evidenziato che « in Italia e nel mondo sono in aumento gli atti di antisemitismo e di razzismo, ispirati a vecchie dottrine e a nuove e perverse ideologie. Si tratta, è vero, di minoranze. Ma sono minoranze sempre più allo scoperto, che sfruttano con astuzia i moderni mezzi di comunicazione, che si insinuano velenosamente negli stadi, nelle scuole, nelle situazioni di disagio »; al giorno d’oggi i populismi, i suprematismi e le *fake news* rappresentano un elemento che si afferma quotidianamente e costantemente; tale considerazione in associazione con la constatazione che Internet è diventata la fonte primaria per l’aggregazione del consenso e della formazione del pensiero comune, determina una condizione per cui l’antisemitismo si diffonde sempre più velocemente, trasformandosi in una sua versione evoluta e mediatica e avviando un processo

che da verticale è diventato partecipativo e orizzontale, reiterando cliché antisemiti che contribuiscono ad alimentare un'immagine negativa e stereotipata degli ebrei;

indubbiamente, dunque, il *web* ha permesso la formazione di una struttura culturale in cui l'antisemitismo è diventato socialmente accettabile – con particolare riferimento ai giovani – trasformandolo in « normalità ». Ciò che è ancora più allarmante è che tale trasformazione favorisce la possibilità che le affermazioni di odio nei confronti degli ebrei si trasformino in forme di violenza che si realizzano nella vita reale, colpendo e abbattendo le difese che la società ha eretto contro il razzismo;

a gennaio 2019, in risposta ai festeggiamenti per i 119 anni della Società di calcio della Lazio, sono stati diffusi dalle tifoserie antagoniste dei volantini in cui i sostenitori della Lazio e del Napoli venivano paragonati agli ebrei in termini estremamente dispregiativi; si ricorderà l'episodio del 2017 relativo alla diffusione di una figurina rappresentante Anna Frank con la maglietta della squadra della Roma, nonché l'oltraggio alla memoria di 20 vittime della Shoah con il furto di 20 pietre d'inciampo nel quartiere Monti a Roma nel 2018. In tale quadro rientrano anche le offese al giornalista Gad Lerner del settembre 2019 a Pontida, o gli sputi lanciati da un uomo romano con una svastica tatuata ad una professoressa di « Storia medioevale ed ebraica » all'Università di Pisa, perché « credeva fosse ebrea ». Una carrellata di episodi inaccettabili che vanno ad intaccare la vita e le attività quotidiane, dimostrando una non accettabile normalizzazione del sentimento antisemita. Inoltre, si specifica anche che il numero reale degli episodi di antisemitismo risulta superiore a quello effettivamente registrato, poiché è più facile avere notizia di azioni più gravi rispetto a offese verbali o scritte, che vengono denunciate più raramente;

il fenomeno, oltre che ad essere in forte crescita in Italia ed in Europa, desta preoccupazione anche oltreoceano. Negli Stati Uniti la logica del « suprematismo bianco » – inteso come una presunta supe-

riorità della razza bianca su afroamericani, ispanici, arabi ed anche ebrei – incita alla diffusione di odio e violenza. Proprio in nome di tale suprematismo, il 27 aprile 2019, un diciannovenne è entrato nella sinagoga di Poway, nella Contea di San Diego in California, e ha aperto il fuoco durante la celebrazione della Pasqua ebraica; solo pochi mesi prima, nell'ottobre 2018, un uomo ha ucciso 11 persone che stavano assistendo alle funzioni del sabato mattina nella sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania. Proprio quest'ultimo episodio è stato considerato tra i più efferati in termini di violenza contro la comunità ebraica;

di fronte alla crescente ondata di odio – che assume dimensioni, dunque, globali – gli sforzi per educare ai pericoli dell'antisemitismo, del razzismo e della xenofobia e conseguentemente la promozione di occasioni di commemorazione e continua ricerca storica sulla Shoah devono essere sempre maggiori, e conseguentemente diventa più cruciale che mai – oltre ad un adeguato contrasto – creare occasioni di confronto e di dialogo, nonché promuovere il più diffusamente possibile la cultura della memoria nella società, nelle istituzioni e nelle comunità, sia in maniera « tangibile », che nel mondo della rete virtuale. La cultura, su questi fronti, ha ancora un potere importante;

molte sono le iniziative culturali dedicate al ricordo del 75° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz: tra i tanti esempi vi è l'opera del famoso architetto Daniel Libeskind – già autore del Museo Ebraico di Berlino e del *Contemporary Jewish Museum* di San Francisco, che ha progettato – insieme con il fotografo Caryl Englander e il curatore dell'*Amud Aish Memorial Museum*, Henri Lustiger Thaler – l'installazione temporanea « Through the Lens of Faith », che resterà allestita nel giardino dell'Auschwitz-Birkenau State Museum di Oświęcim, in Polonia, fino al 31 ottobre 2020. L'opera raccoglie 21 fotografie a colori di altrettanti sopravvissuti, che rappresentano una forma di racconto in prima persona dai quali emerge chiara-

mente la brutalità a cui sono stati sottoposti i testimoni del dramma della Shoah;

l'installazione offre uno spunto per ragionare su quanto il tema culturale – inteso nel suo complesso di attività e sfaccettature materiali ed immateriali – rappresenti uno strumento essenziale per coltivare l'importanza della memoria, per diffonderla e per evitare che si verifichino ancora nuove forme di persecuzione come la Shoah. La cultura rappresenta un processo di costruzione attiva della memoria, orientata al futuro ed alle future generazioni;

il binomio Cultura e Memoria, visto come la prima al servizio della seconda, può essere letto anche in una chiave differente, che accoglie un carattere osmotico e di interconnessione: parliamo della cultura della memoria, o di memoria culturale, laddove la cultura diventa custode della memoria, sostenendo un processo educativo destinato soprattutto alle future generazioni. La cultura promuove la definizione di un concetto di memoria basato su di un approccio di condivisione e dialogo, di autocritica e sostegno alla tutela dei diritti di tutti, senza discriminazione alcuna o diffusione di messaggi di odio, che si rivolge al passato ma crea un orientamento positivo per il futuro;

è necessario incentivare una dinamica positiva in cui la Memoria diventi un bene immateriale capace di diffondersi da bocca a bocca, da mente a mente, creando una rete solida di testimonianza, capace di durare nel tempo. In futuro arriverà un momento in cui non sarà più presente chi ha vissuto in prima persona i drammi della Shoah, ed è dunque fondamentale sostenere un passaggio di testimone verso quelle che saranno in futuro «le candele della memoria», ossia coloro i quali saranno capaci di rigenerare e portare avanti il messaggio legato all'importanza del ricordo di quanto accaduto;

un pieno coinvolgimento delle più giovani generazioni deve dunque prevedere la diffusione di un messaggio culturale sia attraverso la definizione di azioni concrete – soprattutto sul piano formativo

e di valorizzazione del ricordo –, che di una piena diffusione di un dialogo culturale positivo anche sul *web* e nei nuovi media, lasciando così sempre meno spazio a chi li sfrutta su di un piano di discriminazione. Ed è proprio in tale cornice che si inserisce, seppur spesso in maniera non sistematica, l'attento lavoro di prevenzione, informazione e sensibilizzazione che il mondo della scuola, quello delle università e quello delle associazioni, del terzo settore portano avanti, sia come singole istituzioni, che in un quadro di collaborazione. Si parla proprio di quegli attori culturali che per primi sono in contatto con le giovani generazioni e le cui attività rappresentano una chiave di volta nella protezione e diffusione della memoria e del suo messaggio;

il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita in Italia con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, che all'articolo 1 ricorda il suo scopo che è «di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati»,

impegnano il Governo:

1) a supportare ogni iniziativa mirata al contrasto della diffusione dei messaggi di odio e razzismo antisemita, anche sul *web*, al fine di arginare e fermare la crescita esponenziale di episodi di violenza verbale e fisica nei confronti degli ebrei, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile o di disagio socio-culturale;

2) a prevedere adeguate iniziative, con il supporto di idonei finanziamenti, mirate ad incentivare nelle scuole e nei presidi educativi delle comunità lo svolgimento di manifestazioni ed attività dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico – con particolare riferimento alla celebrazione del 75° anni-

versario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – nonché a sostenere l’attuazione di adeguati percorsi formativi – anche in collaborazione con organizzazioni ed associazioni promotrici di attività dedicate alla diffusione e valo-

rizzazione della memoria – destinati ai giovani e finalizzati a sostenere l’importanza della memoria delle persecuzioni subite dagli ebrei.

(8-00061) « Lattanzio, Brescia, Zennaro ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. Emendamenti C. 2059-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Emendamenti C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Modifiche al codice della strada. Emendamenti testo unificato C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

Emendamenti C. 2059-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2059-A, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

Valentina CORNELI (M5S) *relatrice*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Emendamenti C. 1524 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1524 e abb. – A, recanti modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della strada.

Emendamenti testo unificato C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate-A, recante modifiche al codice della strada.

In sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 223 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 233 La Marca, recante « Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione Affari esteri, cui

sono abbinata C. 2008 Siragusa e C. 2200 Formentini.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, illustra il contenuto della proposta di legge, composta da 3 articoli, al quale prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo – individuata nel giorno 27 ottobre – al fine di far conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali.

La data del 27 ottobre, secondo quanto precisato dalla relatrice, Schirò, nella seduta della Commissione Affari esteri dell'11 dicembre 2019, è stata scelta in omaggio alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe per gli italiani residenti all'estero (AIRE), che ha posto le basi per il concreto esercizio di alcuni importanti diritti di cittadinanza, quale il voto nelle elezioni politiche e per il rinnovo degli organismi di rappresentanza, e di forme più evolute e certe nel rapporto tra il cittadino residente all'estero e lo Stato.

Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'istituenda Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dunque non costituisce giorno festivo.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo siano promosse, in Italia e all'estero, iniziative culturali e celebrazioni.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della

materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2119, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Martina PARISSE (M5S), *relatrice*, segnala innanzitutto come l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (*Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC*), sia volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni, è destinato infatti a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata

il 21 settembre 2007. Il PARC è pertanto finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania.

In attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (come previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, dell'Accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del comitato misto.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli.

Il Titolo I (composto dagli articoli 1 a 4) reca le disposizioni generali. In merito le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona *governance*, nonché l'adesione ai valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano, inoltre, a intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali.

Nel Titolo II (composto dagli articoli da 5 a 11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

Il Titolo III (composto dagli articoli 12 e 13) concerne la cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari.

In proposito viene esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.

Il Titolo IV (composto dagli articoli da 14 a 28) è relativo alla cooperazione in materia economica e commerciale.

In tale ambito viene sancito l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca sulle questioni sanitarie e fitosanitarie nonché per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi e sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza.

È altresì, riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (composto dagli articoli da 29 a 37) riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

In proposito l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.

In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.

Il Titolo VI (composto dagli articoli 38 e 39), il Titolo VII (composto dagli articoli da 40 a 42) e il Titolo VIII (composto dagli articoli da 43 a 51) riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione, la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (viene esplicitato, tra l'altro, all'articolo 45, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito

della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020).

Il Titolo IX (composto dagli articoli da 52 a 54) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi specifici e istituendo un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione di eventuali controversie.

Il Titolo X (composto dagli articoli da 55 a 60) reca le disposizioni finali, fra cui quelle relative alle modifiche, all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2120, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

Martina PARISSÉ (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente come l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia, che definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea, sia stato sottoscritto *a latere* del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles.

Ricorda in proposito che già nel 2013, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'Accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dalla Russia, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'UE. Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra UE e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la *membership* armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti di-

versi di cooperazione per quei *partner* non pronti o non disponibili ad intese che implicino un accordo di libero scambio.

Evidenzia quindi come si tratti del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenti un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che è entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018, esso è costituito da un preambolo e da 386 articoli divisi in otto titoli, nonché da dodici allegati e due protocolli.

Nell'ambito del Titolo I, relativo agli Obiettivi e principi generali, gli articoli 1 e 2 prevedono l'impegno delle Parti:

a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione sulla base di valori comuni;

a consolidare il quadro per il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;

a contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia;

a promuovere e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale;

a potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

a sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all'*acquis* dell'Unione europea;

a migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio;

a creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

Principi essenziali dell'Accordo sono rappresentati dal rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto – come enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali.

In tale ambito le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato e del rafforzamento del partenariato politico ed economico mediante una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea.

Il Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11) è relativo al Dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa e prevede, in particolare, l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, di rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona *governance*, approfondire la cooperazione tra le Parti nel settore della sicurezza e della difesa, realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, l'osservanza del diritto internazionale, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'ONU e l'OSCE).

Si prevede quindi che le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi; esse si impegnano inoltre a contribuire alla lotta contro la prolifera-

razione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Le Parti collaborano, altresì, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo.

Il Titolo III (composto dagli articoli a 12 a 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza.

Nel quadro della cooperazione in tale ambito le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e a un processo equo e si impegnano per un efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge. Le Parti si impegnano altresì a cooperare in materia di:

protezione dei dati personali;

migrazione, asilo e gestione delle frontiere;

circolazione delle persone e riammissione;

lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;

contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e transnazionale, alla corruzione e alla criminalità informatica;

cooperazione giudiziaria e protezione consolare.

In particolare, in materia migratoria l'Accordo (all'articolo 14) sottolinea l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori attraverso un dialogo complessivo riguardante tutti gli aspetti del fenomeno e la progettazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della

tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di contrasto alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici, nel quadro degli strumenti internazionali inerenti.

In tema di lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione, l'Accordo (all'articolo 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato).

Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.

Inoltre l'Accordo (all'articolo 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, ratifica e attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soprattutto le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, in materia di controversie internazionali e protezione dei minori.

Il Titolo IV (composto dagli articoli da 22 a 35) tratta della Cooperazione economica e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al dialogo economico, alla fiscalità e alle statistiche.

Obiettivo del dialogo economico è quello di agevolare il processo di riforma economica, migliorando la comprensione reciproca di ciascuna economia; in merito l'Unione europea si impegna a sostenere l'Armenia nella realizzazione di politiche macroeconomiche sane, che comprendano l'indipendenza della banca centrale, la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia di pagamenti e un regime di tassi di cambio sostenibili.

Nel settore della fiscalità, le Parti si impegnano a cooperare in vista della

buona *governance* a livello fiscale e di migliorare il sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria armena, anche al fine di contrastare e combattere le frodi.

Inoltre le Parti intendono sviluppare e rafforzare il settore delle statistiche, al fine di migliorare il sistema statistico nazionale, allinearne progressivamente alle norme e pratiche del sistema statistico europeo.

Il Titolo V (composto dagli articoli da 36 a 112) tratta le altre politiche di cooperazione e si articola in 23 Capi, relativi ai diversi settori: trasporti; energia inclusa la sicurezza nucleare; ambiente; azione per il clima; politica industriale e relativa alle imprese, diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario; cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi ed altri sistemi finanziari; cooperazione nel settore della società dell'informazione; turismo; agricoltura e sviluppo rurale; *governance* marittima e della pesca; settore minerario; cooperazione nel settore delle attività di ricerca e innovazione; protezione dei consumatori; occupazione, politica sociale e pari opportunità; cooperazione nel settore della salute; istruzione, formazione e gioventù; cooperazione in campo culturale; cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media; cooperazione in materia di sport e attività fisica; cooperazione con la società civile; sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale; protezione civile.

Il Titolo VI (composto dagli articoli da 113 a 342) relativo agli scambi e alle questioni commerciali, rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in 13 capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci: la cooperazione doganale; gli ostacoli tecnici agli scambi; le questioni sanitarie e fitosanitarie; gli scambi di servizi; lo stabilimento e il commercio elettronico; la proprietà intellettuale; gli appalti pubblici; il commercio e lo sviluppo sostenibile; la concorrenza; le imprese di proprietà dello Stato; la trasparenza; la composizione delle controversie.

In tale contesto l'Armenia si impegna a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio – OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della *membership* e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale).

L'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT.

Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (TBT o *Technical Barriers to Trade*), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS o Sanitary and Phyto-Sanitary) e sui servizi (GATS).

Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.

Il Capo V dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, allo stabilimento e al commercio elettronico consente (all'articolo 200, relativo alle eccezioni generali) alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articoli 144 e 150), purché il regime differenziato « sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte », e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata.

In tale ambito si precisa altresì che le misure finalizzate a garantire l'imposi-

zione e/o la riscossione, efficace o equa, delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Il Titolo VII (composto dagli articoli da 343 a 361) è relativo all'Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo e specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le istituzioni finanziarie internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.

Il Titolo VIII (composto dagli articoli da 362 a 386) reca le Disposizioni istituzionali, generali e finali e istituisce un Consiglio di Partenariato – organismo ricorrente in questa tipologia di Accordi di Partenariato – con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo ed è coadiuvato da un Comitato di partenariato e da eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc*.

In tale ambito la cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, composto da deputati del Parlamento europeo e da deputati del Parlamento armeno. Tale Comitato, presieduto a turno da un parlamentare europeo e da un parlamentare armeno, costituisce un foro di dialogo finalizzato ad uno scambio di opinioni e di esperienze su temi di interesse comune.

L'articolo 385 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevista il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

La validità dell'Accordo è illimitata, con possibilità di denuncia da parte di una delle Parti, previa notifica per iscritto all'altra, per via diplomatica.

Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996, ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

In tale contesto l'articolo 375 specifica che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».

Fanno parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 4, dell'Accordo i seguenti allegati:

Allegato I del Capo 1 (trasporti) del Titolo V;

Allegato II del Capo 2 (energia) del Titolo V;

Allegato III del Capo 3 (ambiente) del Titolo V;

Allegato IV del Capo 4 (iniziative in materia di clima) del Titolo V;

Allegato V del Capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione) del Titolo V;

Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori) del Titolo V;

Allegato VII del Capo 15 (occupazione, politica sociale e pari opportunità) del Titolo V;

Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento);

Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche);

Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette);

Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo);

Allegato XII del Capo II (disposizioni antifrode e in materia di controllo) del Titolo VII.

Fa altresì parte integrante dell'Accordo il Protocollo I del Titolo VII (relativo all'assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo – che, come detto, è già stato approvato dal Senato – esso consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 233 La Marca e abb., recante « Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;

rilevato come l'articolo 1, comma 1, preveda l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo – individuata nel giorno 27 ottobre – al fine di far conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali;

evidenziato come l'articolo 1, comma 2, del testo precisi che l'istituenda ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica richieda, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appaia dunque riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra. C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2119, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 »;

evidenziato come l'Accordo sia volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-

commerciale e quella settoriale fra le Parti;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati. C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2120, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 »;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica è il primo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica;

segnalato inoltre come l'Accordo intenda definire la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea, sostituendo l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996;

rilevato come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 28

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. Esame emendamenti C. 2059-A 34

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524-1834-A 34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di

termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325). Considerata la natura eterogenea degli interventi oggetto del decreto-legge in esame, accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia. In particolare, segnala che l'articolo 8, al comma 1, reca disposizioni in ordine alle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Tale comma, infatti, proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera

dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1139, lettera *b*), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019. In proposito, rammenta che la citata legge di bilancio per il 2019 con l'articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, il comma 311 ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure con-

corsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. Rammento, inoltre, che l'articolo 1, comma 419, della legge di bilancio 2020 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020 – 2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2015, entro il quale si può far esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. In particolare, la disposizione interviene a tal fine sul comma 1 dell'articolo 21-*quinquies*, del decreto-legge n. 83 del 2015 (Legge n. 132 del 2015) (comma 2, lettera *a*)). Il comma 2, lettera *b*), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-*quinquies*, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in 26,2

milioni di euro. Rammenta che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15 per cento di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20 per cento; nel 2017 nel limite del 15 per cento e, infine, per il 2018 e 2019 nel limite del 10 per cento. Tale percentuale è confermata per l'esercizio 2020. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge prevede proroghe in materia di mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito in legge dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), vieta, fino al 31 dicembre 2019, che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. Il decreto-legge in conversione modifica questa disposizione prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia». Come precisa la relazione illustrativa, tale proroga è finalizzata a «garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e [ad] evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia». Con riferimento ai soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 8 proroga di quattro mesi,

dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo di tali soggetti. In particolare, il comma 4 interviene sull'articolo 357 del codice della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo codice, articolo 356). Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. Il comma 5 dell'articolo 8 differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020. Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge in conversione proroga quindi di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto mesi) il termine di entrata in vigore della legge n. 31. Il comma 6 dell'articolo 8 differisce al 14 settembre 2022 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti,

nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. A tal fine viene novellato l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, prorogando il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, che era del 14 settembre 2021. Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale. In proposito, rammenta come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. È poi intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto-legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle « esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017 ». Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1139, lettera d)) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Sottolinea che, posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria. Con riferimento al contenuto dell'articolo 22, evidenzia che lo stesso modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui

è composta ciascuna sezione giurisdizionale. È altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio. La disposizione interviene sull'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018) modificandone il comma 320 e aggiungendovi due ulteriori commi (commi 320-bis e 320-ter). Nell'esaminare nel dettaglio la disposizione evidenzia che il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame inserisce nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i commi 320-bis e 320-ter. Il comma 320-bis apporta modifiche in primo luogo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa. Oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato (la settima, oltre a quella normativa), è rideterminato in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale. In secondo luogo il comma 320-bis modifica il quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 1971 istituendo due nuove sezioni con riguardo al Tar Lazio con sede a Roma. Onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di: tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato; due Presidenti di Tar; dodici consiglieri di Stato; diciotto tra referendari, primi referendari e consiglieri di Tar (Per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva). La disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Conseguentemente, la disposizione autorizza per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti

referendari dei tribunali amministrativi regionali. Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar viene prevista inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica. Sempre il comma 320-*bis* estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di progressione in carriera dei magistrati ordinari e all'articolo 50, comma 1, in tema di ricollocamento in ruolo, anche al giudizio di idoneità per il conseguimento della nomina di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale e al giudizio per il conferimento delle funzioni di presidente di sezione del tribunale amministrativo regionale di cui rispettivamente all'articolo 21, comma 1 e all'articolo 6, commi 2 e 5 della legge n. 186 del 1982. In ogni caso di promozione a qualifica superiore – precisa la disposizione – il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa e deve obbligatoriamente perdurare per un periodo non inferiore a tre anni (comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1982). Il comma 320-*ter*, conseguentemente a quanto previsto dal comma precedente, sostituisce la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dovendosi ivi considerare, anche gli ampliamenti di organico apportati da altre disposizioni. La Tabella A, come modificata dall'articolo in esame reca quindi: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 19); 24 posti di presidenti di Tar (attualmente 22); 102 posti di consiglieri di Stato (attualmente 90); 403 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 385). Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi *ex lege* in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984. I commi 2 e 3 modificano rispettivamente il terzo e il secondo periodo del comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Il comma 320 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, autorizza l'assunzione, anche in deroga alla normativa del *turn over* (per i magistrati) e ai vigenti limiti assunzionali (per il personale amministrativo) con conseguente incremento della dotazione organica di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 320); un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021 (comma 321). Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di: 4,9 milioni di euro per l'anno 2019; 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 5,6 milioni di euro per l'anno 2022; 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025; 6,1 milioni di euro per l'anno 2026; 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020. Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020. Il comma 3

rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi. Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi, il comma 320 autorizza la spesa per un onere massimo complessivo di: 2.934.632 euro per l'anno 2020; 5.915.563 euro per l'anno 2021; 5.971.938 euro per l'anno 2022; 6.673.996 euro per l'anno 2023; 6.972.074 euro per l'anno 2024; 6.985.009 euro per l'anno 2025; 7.103.839 euro per l'anno 2026; 7.156.597 euro per l'anno 2027; 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il comma 4 dell'articolo in esame autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 5 reca la copertura degli interventi di cui al comma 1. Segnala, inoltre, che profili di competenza della Commissione Giustizia sono contenuti, anche se non in misura prevalente, anche in altri articoli del provvedimento in esame. In particolare, rammento che l'articolo 2, al comma 2, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica dei componenti attuali del Collegio del Garante per la protezione di dati personali. Si proroga al 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'esercizio da parte del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione di dati personali – eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012 – delle funzioni relative agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La *prorogatio* dei componenti del collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (recante «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali»). L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge riapre i termini di presen-

tazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso). In particolare, la disposizione in esame apporta una serie di modifiche al comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 145 del 2018). In primo luogo, la disposizione interviene sul citato comma 594 riaprendo e prorogando al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione delle domande. Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, inoltre, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lettera c)). L'articolo 3, comma 3, proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del de-

creto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma *2-bis*. Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera *g*) della legge n. 145 del 2018. Il comma 2 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009. In particolare, il decreto-legge in commento – novellando l'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum – proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85 del 2008 (il 14 luglio 2009). Il comma 2, dell'articolo 10 del decreto-legge in esame, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro. In particolare, la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma *1-bis*) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro presentare l'in-

formazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma *3-bis*, e 91, comma *1-bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 gennaio 2020.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

Esame emendamenti C. 2059-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 gennaio 2020.

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Esame emendamenti C. 1524-1834-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.20 alle 17.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 144 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, illustra il provvedimento segnalando che esso contempla interventi finalizzati a prorogare scadenze relative a provvedimenti in diverse materie: dall'efficienza delle

Pubbliche Amministrazioni al potenziamento della giustizia amministrativa e contabile, dall'ambiente alle infrastrutture, dalle politiche sociali all'istruzione, dalla salute all'Agenda digitale, dalla sicurezza nazionale cibernetica alle assunzioni straordinarie nelle forze di polizia, nonché misure urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il rafforzamento dei controlli a tutela del *made in Italy* agroalimentare.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, evidenzia, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 14, a partire dai commi 1 e 2 che prevedono il rifinanziamento per 50 milioni di euro del cosiddetto « fondo 394/81 », istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981. Si tratta del fondo, gestito da Simest, ovvero la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, per il sostegno della crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività e, in generale, dei programmi di penetrazione commerciale all'estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato

ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Segnala che, come evidenzia la relazione illustrativa, negli ultimi cinque anni il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese – l'86 per cento delle quali di piccole e medie dimensioni – producendo un incremento del fatturato complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro. Dato il carattere strategico del settore per il rilancio dell'economia italiana, auspica un rafforzamento ulteriore dell'impegno finanziario a sostegno di questa norma.

Evidenzia, poi, che il comma 3 del medesimo articolo 14 dispone che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) siano rinviate, rispetto alla scadenza del 17 aprile 2020, ad un periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani. I COMITES eleggono poi il Consiglio generale degli italiani all'estero, istituito con la legge n. 368 del 1989 quale organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero.

Segnala che la relazione tecnica precisa che la disposizione in esame si rende necessaria al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, non essendo state stanziare per il 2020 le risorse occorrenti allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei COMITES.

Proseguendo nell'illustrazione, segnala poi che il comma 4 dell'articolo 14 proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), che ha operato e continua ad operare con una quantità di personale in

servizio inferiore al 50 per cento della dotazione organica. In attesa della conclusione delle procedure di reclutamento di sessanta funzionari, che dovranno essere avviate attraverso i concorsi banditi dal Dipartimento della funzione pubblica-Ripam, ritiene essenziale continuare a fare affidamento sull'istituto del comando obbligatorio, già previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997: il ricorso al personale in comando da altre Amministrazioni è essenziale anche in ragione della progressiva cessazione dal servizio per collocamento a riposo degli esperti di cooperazione, di cui all'abrogata legge n. 49 del 1987, che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 125 del 2014, costituiscono una categoria ad esaurimento. Peraltro, la relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'assegnazione avviene nei limiti della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente della predetta Agenzia.

In questo contesto, ricorda che l'esigenza di assicurare un'adeguata dotazione all'organico dell'AICS – presupposto imprescindibile per garantire una efficace implementazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo – è stata ribadita anche dal Direttore dell'Agenzia nel corso dell'audizione svoltasi il 26 novembre scorso. In tale ambito, a fronte dei poderosi obiettivi che vedono coinvolta l'Agenzia, sono emerse criticità specifiche rispetto alle carenze di organico, e ciò malgrado il lavoro profuso dal Parlamento per autorizzare assunzioni di impiegati di ruolo e di dirigenti, connesse al mancato perfezionamento delle procedure di bando. Evidenzia che questa problematica è connessa a quella che limita ad un ridottissimo numero di dipendenti di ruolo la possibilità di essere inviati all'estero, secondo quanto prevede allo stato il regolamento dell'Agenzia, sostituiti da impiegati a contratto a diritto locale, assunti localmente o con esperti privati assunti a progetto. Vi sarebbe, infine, anche il tema della sede dell'Agenzia, che soffre di carenze infrastrutturali non accettabili per

un'Amministrazione di eccellenza come quella degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e per il carattere prioritario che la cooperazione allo sviluppo riveste nell'economia delle priorità di politica estera del nostro Paese.

Riferisce, quindi, che altra norma di interesse per la nostra Commissione è l'articolo 28, recante misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali.

In particolare, il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 (da 26 a 36 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per lo svolgimento di attività di carattere logistico-organizzativo connesse alla Presidenza italiana del G20 – che si svolgerà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 – diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. In particolare, è prevista l'organizzazione di oltre cento incontri a livello politico o tecnico, di cui è necessario avviare immediatamente la preparazione. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il comma 2 del medesimo articolo 28 riguarda l'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai («Expo 2020 Dubai»), la cui attività è disciplinata da specifiche obbligazioni internazionali, derivanti, in particolare, dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e, da ultimo, dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314. In particolare, la norma in esame integra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 587, della citata legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) in tre aspetti essenziali per la buona riuscita dell'evento: incrementa da 7,5 milioni a 11 milioni di euro l'autorizzazione di spesa

per il 2020 al fine di assicurare la copertura delle spese per la conduzione, manutenzione e lo smantellamento del Padiglione Italia; incrementa da dieci a diciassette unità il contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili. La relazione tecnica precisa che gli oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento di sette unità di personale saranno compensati dalla corrispondente riduzione di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato. La disposizione in esame prevede, inoltre, per i componenti del Commissariato dipendenti di Amministrazioni pubbliche che in occasione dell'Esposizione universale dovranno trascorrere a Dubai periodi di servizio non inferiori a sessanta giorni, un trattamento parametrato ai soli fini economici a quello di cui all'articolo 170, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (indennità di servizio all'estero, cosiddette «assegnazioni brevi»). La relazione tecnica specifica che da tale disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il Commissariato, in quanto i maggiori oneri saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano, nonché di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato.

Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 28 del provvedimento incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il piano straordinario per il *made in Italy* – di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 – anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane volte a cogliere le opportunità di *business* derivanti dagli eventi internazionali sopra citati (G20 ed «Expo 2020 Dubai»).

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio per il 2020 ha autorizzato la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del piano in questione, finalizzato ad ampliare il numero delle

imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, ad espandere le quote italiane del commercio internazionale e a sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Sottolinea che l'attuazione del piano è stata confermata in capo all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Al riguardo segnala, altresì, l'esigenza di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione di imprese italiane provvedendo alla concessione delle garanzie e delle coperture assicurative rilasciate dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari.

I successivi commi 4 e 5 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dai commi 2 e 3 mediante l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa alla concessione di indennizzi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. Risulta infatti che la disposizione non abbia trovato attuazione in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti « *de minimis* » prevista dalla normativa dell'UE, dell'obiettivo di perimetrare correttamente il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.

Il comma 6 dell'articolo 28 reca una disposizione volta a consentire la tempestiva attuazione dell'obbligazione internazionale derivante dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 170 del 2017.

Ricorda che con tale Accordo l'Italia si è impegnata a mettere a disposizione della suddetta organizzazione internazionale i locali necessari a installare il nuovo centro di elaborazione-dati per le previsioni meteorologiche, individuati dall'Accordo stesso nell'ambito del Tecnopolo di Bologna (ex Manifattura Tabacchi, di proprietà della regione Emilia Romagna). Segnala che i lavori sono in corso, ma l'esigenza di rispettare il termine ultimo di consegna, fissato dall'Accordo al 30 aprile 2020, rende necessario snellire al massimo le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici necessari a dare attuazione all'obbligo internazionale, senza tuttavia recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, la norma in esame prevede che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e le modalità previste in materia di commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « sblocca-cantieri »). Evidenzia che tali disposizioni attribuiscono ai commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio, ovvero la prosecuzione di lavori, prevedendo che l'approvazione da parte dei Commissari sia sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

Sulla base di queste premesse, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con talune osservazioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), precisando che il gruppo Lega ha presentato numerosi emendamenti presso le Commissioni di merito, manifesta convinto sostegno sulle misure che incrementano gli stanziamenti per il Piano straordinario per il *made in Italy*, rilevando che, in assenza di un intervento, i fondi attualmente disponibili saranno esauriti entro il primo trimestre del 2020. Al riguardo, propone pertanto alla relatrice di inserire nel parere un'apposita osservazione concernente

il rifinanziamento del Piano. Evidenzia, altresì, la necessità di procedere rapidamente allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ricordando che le risorse destinate a tale scopo erano già state stanziare dalla legge di bilancio per il 2019 ed evidenziando la maggiore trasparenza che caratterizza le procedure concorsuali rispetto allo strumento dei comandi obbligatori.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE replica su quest'ultimo punto precisando che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è già da tempo attivato nei confronti dell'Amministrazione competente a bandire i concorsi, che dovrebbero essere svolti a breve.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi all'apprezzamento per le misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ritiene grave e inaccettabile che esse siano finanziate con la cancellazione degli indennizzi a compensazione delle gravi perdite subite dai cittadini, dagli enti e dalle società italiane già operanti in Venezuela e Libia. Al riguardo, chiede alla relatrice ed alla rappresentante del Governo se tale scelta sia effettivamente motivata dalla mancata emanazione del regolamento che dovrebbe disciplinare le procedure di attribuzione degli indennizzi: in tal caso, si tratterebbe di una intollerabile carenza dell'Esecutivo e di una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento che approvò quella norma.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE risponde all'onorevole Del Mastro Delle Vedove ribadendo che, malgrado gli sforzi, la disposizione relativa alle compensazioni per i connazionali, enti ed imprese italiane già operanti in Venezuela e Libia non è stata attuata a causa dei vincoli da rispettare in materia di aiuti « *de minimis* », dell'obiettivo difficoltà di perimetrare il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare

con regolamento che non è stato pertanto possibile emanare.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 144.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il previsto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, entro il 6 febbraio prossimo.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, ricorda che la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto l'abrogazione della legge n. 948 del 1982 che disciplinava l'erogazione di contributi per la ricerca internazionalistica da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È stato pertanto eliminato il tradizionale sistema dei contributi a bilancio che aveva evidenziato alcune difficoltà ed è stata invece prevista l'erogazione di contributi a singoli progetti di ricerca.

Segnala, in particolare, che la nuova disciplina – introdotta dall’articolo 1, comma 588, della citata legge di bilancio 2019 – è definita da un nuovo articolo, il 23-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

Rileva che, in base al comma 1 di tale articolo, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento – pari anche quest’anno a 778 mila euro – contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dall’articolo 1, comma 724, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) che ha ulteriormente innovato la disciplina di cui al citato articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, disponendo che il MAECI possa erogare contributi anche ad associazioni non riconosciute o comitati.

Evidenzia che il comma 2 del nuovo articolo prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell’ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del MAECI entro il 31 gennaio di ogni anno.

Osserva che lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato: l’atto del Governo in esame costituisce, pertanto, la seconda esperienza applicativa di questa nuova disciplina.

Segnala che le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l’impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Ricorda che dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari e la successiva adozione del decreto, si proce-

derà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca secondo la procedura finora seguita *ex* articolo 2 della legge n. 948 del 1982.

Sottolinea che nel bando, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI e al quale sarà assicurata la massima diffusione, saranno indicati: i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo; le priorità tematiche; le modalità di presentazione delle domande di contributi; la documentazione da produrre e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti.

Evidenzia che l’esame delle istanze pervenute e la successiva selezione dei progetti da finanziare saranno effettuate a cura di una commissione del MAECI presieduta dal Direttore dell’Unità di analisi e programmazione della Segreteria generale del Ministero e composta dai rappresentanti delle direzioni generali e dei servizi competenti per materia.

Segnala che il provvedimento in esame individua otto priorità tematiche, specificamente correlate alle grandi questioni dell’agenda internazionale, che potranno servire a razionalizzare ed orientare la presentazione dei progetti da parte dei diversi centri di ricerca e che si pongono in una linea di stretta continuità con i filoni di ricerca individuati nel precedente provvedimento.

Rileva che la prima priorità, *Orizzonte 2024: dalla stagnazione al rilancio del progetto europeo*, fa riferimento alle principali prospettive che si aprono oggi in relazione ai progressi del processo d’integrazione europea, nell’anno di avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa, all’autonomia/sovranità dell’UE con particolare attenzione al Mediterraneo allargato, fino alle questioni del commercio internazionale ed alle prospettive della politica di allargamento. Particolare attenzione è riservata alla rete delle alleanze e delle solidarietà europee dell’Italia, sia sul versante interno all’Unione sia su quello esterno, al posizionamento nella fase ascendente, ai rapporti con il Regno Unito post-*Brexit*, agli Stati dei Balcani Occiden-

tali, in bilico tra allargamento e ricerca di partner alternativi all'UE, e alla Turchia.

Segnala che la seconda priorità è, non a caso, strettamente intrecciata alle tematiche affrontate dalla Commissione nell'indagine conoscitiva sulla politica estera del nostro Paese per la pace e la stabilità del Mediterraneo. Precisa che questa linea di ricerca mira a sollecitare la presentazione di contributi e progetti volti alla definizione di un'agenda positiva per questo decisivo quadrante geopolitico, quale snodo globale tra Europa, Africa e Asia.

Nell'ambito della seconda priorità tematica particolare rilievo assume l'analisi dei principali teatri di crisi (Libia, Siria, Yemen), nella prospettiva di una stabilizzazione duratura e sostenibile del Paese quale chiave di volta della sicurezza e prosperità della regione. Una specifica attenzione è riservata alla lotta per l'egemonia, alla costruzione di un nuovo ordine nel Medio Oriente in una fase critica dell'attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano, al dialogo multiculturale e alla ricerca di una nuova narrativa nei rapporti tra Islam e Occidente.

Sottolinea che la terza priorità è costituita dalle relazioni tra Italia e Africa in vista della prossima edizione della Conferenza Italia-Africa: i sotto-temi ricompresi in questo filone di ricerca vanno dall'analisi del ruolo della cooperazione allo sviluppo, all'impatto delle potenze esterne sulle dinamiche geopolitiche ed economico-finanziarie del Continente, fino alla nuova centralità strategica assunta dal Sahel tra migrazioni, movimenti jihadisti e competizione per le risorse, fino alle grandi questioni legati ai processi di pacificazione nella regione del Corno d'Africa.

Osserva che la quarta area prioritaria investe una delle questioni attualmente più discusse dall'opinione pubblica internazionale: l'emergere – a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino – di un nuovo sistema mondiale multipolare e la crisi del tradizionale ordine liberale mondiale. In questo contesto sono ricomprese le ricerche che afferiscono all'impatto delle scelte di politica estera dell'Amministrazione statunitense in vista delle elezioni presiden-

ziali, fino al nuovo protagonismo delle grandi potenze globali, come Russia e Cina.

Segnala che la quinta priorità tematica, intitolata « *L'Italia come potenza economica e culturale* », si sofferma sulla politica estera come strumento per il futuro, ricomprendendo le analisi delle strategie e degli strumenti per l'attrazione di investimenti e di talenti, la promozione integrata degli interessi del nostro sistema economico-produttivo, della ricerca, della cultura ed il rafforzamento della nostra competitività globale.

All'interno di questa priorità trovano spazio le ricerche sulle relazioni culturali nell'ambito di un'azione di promozione integrata a sostegno dello status internazionale del nostro Paese, con particolare riferimento alle prospettive di crescita del nostro posizionamento economico nelle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, degli altri mercati maturi ed emergenti.

La sesta linea prioritaria riguarda le nostre comunità all'estero tra continuità storica e nuove mobilità, privilegiando l'analisi dell'evoluzione delle collettività all'estero e le sue implicazioni per l'economia italiana, il nodo della tutela degli interessi delle nostre collettività nello scenario post *Brexit* e quello dell'aumento costante delle richieste di cittadinanza italiana a livello globale e l'approfondimento delle caratteristiche del « turismo delle radici » nella prospettiva di una crescita sostenibile delle realtà regionali e della preservazione del patrimonio culturale immateriale del nostro Paese, inteso nel senso più ampio delineato dalla Convenzione di Faro.

Sottolinea che la ricerca di una nuova strategia per le migrazioni internazionali rappresenta il settimo asse prioritario di ricerca: il documento pone in rilievo l'esigenza di definire la strategia italiana in termini di risposta coordinata a livello UE, di breve, medio e lungo periodo ai migranti economici e ai rifugiati. Ricorda che uno specifico rilievo è riconosciuto alla definizione di un ruolo per organizzazioni internazionali come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UHNCR)

e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) nella protezione dei migranti vulnerabili nei Paesi di transito e nei rimpatri volontari assistiti. Una specifica attenzione è infatti riservata al Sahel, alle dinamiche dei flussi migratori verso l'Europa nei principali Paesi di transito della regione, nonché all'impatto delle varie crisi regionali sui flussi verso l'Europa.

Segnala che l'ultima priorità è invece direttamente incentrata sul ruolo dell'Europa e dell'Italia di fronte alle grandi sfide globali, ricomprendendo le tematiche della preparazione del G20 a guida italiana, della partecipazione del nostro Paese alla COP26, dell'attuazione degli impegni previsti dall'Agenda globale 2030, che è al centro del lavoro conoscitivo svolto dalla Commissione e, con riferimento ai profili delle politiche dell'Unione europea, dalla XIV Commissione, a partire dal ruolo delle donne come catalizzatrici di sviluppo sostenibile.

Evidenzia che in quest'ultimo ambito rientrano grandi questioni a carattere globale che dominano oggi l'agenda internazionale: la competizione per la supremazia tecnologica, l'impatto globale dell'intelligenza artificiale, il contrasto al terrorismo internazionale ed alla corruzione, fino alle sfide ed alle prospettive poste dalla deterrenza nel XXI secolo. Specifico rilievo assume l'analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritarie per l'Italia e la riflessione sulla gestione delle crisi e la loro stabilizzazione.

Conclusivamente, ritiene apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione posto in essere anche quest'anno dal MAECI nella definizione del provvedimento in esame, che potrà utilmente servire ad orientare efficacemente l'attività di ricerca internazionale finanziata da contributi pubblici. Preannuncia infine la presentazione di una proposta di parere favorevole che potrà tenere conto degli spunti derivanti dal dibattito odierno, al quale invita i colleghi di tutti i gruppi di contribuire.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime perplessità circa la possibile, parziale sovrapposizione tra la prima priorità, relativa al rilancio del progetto europeo, e l'ottava, incentrata sul ruolo dell'Europa e dell'Italia di fronte alle grandi sfide globali. Inoltre, esprime apprezzamento per la terza priorità, focalizzata sulle relazioni tra Italia e Africa, che risulta strettamente connessa con la settima, concernente una nuova strategia per le migrazioni internazionali. Riguardo alla quarta area prioritaria, propone di integrare il tema della crisi del multilateralismo con ulteriori approfondimenti sull'uso della forza militare nella competizione tra le nazioni. Relativamente alla sesta priorità, incentrata sulle comunità dei connazionali all'estero, suggerisce di introdurre il concetto, più volte ribadito dal collega Billi in sede di Comitato sugli italiani nel mondo, della diaspora come elemento essenziale per la promozione del Sistema-Italia su scala globale.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) esprime apprezzamento per le priorità tematiche relative al ruolo dell'Europa e dell'Italia di fronte alle grandi sfide globali e alla crisi del multilateralismo, correlata al ritorno della politica di potenza. Esprime, invece, profonde riserve circa l'inserimento del dialogo interreligioso e delle persecuzioni contro i cristiani nell'area tematica concernente il Mediterraneo allargato: a suo avviso, il fenomeno della persecuzione religiosa contro i cristiani ha una portata assai più vasta, coinvolgendo almeno duecentosessanta milioni di persone e riguardando tutte le aree del mondo nelle quali si manifesta l'integralismo islamico nonché i Paesi dove vige il comunismo di Stato, a partire dalla Cina. Ricordando che, secondo gli ultimi dati disponibili, circa 260 milioni di persone nel mondo non possono professare liberamente la propria fede, ribadisce che il tema della libertà religiosa andrebbe inquadrato nel contesto globale, essendo il pluralismo religioso presupposto imprescindibile per promuovere e consolidare il pluralismo politico.

Cristian ROMANIELLO, *relatore*, ringraziando i colleghi per i contributi costruttivi, si dichiara disponibile ad accogliere nella proposta di parere alcune delle loro sollecitazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Sulla pubblicità dei lavori	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	51
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	51
Sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	51
ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)	52
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il deputato Fioramonti ha cessato di far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione affari esteri, sull'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – *Cooperation agreement on partnership and development* (CAPD) – tra l'Unione europea e l'Afghanistan.

Osserva, innanzitutto, che l'accordo è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, nel quadro delle relazioni esterne dell'UE ed è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione a favore del futuro sviluppo di tale Paese. Esso, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, l'Accordo è in applicazione provvisoria dal 1° dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire e applicare una politica estera e di sicurezza comune. Analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, il CAPD stabilisce obiettivi e clausole politi-

che basati su valori comuni e condivisi. In particolare, l'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il rispetto dei principi democratici, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione. Per completezza di panorama, rammenta che l'Italia è coinvolta in Afghanistan dal 2001, da quando ha aderito alla campagna militare successiva all'attentato delle Torri gemelle dell'11 settembre. Tale campagna – come noto – si articola su tre missioni, la *Enduring Freedom*, la ISAF e – dal 2015 – la *Resolut Support*. La missione *Enduring Freedom* è cominciata con un impegno – per l'Italia – di più di 300 milioni di euro fino a tutto il 2002, per poi gradualmente esaurirsi nel 2006 e lasciare spazio alla ISAF e alla *Resolut Support*. La missione ISAF, iniziata nel 2002, ha raggiunto un picco di finanziamento per l'erario italiano nel 2011, con 809 milioni di euro autorizzati, per poi essere rimpiazzata – come accennato – dalla *Resolut Support* e gradualmente scendere a circa 160 milioni di euro nel 2019. Quanto agli uomini impegnati, la *Enduring Freedom* si è esaurita nel 2006 con 376 unità, mentre la serie storica per la missione ISAF ha visto un picco nel 2011 con 4.250 uomini per poi scendere rapidamente fino agli 800 uomini impegnati attualmente nella menzionata *Resolut Support*.

Nel rinviare per ulteriori dettagli alla documentazione del servizio Studi della Camera, sottolinea che questi dati sono utili per comprendere meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo che l'Italia andrebbe a ratificare. Rammenta anche che l'Afghanistan – orograficamente arcigno – ha circa 30 milioni di abitanti; è incastonato tra l'incandescente Iran e il Pakistan e resta uno snodo centrale per la via della Seta e oggetto di mire d'influenza della Cina. È stato efficacemente affermato al riguardo sulla rivista *Limes* che «l'Unione europea [nutre sia] il desiderio

di fare affari con la Cina [sia] quello di non subirne l'eccessiva penetrazione economica, specialmente in Europa centro-orientale, dove il denaro cinese è accolto più favorevolmente. Qui, Pechino sta sviluppando la rotta ferroviaria tra il porto greco del Pireo (controllato dalla Cosco) all'Europa occidentale, usando come perno l'Ungheria. [...] Bruxelles ha definito una nuova strategia per migliorare i collegamenti infrastrutturali tra Europa e Asia. Il meccanismo d'investimento dovrebbe essere sostenibile sul piano economico e dotato di regole più rigide. In sostanza, dovrebbe avere ciò che manca oggi alle nuove vie della seta». Questi rilievi – pur riferiti direttamente alla Cina – fanno capire una possibile *ratio* dell'Accordo stretto dall'UE anche con l'Afghanistan, specie per quel che riguarda l'articolo 48 che inerisce alla cooperazione regionale. Tali propositi dovranno fare i conti – nondimeno – con un esito del confronto militare con i talebani che non si prefigura agevole per la NATO. Sempre la rivista *Limes* ha osservato recentemente che le ingenti risorse – umane e finanziarie – spese in Afghanistan (e cui prima ho accennato) non devono andare perse in un conflitto che non sia vittorioso. Per ottenere questo risultato le aree del Paese sotto il controllo talebano devono essere ridotte.

L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli. Con il Titolo I (articoli 1-2), le Parti individuano la natura e il campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione al fine di: sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione; promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale; instaurare un dialogo sulle questioni politiche, compresa la protezione dei diritti umani; promuovere la cooperazione allo sviluppo con lo scopo di eliminare la povertà; sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio; migliorare il coordinamento tra le Parti per affrontare le sfide globali, promuovendo soluzioni multilaterali; pro-

muovere il dialogo e la cooperazione in un'ampia gamma di settori specifici. Le Parti confermano, altresì, la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (articoli 3-11), le Parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Viene esplicitata, all'articolo 8, la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale.

Con l'articolo 9 si arriva alla parte di più stretta competenza della nostra Commissione. Le parti infatti s'impegnano a rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. In particolare, oltre a ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, le Parti concordano nel ritenere che il pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi sul disarmo e sulla non proliferazione sia elemento essenziale dell'Accordo. La cooperazione in tale settore si tradurrà anche nell'impegno ad adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e la piena applicazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e a sviluppare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa. Infine, le Parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le società e si impegnano a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuarne i rischi.

Ai sensi dell'articolo 10 – inoltre – la cooperazione è prevista anche con riguardo all'osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere (SALW), riconoscendo

l'importanza di attuare controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale. Al riguardo, vale la pena ricordare che in Afghanistan, dall'invasione sovietica in poi – nel 1979 – e successivamente con la guerra ai talebani, si sono avuti circa 1 milione e mezzo di morti (secondo i dati di EMERGENCY); vi è una densissima presenza di armi, come denunciato in un rapporto dell'OXFAM già nel 2006. Il livello preoccupante di armi leggere in circolazione nel Paese era stata poi rilevata dall'ente di ricerca sul disarmo dell'ONU nel 2000, addirittura prima delle operazioni *Enduring Freedom* e ISAF. L'articolo 11, invece, riguarda la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la diffusione di ideologie estremiste e la radicalizzazione dei giovani.

Il Titolo III (articolo 12) riguarda la cooperazione nell'ambito dello sviluppo, mentre il Titolo IV (articoli 13-23) definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti. Il Titolo V (articoli 24-30) contiene disposizioni in tema di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Il Titolo VI (articoli 31-47) riguarda la cooperazione settoriale. Ai sensi delle disposizioni del Titolo VII (articolo 48), le Parti – come pure accennato sopra – riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica, la stabilità politica della regione e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate. Con il Titolo VIII (articolo 49) viene stabilita l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti al massimo livello possibile, al fine di garantire un buon funzionamento e la piena attuazione dell'accordo. Il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. L'Unione europea fornisce all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finan-

ziaria necessaria per attuare la cooperazione stabilita dall'accordo, mentre l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati. L'Accordo, che è valido per un periodo iniziale di dieci anni, verrà automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo. Conclude ricordando che il disegno di legge di ratifica, composto da quattro articoli, è stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 30 ottobre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, osserva che le relazioni politiche ed economiche tra l'Unione europea e l'Armenia risalgono alla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso. Nell'aprile del 1996, infatti, a Lussemburgo, venne siglato l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Armenia, dall'altra. A esso avrebbe dovuto fare seguito, nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea, la negoziazione di un Accordo di associazione cui, tuttavia, non si è giunti a seguito dell'adesione dell'Armenia, alla fine del 2013,

all'Unione economica euroasiatica (UEE). L'impegno dell'Unione europea a proseguire nel dialogo, laddove questo sia compatibile con gli impegni dell'Armenia nell'ambito dell'Unione euroasiatica, non è tuttavia venuto meno e, a partire dall'ottobre 2015, sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato globale, destinato a sostituire il vecchio accordo di cooperazione. Il 24 novembre 2017, a Bruxelles, a latere del V° Vertice del Partenariato orientale, si è così giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia, volto a definire la cornice giuridica e istituzionale della nuova cooperazione tra Armenia e Unione europea. L'Accordo, entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018, è costituito da un preambolo, 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli ed è il primo accordo che l'Unione europea ha firmato con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica.

Prima di soffermarsi sui contenuti del testo e nel sottolineare l'importanza e la delicatezza della questione armena, ricorda che il Parlamento europeo, nell'aprile 2015, in occasione del centenario, ha approvato una risoluzione che invitava la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, «aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno». Il 10 aprile dello scorso anno, l'Assemblea della Camera ha, a sua volta, approvato la mozione n. 1-00139 Formentini e altri, sottoscritta da quasi tutti i gruppi parlamentari, tramite la quale ha impegnato il Governo a «riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza internazionale». In quell'occasione è stato riaffermato che il Governo italiano «sostiene e incoraggia pienamente il percorso di riconciliazione tra il popolo armeno e il popolo turco, ritenendo che la strada maestra per affrontare una questione tanto controversa risieda nel dialogo tra le parti», concludendo con un incoraggiamento alla Turchia e all'Armenia «a intensificare e portare avanti gli sforzi volti a venire a patti con il passato, aprendo così la strada a

un'autentica riconciliazione tra i due popoli». Questa premessa è importante anche per spiegare l'articolo 8 dell'Accordo che impegna le Parti a intensificare gli sforzi per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza.

Ciò premesso, segnala che il Titolo I definisce gli obiettivi e i principi generali dell'Accordo e prevede l'impegno delle Parti a: rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione sulla base di valori comuni; consolidare il quadro per il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia; promuovere e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all'*acquis* dell'Unione europea; migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il rafforzamento del partenariato politico ed economico mediante una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea. Il Titolo II riguarda il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e della difesa (articoli 3-11). In particolare, l'articolo 3 stabilisce che le Parti si impegnano a: sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello

internazionale e regionale; rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e di gestione delle crisi, la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto; sviluppare e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa; realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica. L'articolo 5 prevede che sia intensificato il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.

Venendo agli aspetti di precipua competenza della Commissione difesa, evidenzia che, secondo quanto precisato nell'articolo 9, le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali e, pertanto, convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo. Tale disposizione costituisce, altresì, un elemento essenziale dell'Accordo. La cooperazione si tradurrà nell'impegno ad adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e la piena applicazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e a sviluppare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa. L'articolo 10 riguarda, invece, la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Infine, l'articolo 11 sancisce che le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo.

Il Titolo III riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza (articoli 12-21). Il Titolo IV tratta della Cooperazione economica (articoli 22-35). Il Titolo V (articoli 36-112) concerne le altre politiche di cooperazione. Il Titolo VI è relativo agli scambi e alle questioni commerciali (articoli 113-342) e rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro. Il Titolo VII tratta l'assistenza finanziaria e contiene disposizioni anti-frode e in materia di controllo (articoli 343-361). Infine, il Titolo VIII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 362-386). Quanto al disegno di legge del Governo, esso si compone di quattro articoli che recano le consuete clausole contenute nei disegni di legge di ratifica.

Conclude segnalando che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e si riserva di presentare una proposta di parere che, preannuncia sin da ora, sarà favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento rilevando che l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (*Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC*), tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016, è finalizzato a elevare a livello di partenariato rafforzato le relazioni bilaterali fra le Parti, creando una cornice

giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale. Osserva, quindi, che l'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni, è destinato a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007, e mira ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda. Esso, inoltre, rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea nelle regioni dell'Asia e dell'Oceania. Evidenzia, poi, che, in attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (articolo 58, paragrafo 2) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del Comitato misto.

Passando ai contenuti specifici dell'Accordo, composto di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli, segnala che il Titolo I – dedicato alle disposizioni generali (articoli da 1 a 4) – proclama la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto e l'impegno a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali, nonché a intensificare il dialogo nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Infine, osserva che il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dal PARC, mentre il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.

Con riguardo alle disposizioni di più immediato interesse della Commissione, che sono contenute nel Titolo II (articoli da 5 a 11) dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sottolinea l'importanza che le Parti attribuiscono al dialogo politico quale

strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali (articolo 5), nonché all'impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto (articolo 6). L'articolo 7 ribadisce l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza internazionali e, a tal fine, richiama l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012, che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea. L'articolo 8 disciplina la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori. Tale impegno prevede anche che venga mantenuto un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di tali armi, con sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Inoltre, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, stabilendo altresì che queste disposizioni costituiscano un elemento fondamentale dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons*) SALW, mentre l'articolo 11 disciplina la cooperazione nella lotta contro il terrorismo.

Passando al disegno di legge presentato dal Governo, rileva che esso si compone di 4 articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo, la clausola finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'entrata in vigore dell'Accordo. In conclusione, nel ricordare che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è prorogato al 15 giugno 2020.

(Così rimane stabilito).

Sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta sono state illustrate alcune proposte di modifica del documento conclusivo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) riferisce che il tempo intercorso ha permesso di raggiungere un accordo sulle ulteriori modifiche da apportare alle conclusioni del documento. Nel sottolineare, quindi, lo spirito di collaborazione con il quale si sono svolti i lavori della Commissione, auspica che il documento conclusivo così modificato possa essere votato da tutti i gruppi.

Giovanni RUSSO (M5S) ringrazia tutti i colleghi per l'impegno e la collaborazione assicurata nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Alberto PAGANI (PD) si unisce ai ringraziamenti e alle considerazioni dei colleghi sullo spirito che ha animato i lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo, nel testo da ultimo riformulato *(vedi allegato)*.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

La Commissione rinvia l'esame, già rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze armate.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Premessa

La Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 28 novembre 2018, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

L'esigenza di condurre l'indagine è scaturita sia dall'esigenza espressa dagli Stati Maggiori in Audizione ad inizio legislatura, che dalla persuasione che, a metà del percorso previsto dalla legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), per la prima volta dalla professionalizzazione delle Forze armate sono emersi chiari problemi nel reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).

Più in generale, il profilo del volontario a ferma prefissata non appare più attraente, in quanto, negli ultimi anni, non ha facilitato né il loro inserimento nella pubblica amministrazione, né in quei settori che richiedono specifiche professionalità attinenti alla sicurezza e alla difesa; a sfavore giocano anche i sacrifici che lo stile di vita militare comporta rispetto a quello civile.

Ciò, in parte, è dovuto anche all'assenza di uno sbocco professionale conseguente al venir meno dell'istituto della riserva assoluta, che prevedeva il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere delle Forze di polizia.

È apparso, pertanto, necessario avviare una disamina dei fattori che concorrono al reclutamento, che dovrebbe coniugare l'esigenza di disporre di personale giovane; di avere personale aggiuntivo da destinare a specifiche funzioni di sicurezza; di impiegare le risorse più anziane in un'ottica di impiego polifunzionale, senza dimenticare che in alcune Armi – come quella dell'Aeronautica e della Marina – l'esperienza del tecnico altamente qualificato finisce per andare perduta, a causa del blocco del *turnover* e dei tagli operati a seguito della razionalizzazione dello strumento militare.

Lo scopo dell'indagine era, dunque, di conseguire un quadro più chiaro dello stato del reclutamento nel nostro Paese, per poter successivamente individuare gli strumenti legislativi più adeguati all'esigenza di ciascuna Forza armata e all'efficienza dello strumento militare nel suo complesso, con una particolare attenzione alle risorse umane che ne costituiscono la forza e il nerbo.

Inoltre, l'indagine ha permesso di condurre un approfondimento delle problematiche legate al reclutamento del personale militare, acquisendo elementi conoscitivi analitici sugli esiti del reclutamento stesso, che hanno consentito di svolgere una valutazione sulle varie fasi in cui questo si articola. Di particolare interesse è risultata anche la ricostruzione dei flussi di reclutamento, che ha reso possibile tracciare la provenienza per regione di origine dei volontari di truppa e le successive sedi di prima assegnazione.

Nel corso dell'indagine sono stati ascoltati: il Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di squadra Pietro Luciano Ricca (16 gennaio 2019); i rappresentanti del COCER-Interforze (17 e 22 gennaio 2019); il Capo del I Reparto Affari giuridici ed economici del Personale dello stato maggiore dell'Esercito, Generale di brigata Gaetano Lunardo e il Capo di stato maggiore del Comando Scuole dell'Aeronautica militare, Generale di brigata aerea Paolo Tarantino (30 gennaio 2019); il Comandante della Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto, Contrammiraglio Enrico Giurelli e il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di brigata Marco Mochi (6 febbraio 2019); il Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli (17 aprile 2019); il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto – Personale del Comando generale della Guardia di finanza, Colonnello Vittorio Francavilla (17 aprile 2019); il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Alberto Rosso (18 aprile 2019); il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale di corpo d'armata Giovanni Nistri (7 maggio 2019); il Capo di stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli (8 maggio 2019); il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di corpo d'armata Salvatore Farina (14 maggio 2019); il Ministro della difesa, Elisabetta Trenta (15 maggio 2019); il Direttore del I Reparto Segretariato generale e Direzione nazionale degli armamenti, Dottor Giuseppe Quitadamo e il Capo III Ufficio del Segretariato generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dottoressa Paola Maja (5 giugno 2019); infine, in chiave internazionale, è stato acquisito anche il contributo dell'addetto per la difesa dell'Ambasciata di Francia in Italia, Contrammiraglio Bernard Abbo (3 luglio 2019).

Capitolo I

L'evoluzione dello strumento militare nazionale e lo stato attuale del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate

1.1 La progressiva trasformazione dello strumento militare: da sistema misto a modello professionale.

Nel corso degli ultimi venti anni, sono state approvate in Italia alcune fondamentali ed innovative riforme nel campo della Difesa, che

sono da porre in relazione ad altrettanto significativi mutamenti intervenuti nello scenario geo-politico mondiale. In particolare, si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi che, intervenendo in modo riduttivo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un modello di Forze armate basato sulla coscrizione obbligatoria, di circa 300.000 unità complessive annue, a modelli di 230.000/250.000 unità (D.lgs. n. 215 del 2001), successivamente ridotte a 190.000 unità, da conseguire entro il 2021, e poi a 150.000 unità, da conseguire entro il 2024 (legge n. 244 del 2012).

La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare – avviata con il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, attuativo della delega conferita con la legge 14 novembre 2000, n. 331 – si è realizzata, tuttavia, senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che è stata soltanto « sospesa » e continua a trovare attuazione in casi eccezionali. Pochi anni prima, la legge 20 ottobre 1999, n. 380 aveva introdotto in Italia il servizio militare femminile in forma volontaria.

Nel 2000, anno di approvazione della richiamata legge n. 331, le Forze armate italiane erano composte da un organico di circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva. Oltre agli ufficiali, l'85 per cento dei quali in servizio permanente, e ai sottufficiali, integralmente professionisti, vi era già, tra il personale di truppa, una consistente quota di volontari in servizio permanente (13.658 unità) o ferma breve (31.628 unità), figure professionali istituite dal decreto legislativo n. 196 del 1995, che aveva così determinato il passaggio a un modello misto.

1.2 L'introduzione della figura del volontario in ferma prefissata annuale e quadriennale.

La legge 23 agosto 2004, n. 226, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto la figura del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quella del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e quella del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP), prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

La ferma prefissata è strutturata su base modulare, annuale con possibilità di due proroghe di un anno ciascuno a domanda dell'interessato; quadriennale con possibilità di due proroghe biennali, sempre a domanda dell'interessato.

Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, in servizio permanente. Come precisato dal Capo di stato maggiore della difesa, Generale Vecciarelli, nel corso della sua audizione (17 aprile 2019), « questo passaggio è molto selettivo, posto che in media solo un volontario in ferma prefissata su cinque reclutati ogni anno riesce ad accedere al rapporto a tempo indeterminato; questo in ragione del limitato numero di posti disponibili ». In termini numerici, con riferimento alle esigenze del 2018 e al netto delle esigenze del Corpo delle

capitanerie di porto, su 10.000 posti a concorso per VFP1, soltanto 2.000 circa accedono successivamente alla ferma quadriennale e, quindi, al servizio permanente. Per il restante personale, l'attuale quadro normativo prevede appositi strumenti per il ricollocamento nel mercato del lavoro, tra i quali la riserva di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, che ad oggi, considerando la media delle assunzioni annue operate negli ultimi anni, consente di stabilizzare solo un ulteriore 30 per cento dei volontari in ferma prefissata.

1.3 La revisione in senso riduttivo dello strumento militare: la legge n. 244 del 2012.

La trasformazione in senso riduttivo dello strumento militare prevista dalla legge sulla professionalizzazione delle Forze armate è stata ulteriormente rafforzata, tra il 2011 e il 2012, anche a seguito dell'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso in maniera significativa sul bilancio della Difesa, i cui stanziamenti registravano un *trend* fortemente decrescente già dal 2005, peraltro in concomitanza con il processo di professionalizzazione delle Forze armate (e quindi correlati a maggiori costi per il personale) e con l'accresciuto impiego operativo. In particolare, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento che, pertanto, con il DPCM 11 gennaio 2013 sono stati riconfigurati nel modello a 170.000 unità (20.432 ufficiali, 57.764 sottufficiali e 91.804 volontari di truppa).


Successivamente, sul finire della XVI legislatura, è stata adottata la legge n. 244 del 2012, sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, nota anche come legge «Di Paola», volta a realizzare un'ulteriore revisione in senso riduttivo dello strumento militare, al fine di conseguire uno strumento militare più piccolo da un punto di vista numerico, ma più qualificato da un punto di vista della professionalità degli appartenenti alle Forze armate e maggiormente integrato sia al proprio interno, sia a livello europeo e internazionale.

Con la citata legge n. 244 del 2012 fu conferita al Governo un'ampia delega (attuata nella XVII Legislatura) volta alla revisione, in termini riduttivi: dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa; delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa. In termini concreti, tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega: una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della Difesa; una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze

armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa dalle 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell'esercizio e 25 per cento per quello dell'investimento.

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione, tra le diverse Forze armate, prevista dalla « legge Di Paola », con l'obiettivo a 150 mila unità, dal quale emerge che l'Esercito assorbe il 60 per cento dell'organico, mentre l'Aeronautica il 22 per cento e la Marina il 18 per cento.

**Ripartizione dotazioni organiche Forze armate
RIFORMA DI PAOLA**



[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]


Alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2012 i Marescialli risultavano in esubero di circa 31 mila unità; al contrario, risultava una grave carenza nella categoria dei Sergenti, pari a circa 20 mila unità, a fronte di una previsione di quasi 40 mila. Anche la Truppa risultava non equilibrata. I Volontari in servizio permanente, che avrebbero dovuto costituire la spina dorsale delle Forze Armate, risultavano circa un terzo in meno rispetto al numero prefissato. I Volontari in ferma prefissata (annuale e quadriennale), a fronte di un volume organico complessivo di 35 mila unità, risultavano in esubero di circa 12 mila unità.

Con il decreto legislativo n. 8 del 2014 è stato introdotto l'articolo 798-bis che definisce nel dettaglio le consistenze organiche: 18.300 ufficiali, 40.670 sottufficiali e 91.030 militari di truppa. Rimane, a livello di truppa, un'ossatura basata sul militare in servizio permanente (56.330 uomini in servizio permanente effettivo contro 34.700 a tempo determinato).

La tabella seguente evidenzia la ripartizione tra le diverse Forze armate e tra i diversi gradi:


	FORZE ARMATE	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA
Ufficiali	18.300	9.000	4.000	5.300
Sottufficiali	40.670	16.170	9.250	15.250
primi marescialli	4.650	1.500	1.350	1.800
marescialli	13.850	4.600	3.950	5.300
sergenti	22.170	10.070	3.950	8.150
Truppa volontari	91.030	64.230	13.550	13.250
in servizio permanente	56.330	41.330	7.950	7.050
in ferma prefissata	34.700	22.900	5.600	6.200
TOTALE	150.000	89.400	26.800	33.800

Con riferimento al grado delle Forze armate si segnala che la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe il 60 per cento dell'organico, mentre i sottufficiali il 27 per cento e gli ufficiali il 12 per cento, come evidenziato dal seguente grafico.




[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]

Più nel dettaglio, considerando che nell'ambito della categoria dei sottufficiali ci sono i primi marescialli, marescialli e sergenti e che nella categoria dei volontari ci sono quelli in servizio permanente e in ferma prefissata, il grafico sottostante ripartisce ulteriormente:



[Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare]

Ciò premesso, rispetto a tali obiettivi le consistenze di personale militare al 31 dicembre 2018 ammontano a circa 169.855 unità (nel totale non sono computati gli allievi delle accademie, quelli delle scuole marescialli e infine quelli delle scuole militari), rispettivamente, ripartiti tra ufficiali (13 per cento), marescialli (30 per cento), sergenti (9 per cento) e graduati e truppa (48 per cento), come si evince dal grafico seguente:




[Fonte: elaborazione dati Allegato E D.P.P. 2019-2021]

Pertanto, dalla tabella sottostante emergono i seguenti scostamenti percentuali tra gli attuali contingenti e quelli previsti al 2024



In termini numerici, il grafico seguente mette in relazione il numero del personale militare negli anni 2017, 2018 e le previsioni per il triennio 2019-2021 e quello da raggiungere nel 2024:



[Fonte: elaborazione dati articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare. All. E, DPP 2018-2020 e DPP 2019-2021]

Capitolo II

Un reclutamento non più attraente: i correttivi apportati dagli stati maggiore di Forza armata e le cause alla base del fenomeno della riduzione degli incorporamenti.

2.1. La mancata presentazione degli aspiranti ai Centri di selezione.

L'indagine conoscitiva condotta ha evidenziato l'interesse prioritario della Difesa a garantire una possibilità concreta di inserimento nel

mondo del lavoro a tutti i giovani che servono il Paese in uniforme. Tuttavia, negli ultimi anni, i dati riferiti all'alimentazione delle carriere iniziali nelle Forze armate hanno presentato alcune criticità che hanno riguardato, in particolare, i volontari in ferma prefissata, soprattutto dell'Esercito. Si è assistito, infatti, a una sensibile riduzione della capacità del sistema dei reclutamenti di rispondere alle esigenze di alimentazione della Difesa, sia in termini quantitativi, sia dal punto di vista qualitativo.

Il Direttore generale per il personale militare, Ammiraglio Pietro Luciano Ricca, ha presentato un dettagliato quadro statistico della situazione relativa al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, rilevando come negli ultimi anni si sia registrato un *trend* negativo negli arruolamenti di personale volontario, che non ha consentito di centrare pienamente gli obiettivi di reclutamento. Si tratta di un *trend* che, come è stato evidenziato anche dal Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, è apparso in graduale peggioramento e desta preoccupazione sia in termini quantitativi, per il raggiungimento del numero degli arruolamenti pianificati, sia in termini qualitativi, per il rischio di non poter disporre di un congruo bacino di candidati per operare un'adeguata selezione del personale.

Il calo dei volontari che si è registrato a partire dal 2013 ha rappresentato un fatto inedito per la Difesa, anche in considerazione delle dimensioni che ha assunto. Dall'esame dei dati forniti relativi al complesso delle Forze armate, è emerso che dal 2013, a fronte di un numero pressoché costante di domande presentate per la partecipazione ai concorsi VFP1, si assiste a un aumento della mancata presentazione degli aspiranti presso i centri di selezione che, nel 2017, ha raggiunto la percentuale del 59 per cento dei convocati. In particolare, nel 2016, a fronte di circa 10.000 posti a concorso, sono risultati idonei al termine delle attività selettive 8.184 concorrenti, dei quali solo 7.390 sono stati incorporati, ovvero 2.609 unità in meno rispetto alle esigenze. Tale tendenza è stata sostanzialmente confermata nel 2017, con 8.406 incorporati, a fronte di 10.780 posti a concorso, e 9.741 idonei, ovvero 2.374 unità in meno. Anche per l'anno 2018 la tendenza è confermata con circa 2.900 unità in meno.

Analizzando i dati in maniera disaggregata, risulta che la differenza ha interessato principalmente l'Esercito, dove il fenomeno delle mancate presentazioni si è attestato gradualmente da circa il 20 per cento di mancate presentazioni nel 2013 a circa il 63 per cento nel 2018, situazione che ha anche toccato la punta del 65 per cento nel 2017. Tuttavia, il problema sussiste, sia pure in misura limitata, anche per le altre due Forze armate.

L'indagine conoscitiva si è soffermata innanzitutto sulle cause del fenomeno della mancata presentazione agli accertamenti selettivi. Una prima motivazione è stata individuata nella modalità di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione. È stato, infatti, osservato che la facilità del « clic » a volte fa sì che tale scelta derivi dalla pulsione di un momento, che poi viene meno da un'analisi successiva, manifestandosi con la mancata presentazione alla prima prova. Un'altra causa di defezione alle prove selettive concorsuali è da imputare ai costi elevati che le famiglie devono sostenere per gli esami

clinici e gli accertamenti sanitari, nonché agli oneri di natura logistica connessi con le spese di trasporto di andata e ritorno per i centri selezione e con quelle destinate al vitto e alloggio nella sede degli esami. Altre motivazioni possono essere individuate nell'effetto deterrente dei commenti rilasciati sui *social* dai candidati che hanno partecipato a precedenti concorsi nelle Forze armate, che descrivono le prove concorsuali e la vita del VFP1 come molto difficili.

2.2. *Le cause della perdita di capacità attrattiva del reclutamento.*

L'indagine conoscitiva ha svolto una ricognizione sulle cause che hanno determinato una minore attrattività della carriera militare, cercando di individuare le possibili soluzioni alle criticità che hanno impedito di raggiungere numericamente i reclutamenti previsti dalle necessità di alimentazione dei ruoli delle Forze armate.

Nella sua audizione, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Salvatore Farina, ha evidenziato come, da un punto di vista qualitativo, la nostra società stia vivendo un mutamento dei modelli educativi, che comporta una certa difficoltà dei giovani a confrontarsi con l'autorità e ad adattarsi a uno stile di vita più rigoroso e più disciplinato. A tal proposito, è stato segnalato l'acuirsi negli ultimi anni del fenomeno del personale che, arruolato e affluito nel reggimento e addestramento volontari, presenta le proprie dimissioni nei primi quindici giorni di corso, senza avvenimenti particolari, venendo di fatto prosciolto senza ulteriori obblighi di ferma. Dall'analisi dei questionari a cui sono stati sottoposti i dimissionari emerge che le ragioni principali degli abbandoni siano da ascrivere alla difficoltà di abituarsi ai nuovi ritmi di vita, agli orari di servizio, alla lontananza dagli affetti, all'impatto con le regole militari e al disagio legato alla mancanza di tutte le comodità.

Ma la principale causa della perdita dell'attrattività del reclutamento sembra essere individuabile nel venir meno delle certezze in termini di prospettive di carriera, limitate non solo dall'abolizione del cosiddetto « patentino », ma anche dalla riduzione generale delle dotazioni organiche per tutte le categorie, dettata dalla legge di revisione in senso riduttivo dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), nonché a un trattamento economico di base che, sebbene dignitoso, non risulta sufficientemente stimolante e, verosimilmente, tenderà ad esserlo ancora meno in futuro.

Secondo quanto riferito dal Direttore generale per il personale militare, Ammiraglio Pietro Luciano Ricca, un importante aspetto che ha influenzato la perdita di *appeal* per la professione nelle carriere iniziali può essere ricondotto alle varianti normative apportate dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, che hanno modificato le percentuali di riserva dei posti per l'assunzione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a favore del personale che ha effettuato il servizio quale VFP1 e VFP4 nelle Forze armate. Questa riserva era assoluta fino al 31 dicembre 2015 ed è stata progressivamente diminuita nel triennio successivo. Oggi, infatti, le Forze di polizia possono reclutare parte di personale direttamente dalla vita civile.

È stato infatti sottolineato che, negli ultimi anni, le possibilità di trovare stabilizzazione all'interno del comparto difesa e sicurezza si sono ridotte e le certezze legate alla sicurezza del mantenimento del posto di lavoro e all'aspettativa di un lavoro stimolante e gratificante, sono venute meno. Peraltro, nel 2016 non solo è venuta meno la riserva assoluta dei posti nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia, ma è stato anche istituito il servizio civile volontario per tutti i cittadini con età compresa tra 18 e 28 anni, prevedendo un impegno settimanale complessivo di 25 ore e una remunerazione di circa 435 euro netti al mese e titolo di merito nei concorsi della pubblica amministrazione.

Il Generale di brigata Gaetano Lunardo, Capo del I Reparto affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito, ha osservato nella sua audizione che, a fronte degli attuali bandi di concorso – che consentono il passaggio nel ruolo dei VFP4 per soli 1.200 VFP1 all'anno, a fronte dei circa 1.600 previsti nel 2010, e nel ruolo dei volontari in servizio permanente di circa 1.000 VFP4 all'anno, a fronte dei circa 3.350 previsti sempre nel 2010 – oggi i volontari che non riescono ad avere accesso al ruolo dei VFP4, non possono più contare né sulla riserva assoluta dei posti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, né sull'effettiva riserva dei posti prevista per legge nei concorsi delle altre amministrazioni pubbliche dello Stato.

Anche per quanto riguarda la Marina militare è stato evidenziato che le cause all'origine della mancata copertura dei posti a concorso per il 2017 sono principalmente collegabili alla bassa affluenza a selezione dei candidati convocati, sui quali può aver influito anche il concorso per le Forze di polizia del 2016, e all'incremento delle aliquote dei concorrenti giudicati non idonei. In particolare, il Comandante della Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto, Contrammiraglio Enrico Giurelli, ha rilevato che nel concorso 2016, oltre alla ripresa dei concorsi delle Forze di polizia, è stato impiegato per la prima volta il nuovo sistema di selezione attitudinale, che escludeva la misura dell'altezza introducendo, al posto di questa, la bioimpedenziometria corporea (la misura della conducibilità corporea). Tale nuovo sistema di selezione comporta, normalmente, un 15 per cento di non idoneità, a fronte di un 2 per cento della vecchia misura delle altezze. L'analisi dei dati del concorso per l'anno 2018 evidenzia, invece, il pieno raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari, essendo arrivati a immettere 1.968 volontari in luogo dei 1.920 previsti dal bando, e 110 giovani idonei della Marina militare sono transitati, come idonei vincitori, nei ranghi dell'Esercito rendendo possibile, per la prima volta, lo scivolo previsto dalla legge dei concorrenti idonei non vincitori in una Forza armata in un'altra Forza armata.

Infine, per quanto riguarda l'Aeronautica militare, atteso che non si sono registrate carenze nei reclutamenti, è stato rilevato come i fattori favorevoli all'immissione dei VFP1 potrebbero essere individuati nelle spese ridotte, in quanto l'Arma fornisce vitto e alloggio, mentre quelli sfavorevoli nell'eccessivo costo da sostenere per gli esami clinici, ai quali vanno aggiunti i costi che si devono sostenere per lo spostamento e il raggiungimento delle sedi concorsuali. Per

quanto riguarda, invece, i VFP4, incide positivamente il fatto che in caso di idoneità c'è la quasi certezza di permanenza nella Forza armata attraverso il transito in servizio permanente, mentre rappresentano un impedimento le maggiori spese, considerato che l'Aeronautica militare fornisce ai candidati il solo vitto meridiano gratuito, mentre l'alloggio è a carico del candidato.

Per rendere maggiormente appetibile la professione militare e le carriere iniziali appare, dunque, necessario rivedere l'attuale quadro normativo, adottando misure idonee a favorire la valorizzazione, nonché la rivitalizzazione dei ruoli del personale reclutato nelle carriere iniziali delle Forze armate e dell'Esercito.

2.3. I correttivi adottati dagli stati maggiori di Forza armata.

Come sottolineato dal Direttore generale di PERSOMIL, nel 2018, a seguito della richiesta formulata dallo stato maggiore dell'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare, soddisfatte le proprie esigenze di reclutamento e sempre con il consenso dell'interessato, hanno espresso l'assenso all'incorporazione nell'unità dell'Esercito dei candidati risultati idonei non vincitori nelle rispettive procedure di reclutamento. Si tratta, comunque, di numeri ridotti che hanno soddisfatto una parte veramente marginale dell'esigenza dell'Esercito.

Per cercare di ridurre il fenomeno della mancata presentazione, gli stati maggiori di Forza armata hanno cercato di procedere verso una marcata armonizzazione delle attività selettive fra le tre Forze armate, al fine di favorire una riduzione dei costi a carico dei concorrenti. Pertanto, in un'ottica di semplificazione e armonizzazione tra le Forze armate dei bandi di reclutamento per i volontari in ferma prefissata di un anno, è stato introdotto in via sperimentale per l'anno 2019, per tutti i concorsi VFP delle Forze armate, il protocollo sanitario unico, consistente nell'elenco omogeneo della documentazione che i candidati devono esibire per la partecipazione ai concorsi in tutte le Forze armate, fissandone chiaramente i termini di validità. Questo ha consentito l'adozione della certificazione sanitaria unica, consistente in un'attestazione, rilasciata al candidato risultato idoneo alle prove selettive fisiche, che può essere utilizzata, entro un anno dal rilascio, in tutti gli altri concorsi delle Forze armate, senza necessità di dover produrre ulteriore documentazione sanitaria.

Con riguardo al Corpo della Guardia di finanza, il Capo Ufficio reclutamento e addestramento del Comando generale, Colonnello Vittorio Francavilla, ha sottolineato come la Guardia di finanza, mediante un recente *restyling* del portale Internet (Concorsi on line) dedicato alla gestione dell'intera procedura selettiva e raggiungibile anche in versione mobile, sia stata la prima Forza di polizia a dare attuazione a uno dei punti principali dell'Agenda digitale italiana, consentendo già nel 2016 la presentazione della domanda di partecipazione mediante il sistema di identificazione digitale della pubblica amministrazione (SPID). Sempre per incrementare l'*appeal* per i propri concorsi, la Guardia di finanza ha previsto sia la possibilità per il candidato di richiedere, compatibilmente con i tempi tecnici di svolgimento della procedura stessa, differimenti delle date delle prove

(salvo che la prova si svolga in un solo giorno o che sia irripetibile come le prove scritte) sia la possibilità di recuperi delle prove di efficienza fisica, nel caso in cui durante l'esecuzione degli esercizi il candidato dovesse infortunarsi.

Con riguardo all'Arma dei Carabinieri, nella sua audizione del 7 maggio 2019, il Comandante generale, Generale di Corpo d'armata Giovanni Nistri, ha sottolineato che la necessità di pervenire ad un rapido abbassamento dell'età media del personale costituisce per l'Arma un obiettivo funzionale irrinunciabile. Ciò in ragione non solo del collegamento tra requisito fisico ed efficienza operativa, ma anche per le maggiori difficoltà nell'impiego e nella mobilità del personale connesse con il progredire dell'età e con le responsabilità familiari che ad essa naturalmente si accompagnano. L'elevatissima qualità complessiva dei Volontari rappresenta per l'Arma una risorsa preziosa che, in questi anni, ha fornito molteplici prove di capacità operative e di valore sia in contesti nazionali sia in teatri operativi esteri. Il Comandante generale ha quindi evidenziato che il meccanismo della riserva dei posti, così come concepito, lascia a casa candidati « civili » molto preparati ed egualmente motivati, garantendo il transito nell'Arma anche a Volontari inclusi in « code di graduatoria » e la cui « idoneità viene in definitiva dichiarata senza un adeguato vaglio selettivo del parametro culturale. Per tali motivi – ha concluso il Generale Nistri – appare congruo subordinare il superamento dell'*iter* concorsuale a un'idoneità complessiva del candidato che, in linea con la più recente giurisprudenza, si fondi non solo sulla verifica, già attualmente prevista, dell'idoneità fisica, attitudinale e sanitaria, ma che sia accertata anche con riferimento al parametro culturale, richiedendo il conseguimento di un punteggio minimo nelle prove scritte di « cultura generale ».

Ulteriori utili correttivi sono stati ipotizzati nel corso di alcune interlocuzioni informali con lo stato maggiore dell'Esercito. In particolare, il Generale Nistri ha richiamato: la riduzione dell'età massima dei Volontari, e analogamente dei « civili », per la partecipazione ai concorsi nell'Arma dagli attuali 28-26 anni a 23 o 24 anni, così da allineare il parametro anagrafico degli arruolati indipendentemente dal bacino di provenienza; la manifestazione dell'intendimento a un futuro impiego nell'Arma sin dalla selezione per la Forza armata di « primo arruolamento » in modo da poter intercettare, già in questa fase, le motivazioni più genuine e le attitudini più funzionali alle esigenze dell'Istituzione; infine, la partecipazione del fascicolo attitudinale degli aspiranti al successivo arruolamento nell'Arma, così da poter effettuare una prima ricognizione dei relativi profili ed apprezzare, all'atto del successivo *iter* concorsuale, l'evoluzione dei processi cognitivi e comportamentali, degli aspetti valoriali e relazionali, dei tratti della personalità e delle capacità di gestione dell'emo-tività.

Tuttavia, i risultati di tali interventi correttivi non sono stati in linea con le aspettative e, pertanto, lo stato maggiore della Difesa ha avviato un'indagine sociologica volta a capire nel dettaglio le ragioni di questa disaffezione. I risultati della ricerca – resi noti nel mese di agosto 2019 – hanno permesso al Ministero della Difesa di definire in maniera più aderente la politica dei reclutamenti e una mirata

strategia comunicativa, pur nella consapevolezza che sussistono numerose variabili in gioco, come ad esempio le politiche sociali e le offerte di lavoro nelle aree di residenza, che possono cambiare in breve tempo lo scenario di riferimento.

2.4. *L'esperienza francese.*

Al fine di acquisire anche un contributo in chiave comparata, la Commissione ha deliberato di svolgere l'audizione dell'addetto per la difesa dell'Ambasciata di Francia in Italia, Contrammiraglio Bernard Abbo. Egli si è soffermato, in particolare, sugli elementi che rendono difficile il reclutamento, prima di tutto, quelli esterni alle Forze armate, tra cui la fortissima concorrenza col settore privato, soprattutto nei mestieri ad alto valore (come il nucleare, le trasmissioni, la sanità, le acquisizioni, il *cyber* e così via) e nei mestieri di sicurezza (Polizia, Gendarmeria e tutte le società private di sicurezza, che prendono una parte del vivaio del reclutamento). È stato, quindi, evidenziato che l'assoluta priorità del Ministro della difesa e del Capo di stato maggiore delle Forze armate, è la fidelizzazione, ossia mantenere in servizio chi entra nelle Forze armate. Uno sforzo particolare è stato profuso nell'ambito di una politica di *marketing* esterno, per promuovere quella che viene chiamata la marca Marina, Esercito, Aeronautica. Si è poi cercato di rendere il reclutamento più sicuro, anzitutto diversificando l'offerta di reclutamento per aumentare l'attrattività. Circa i due terzi dei militari francesi prestano servizio avendo un contratto, quindi, non sono militari di carriera che rimangono in servizio fino alla fine del percorso lavorativo. Infine, nel 2009 è stato creato un sistema, che si chiama difesa mobilità (*défense mobilité*), che si occupa di gestire il flusso dei 20.000 militari che escono dal sistema ogni anno per pensione, per seconda carriera o altro. L'agenzia per la riconversione della Difesa, di cui fa parte questo sistema difesa mobilità, vede passare ogni anno quasi il 70 per cento della gente che esce dal sistema. Sono state create *partnership* con enti specializzati nelle risorse umane nel settore privato e anche nella pubblica amministrazione ci sono posti riservati per chi esce dal sistema militare.

Capitolo III

I rimedi

3. 1 *Le soluzioni proposte dagli auditi.*

Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha osservato che per molti anni si è pensato che il principale elemento di motivazione potesse essere costituito da crescenti incentivi economici. I fatti hanno smentito questa convinzione. Se è vero che al personale militare, a tutti i livelli, deve essere riconosciuta una retribuzione adeguata alle legittime aspettative di ciascuno e, soprattutto, in grado di garantire quella libertà di pensiero che solo la libertà dal bisogno può

assicurare, si deve sottolineare che la richiesta più pressante che proviene da parte delle Forze armate in questi ultimi anni riguarda la possibilità di crescita professionale, sia per quanto riguarda le mansioni assegnate, sia con riferimento al grado attribuito. Pertanto, come evidenziato dallo stesso Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, diventa sempre più importante aprire alla possibilità di transitare da una categoria all'altra, consentendo sia al graduato, sia al sottufficiale di poter accedere alle categorie superiori. In questo modo si potrà garantire la soddisfazione delle legittime e motivate aspettative di ciascuno, nella convinzione che un militare soddisfatto è sicuramente il più efficace strumento di incentivazione e promozione del reclutamento verso l'esterno.

Come sottolineato dal Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il calo di attrattività per i ruoli iniziali delle Forze armate evidenzia che il servizio in ferma prefissata introdotto dal modello professionale deve trovare un solido sostegno in adeguate forme di incentivazione, prima tra tutte quella di essere presupposto necessario per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, come è avvenuto dal 2005 al 2015. Tra le soluzioni che sono state proposte per incrementare l'attrattività del reclutamento si è, infatti, registrata una convergenza delle tre Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) con riguardo alla necessità di reintrodurre la riserva assoluta a favore dei volontari in ferma prefissata, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, ad ordinamento sia militare sia civile, consentendo così a queste di disporre di personale che abbia già dato prova del proprio valore e della propria motivazione. La Guardia di Finanza e l'Arma dei carabinieri hanno avanzato, invece, qualche riserva.

Ciò premesso, come evidenziato dal Ministro della difesa, Elisabetta Trenta, l'attuale modello di reclutamento per Esercito, Marina e Aeronautica è strutturato prevedendo *step* successivi e decrescenti di precarietà anche se gli stati maggiori di Forza armata hanno dato ampie rassicurazioni che il piano dei passaggi in servizio permanente elaborato per il corrente anno consentirà di stabilizzare tutto il personale meritevole, la soluzione al problema del mancato arruolamento di tutta la forza necessaria debba essere di natura strutturale, arrivando a superare completamente il precariato nelle Forze armate. Al vertice politico del dicastero è parso, quindi, necessario approfondire la proposta avanzata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Salvatore Farina, che ha ipotizzato l'introduzione di un volontario in ferma pluriennale, il cui percorso preveda una prima ferma triennale e la successiva possibilità, per i più meritevoli, di accedere, previo superamento di un concorso, a un'ulteriore ferma di altri 3 anni, arrivando complessivamente a 6 anni, al termine dei quali il passaggio in servizio avverrebbe in maniera pressoché automatica. A favore di coloro che dovessero, invece, maturare la volontà di lasciare la professione militare prima del passaggio in servizio permanente dovrà essere assicurata la possibilità di crearsi un bagaglio di conoscenze e competenze spendibili anche nel mondo privato e, quindi, appetibili anche sul mercato del lavoro civile.

In particolare, il Generale Salvatore Farina ha sottolineato che l'Esercito punta a realizzare un nuovo modello di reclutamento, volto

a conseguire il duplice obiettivo di ringiovanire parte dello strumento militare e colmare la carenza di organico in atto, dal momento che risulta ormai ineludibile investire su una nuova figura di volontario in grado di garantire contemporaneamente un maggiore *appeal* basato sulle concrete possibilità di progressione nel comparto difesa e sicurezza o di effettiva ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche dello Stato o nel settore privato, nonché un adeguato ritorno per la Forza armata in termini di capacità operativa spendibile per un periodo di impiego del singolo più lungo.

La prima ipotesi del nuovo modello di reclutamento è volta al superamento della figura del VFP1 e del VFP4 mediante l'introduzione di un volontario in ferma pluriennale il cui percorso preveda una prima ferma di tre anni e la successiva possibilità per 1.700 di loro (non più 1.200 come adesso) di passare e accedere, previo superamento di un concorso interno, a un'ulteriore ferma di tre anni, per complessivi 6 anni, al termine dei quali il servizio permanente avverrebbe in maniera automatica.

La seconda ipotesi è un modulo di reclutamento teorico all'anno che, anziché essere di 8.000 unità, viene ridotto a circa 6.000 unità all'anno. Raffrontando il modulo di ingresso con l'aspettativa di entrare in servizio permanente, avremmo gli 8.000 contro i 1.200 di prima a fronte degli attuali proposti, 6.000, in rapporto ai 1.700.

In sintesi, con l'ipotesi in esame, il nuovo VFP3/6 dell'Esercito avrebbe: un indice percentuale di stabilizzazione nei ruoli del servizio permanente del comparto difesa di circa il 30 per cento (uno su tre) a fronte dell'attuale 13 per cento (uno su otto); una possibilità di transitare nel comparto sicurezza del 20 per cento, a fronte dell'attuale 14 per cento; un periodo predeterminato fisso in ferma prefissata di soli sei anni, a fronte di quello attualmente in atto di durata variabile dai cinque agli undici anni, con delle incertezze che portano l'individuo ad arrivare anche a undici anni di servizio senza avere nessuna possibilità di sbocco lavorativo.

Per il restante personale non stabilizzato nel comparto difesa e sicurezza, verosimilmente in possesso di un'età media non superiore ai 23 anni, sarebbero previsti un premio di congedo, ovvero *bonus* scolastici, e percorsi formativi ad hoc, mirati a certificare competenze e professionalità utili per l'effettivo ricollocamento in altre amministrazioni pubbliche dello Stato o nel mondo del lavoro nel settore privato.

Inoltre, per conferire maggiore dignità e riconoscimento al ruolo più impegnativo richiesto ai nuovi VFP3/6, si potrebbe prevederne l'allineamento al trattamento economico attualmente previsto per i VFP4, passando da uno stipendio base netto alla mano di circa 1.000 euro a circa 1.250 euro.

Secondo i calcoli effettuati dallo stato maggiore dell'Esercito, questo nuovo modello comporterebbe un costo complessivo medio annuo, per il solo periodo transitorio, di approssimativamente 10-15 anni, di circa 80 milioni di euro. Questa sarebbe una spesa aggiuntiva rispetto all'attuale modello, senza considerare le significative economie che ci sono derivanti da minori costi per la selezione e per l'addestramento. Molto sinteticamente, anziché ripetere l'addestramento continuativo ogni anno, l'Esercito lo farebbe per meno per-

sonale, e quindi ci sarebbe un risparmio notevole. I costi iniziali del nuovo modello afferenti al periodo di transizione andranno ad azzerarsi nel medio e lungo termine, ove si consolideranno per contro le economie realizzate sia nella selezione sia nell'addestramento.

Infine, per continuare a salvaguardare l'aspetto motivazionale, che è alla base di uno strumento militare efficace, si sta valutando di ampliare al massimo le riserve dei posti già previsti nei concorsi e titoli ed esami per il transito nei ruoli e categorie sovraordinate a quelle delle carriere iniziali, cioè nell'ambito dell'Esercito.

Pertanto, il nuovo modello delineato garantirebbe: una maggiore certezza di sviluppo di carriera nel comparto difesa e sicurezza, grazie a una percentuale di transito nei ruoli in servizio permanente pari a circa il 50 per cento dei giovani VFP3, mentre oggi la possibilità per i VFP1 è solo del 27 per cento per l'Esercito; un periodo di ferma prefissata, che si ritiene comunque imprescindibile in termini formativi, esperienziali e valoriali, per svolgere la professione del soldato, che di fatto verrebbe quasi dimezzato (solo sei anni rispetto alla durata attuale che, invece, arriva fino a undici anni); un'esigenza dimezzata (da 6.000 a 3.000 unità all'anno) in termini di ricollocamento, dato la cui importanza è di tutta evidenza.

3. 2 Le iniziative adottate per favorire il ricollocamento dei volontari non transitati in servizio permanente.

Al fine di accompagnare i volontari congedati verso il mondo del lavoro offrendo loro, sulla base del principio della ricerca attiva di lavoro, un *kit* di strumenti in termini di orientamento professionale, formazione, valorizzazione delle competenze acquisite durante la vita militare, visibilità alle aziende, invio *curricula*, fruizione del beneficio della riserva nei concorsi e relativa consulenza, in modo da poterne elevare il grado di impiego, nell'ambito del Segretariato Generale della Difesa, è stato costituito l'Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito, composta di 19 articolazioni territoriali funzionalmente dipendenti dall'Ufficio centrale.

L'illustrazione dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio è stata fornita dal dottor Giuseppe Quitadamo, Direttore del I Reparto Segretariato generale e Direzione nazionale degli armamenti, che ha sottolineato come la struttura centrale, oggi composta di solo 16 unità, sia stata nel tempo oggetto di numerosi interventi di *spending-review*, in controtendenza rispetto all'ampliamento degli obiettivi e al riconoscimento della loro valenza strategica, per di più a fronte di un contesto economico congiunturale assai problematico.

Il dottor Quitadamo si è soffermato sul progetto interforze denominato «Sbocchi occupazionali», il I Reparto del quale è coordinatore nazionale, evidenziando che i volontari si iscrivono a questo sia a congedo avvenuto, sia quando sono ancora in servizio su base volontaria. Si tratta di giovani appartenenti alle Forze armate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, seppur per un periodo di tempo limitato coincidente con la ferma, hanno sperimentato la realtà della vita militare, ne hanno condiviso i valori fondanti,

e hanno sviluppato competenze trasversali oltre che alcune capacità tecniche e che, non essendo transitati nel servizio permanente effettivo (SPE), si accingono ad entrare nel mondo del lavoro civile con un *gap* di uno o più anni rispetto ai loro coetanei. Con l'iscrizione al progetto, il volontario viene preso in carico dalla sezione territoriale competente per servizio o residenza ed è gestito all'interno del sistema informativo Lavoro-Difesa (SILDifesa) che del progetto della struttura costituisce l'architettura portante. L'adesione al progetto e al Sistema Informativo Lavoro Difesa immette il volontario nel circuito di sostegno che si declina in una serie di interventi sulla persona e di attività che spaziano dal servizio di orientamento professionale, alla formazione, all'affidamento a selezione. Risultati significativi sono stati ottenuti attraverso convenzioni con il mondo della *security* che guarda con grande interesse alle competenze e alle professionalità acquisite durante la ferma.

Il dottor Quitadamo ha sottolineato che, oggi, sono presenti in banca dati circa 5.700 *curricula* di volontari aderenti al progetto tra volontari in servizio, prossimi al congedo, e volontari già congedati che rappresentano più della metà degli iscritti. In particolare, con riferimento agli iscritti nell'ultimo triennio, l'Ufficio ha orientato 4.775 volontari; ne ha avviati a formazione 778; 293 sono stati assunti nella pubblica amministrazione con riserva di posti.

Tuttavia, nonostante i significativi risultati, è stata avvertita la necessità di un rafforzamento dell'impianto esistente a livello legislativo, strutturale, professionale ed economico, anche al fine di uniformare la struttura oggi esistente agli standard previsti a livello nazionale per tutti gli organismi operanti nel settore e di renderla minimamente somigliante alle omologhe strutture europee caratterizzate da una capillarità territoriale e una consistenza di risorse proporzionate all'utenza da gestire.

Un'altra ragione che ha spinto a richiedere il rafforzamento della struttura è riconducibile all'abolizione, dal 1° gennaio 2016, della riserva assoluta per le carriere iniziali delle Forze di polizia. Il dottor Quitadamo ha sottolineato che, a fronte dell'indebolimento di tale misura, occorre puntare, come possibile e non facile alternativa, sul mercato del lavoro privato nei settori di forte osmosi tra mondo militare e società civile e, quindi, sul robusto coinvolgimento delle industrie della Difesa, come ad esempio avviene in altre nazioni (Spagna, Inghilterra e Francia) che hanno un rapporto molto più stretto con le industrie che lavorano per la Difesa. Pertanto, nella perdurante assenza di qualsiasi tipo di agevolazione diretta o indiretta per le imprese che assumono volontari congedati, occorre puntare sull'ampliamento delle competenze e sulla valorizzazione delle stesse in ottica duale, sulla formazione e sulla sperimentazione di nuove modalità di apprendimento *on the job*, sul riconoscimento delle competenze in settori contigui a quelli militari ovvero di attività o figure ancora non regolamentate quali il settore della difesa delle infrastrutture nazionale critiche all'estero analogamente a quanto è avvenuto sul versante della pirateria marittima. In una parola, occorre puntare sul coinvolgimento attivo di tutti gli operatori del settore al fine di generare processi virtuosi di sistema stimolando altresì una riflessione da parte di tutti gli interlocutori istituzionali che operano a vario titolo e a vari livelli nel mercato del lavoro.

Il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale Farina, ha invece prospettato la possibilità di istituire – a similitudine di quanto avviene nelle altre Forze armate dei principali Paesi esteri (Francia, Germania e Regno Unito) – un'agenzia nazionale per il ricollocamento, con sportelli presenti presso tutte le unità delle Forze armate. Tale agenzia sarebbe deputata a gestire in favore del personale interessato sia la fase di transizione incentrata sulla preparazione finale mirata al reinserimento nel mondo del lavoro, sia la concreta acquisizione di un nuovo impiego. Nello stesso tempo sarebbe auspicabile l'implementazione delle misure a favore del personale congedato al fine di favorirne il ricollocamento attraverso benefici fiscali per le aziende che li assumono, nonché la stipula di convenzioni operative con società che si occupano di sicurezza, ovvero l'impiego risultato più gradito tra i volontari in ferma prefissata in caso di congedo, nella considerazione che la Forza armata offre personale dotato di un'esperienza immediatamente spendibile. Al riguardo, è stato evidenziato che occorrerebbe implementare il decreto ministeriale del Ministero dell'interno recante l'individuazione dei requisiti minimi professionali di formazione delle guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rendendo il servizio prestato nelle Forze armate quale *condicio sine qua non* per poter svolgere le funzioni di addetto alla sicurezza guardia particolare giurata.

CONCLUSIONI

L'attuale modello di reclutamento del personale volontario di truppa delle Forze armate risale al 2000, quando, con la scelta di sospendere la coscrizione obbligatoria, si è passati a uno strumento militare composto interamente da professionisti.

L'adesione a tale modello, nel soddisfare un'esigenza di operatività, ha determinato alcuni significativi aspetti critici, tra i quali l'innalzamento dell'età media di tutto il personale della Difesa e la necessità di ricollocamento professionale dei volontari al termine del periodo di ferma, cui si collega l'esigenza per loro di una più ampia e concreta gamma di sbocchi lavorativi.

A conferma di quanto accennato nelle motivazioni a premessa dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, dai dati e dalle riflessioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché dalle soluzioni proposte in particolare dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, alla base di uno strumento militare efficace vi è certamente la necessità di salvaguardare l'aspetto motivazionale che è alla base delle scelte di ciascun individuo.

Taluni passaggi delle audizioni si sono soffermati maggiormente sulla mancata certezza circa il futuro professionale o ad una mancata corrispondenza tra la realtà e le aspettative economiche dei candidati senza valutare che tali elementi sono, auspicabilmente, da intendersi solo successivi alle legittime aspirazioni, alle attitudini personali, alla propensione individuale oltre che al riconoscimento di taluni valori fondanti dell'etica e della disciplina militare.

Si reputa necessario individuare un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate funzionale e idoneo non solo a contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare professionale con le legittime aspettative di carriera, di formazione e di stabilità professionale dei volontari ma in grado di valorizzare l'aspetto motivazionale.

Per quanto concerne il reclutamento nella sua fase iniziale, si auspica che siano istituiti centri di reclutamento in misura omogenea per macro aree sul territorio nazionale, in modo da rendere più semplice e meno oneroso il loro raggiungimento da parte dei candidati al ruolo di volontari in ferma prefissata; per le stesse ragioni si ritiene utile che i costi da affrontare per gli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, a volte elevati per i candidati che li devono sostenere, siano ripartiti con l'Amministrazione competente, anche sulla base di accordi con il Ministero della salute.

Appare inoltre congruo subordinare il superamento dell'*iter* concorsuale a una valutazione dell'idoneità complessiva del candidato che, in conformità alla più recente giurisprudenza, si fondi non solo sulla verifica dell'idoneità fisica, già attualmente prevista, sul piano attitudinale e sanitario, ma anche su accertamenti riferiti al parametro culturale, richiedendo il conseguimento di un punteggio minimo nelle prove scritte di cultura generale: si tratta di un requisito sempre più essenziale tanto per i candidati all'arruolamento provenienti dai volontari, quanto per i civili, per sostenere con profitto sia l'impegnativa formazione specialistica, sia i successivi percorsi di qualificazione necessari per l'impiego nei sempre più numerosi incarichi caratterizzati da elevato contenuto tecnico.

Si sottolinea inoltre la necessità di superare l'attuale modello basato su VFP1 e VFP4 in quanto si ritiene necessario consentire la realizzazione di un periodo iniziale finalizzato ad acquisire le capacità militari e la formazione tecnica, che siano riconosciute anche sul mercato del lavoro al di fuori dell'ambito militare. A tal fine si ritiene utile immaginare un sistema di formazione, per quanto concerne la sola formazione tecnica, che preveda accordi tra le Regioni e il MIUR (oggi MUR) in modo da acquisire, durante la ferma volontaria, qualifiche professionali e specialistiche riconosciute anche in ambito civile.

Il MUR può inoltre ricoprire un ruolo fondamentale, dal momento che garantisce il sostegno a tutti i momenti di scelta dei giovani studenti, nell'includere nel modello di orientamento formativo l'eventualità di una carriera militare, in tutte le sue forme.

Ripercorrendo la strada già tracciata e le ipotesi di soluzione indicate nel corso delle differenti audizioni, alcune di queste sono certamente valutabili e percorribili. Il superamento in via prioritaria del VFP1 e successivamente del VFP4 mira ad una soluzione di maggiore stabilità sia dal punto di vista esperienziale che formativa trasformando la scelta, su base triennale, in una soluzione più consapevole.

Nel mutare del percorso, della leva obbligatoria alla professionalizzazione delle Forze armate, l'arruolamento come VFP1 ha rappresentato, come fu per il servizio di leva, un'occasione per un primo

approccio alla vita militare lasciando un bagaglio di competenze non indifferente e che per formazione consente di essere pronti ad affrontare sia la carriera militare che una professione civile.

L'auspicata riduzione dell'età media del personale e, analogamente, dell'età massima dei volontari e dei civili per la partecipazione ai concorsi per il nuovo modello di ferma auspicato, potrebbe inoltre aiutare il passaggio agli altri comparti della pubblica amministrazione, in particolare quelli della sicurezza e degli enti locali.

Si ritiene importante agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, semplificando le procedure amministrative per l'immissione nei ruoli e prevedendo adeguate riserve di posti in tutti i concorsi interni e pubblici per i ruoli dei sergenti e dei marescialli, estendendo così una misura oggi già contemplata dal codice dell'ordinamento militare.

Si ritiene utile conservare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi banditi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà che il mercato del lavoro incontra nel garantire opportunità occupazionali, la Commissione difesa conviene che si debba offrire una reale possibilità di impiego ai volontari congedati che, per qualsiasi motivo, non proseguano le esperienze di servizio né presso la Forza armata di primo arruolamento né nell'Arma dei Carabinieri o nelle altre Forze di polizia: le competenze – anche di carattere trasversale – e le capacità tecniche acquisite negli anni del servizio in armi consentirebbero, infatti, ai volontari di essere proficuamente impiegati tra le fila del personale civile del Ministero della Difesa oltre che nell'ampia gamma di opportunità lavorative collegate agli ambiti professionali della sicurezza e della protezione civile, certamente prossimi all'esperienza maturata, nell'ancor più ampio ventaglio di professioni qualificanti anche nel settore privato e riconducibili alla funzione di incaricato di pubblico servizio, come le guardie particolari giurate, rendendo il servizio prestato nelle Forze armate quale *condicio sine* qua non per svolgere le funzioni di addetto alla sicurezza guardia particolare giurata.

Si ricorda inoltre che le Forze armate sono ordinariamente impegnate anche in attività, quali, ad esempio, il soccorso in mare e in montagna, i trasporti sanitari d'urgenza, la meteorologia e climatologia, l'assistenza al volo e alla navigazione civile, la difesa cibernetica, la bonifica del territorio da residui bellici, la cartografia e l'idro-oceanografia, la difesa nucleare, chimica, biologica, cui corrispondono competenze trasversali di sicuro interesse per il mercato del lavoro, non solo nel settore pubblico, ma anche nel privato, cui potrebbero essere riconosciute concrete misure premiali di ordine fiscale, finalizzate proprio al ricollocamento dei volontari, adattando, ad esempio, le misure già in vigore al fine di agevolare l'occupazione giovanile.

In tal senso, si devono prevedere iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio e il collocamento preferenziale anche nel mondo del lavoro privato, attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private e la previsione di misure agevolative, anche di carattere fiscale, che favoriscano l'assunzione da parte di tali imprese.

In conclusione, si auspica la predisposizione di un testo normativo organico sulla materia, prendendo spunto dalle proposte di legge già depositate, che individui un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate che sia funzionale sia alle esigenze di operatività dello strumento militare, sia alle legittime aspettative di carriera, di formazione e di concreto riconoscimento della professionalità dei volontari stessi e che tutti questi elementi e spunti raccolti possano contribuire alla fattiva realizzazione di un nuovo modello professionale basato sulla scelta di una forte motivazione valoriale di cui le Forze armate sono sempre state espressione anche nella società contemporanea.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	74
Sull'ordine dei lavori	74
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) ..	75
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	80
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	76
AVVERTENZA	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che entra a fare parte della Commissione bilancio il deputato Lorenzo FIORAMONTI, del gruppo Misto.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) preannunzia che i componenti del

gruppo della Lega non parteciperanno ai lavori odierni della Commissione, in segno di protesta nei confronti dell'ennesimo ritardo tenuto dal rappresentante del Governo rispetto all'orario prestabilito della convocazione, rimarcando come un simile, deprecabile comportamento denoti una totale mancanza di riguardo verso l'organo parlamentare nel suo complesso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI tiene a precisare che il ritardo è dipeso dal compimento delle verifiche istruttorie, la cui ultimazione è avvenuta proprio in questi minuti nel corridoio antistante la sala della Commissione, in ordine ai provvedimenti sui quali la Commissione bilancio è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'indirizzo dell'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), nell'esprimere rammarico per la decisione assunta dai

colleghi del gruppo della Lega, ritiene sarebbe tuttavia opportuno, alla luce di tale circostanza, che la Commissione si limitasse oggi all'esame dei soli provvedimenti in sede consultiva per i quali è chiamata a deliberare il parere all'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel registrare le motivazioni espresse dall'onorevole Bellachioma in ordine alla mancata partecipazione dei componenti del gruppo della Lega ai lavori odierni della Commissione, conviene con la proposta formulata dal deputato Melilli, avvertendo che pertanto i restanti punti all'ordine del giorno non saranno oggetto di trattazione. Evidenza inoltre l'esigenza che i rappresentanti del Governo chiamati a presenziare ai lavori della Commissione assicurino, quanto più possibile, il puntuale rispetto degli orari stabiliti in convocazione, ferma restando comunque la possibilità di chiedere, in caso di necessità, una breve sospensione dei lavori al fine di compiere eventuali ulteriori attività istruttorie.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, nel premettere che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme sulla prescrizione e considerato che il provvedimento medesimo sopprime disposizioni alle quali non erano stati ascritti effetti finanziari. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative trasmesse, avendo carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), nella quale sono evidenziati diversi profili di criticità dal punto di vista finanziario e da cui emerge la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento che consenta di superare le criticità stesse.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, nel concordare con la richiesta di relazione tecnica formulata dalla rappresentante del Governo, auspica che la stessa possa essere trasmessa in tempi ragione-

volmente brevi, considerato che il provvedimento risulta già calendarizzato per il seguito della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 1524 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dell'assenza del relatore, onorevole Fassina, e considerato che il provvedimento risulta già calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione, designa quale nuovo relatore l'onorevole Melilli.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Avverte che quest'ultimo – rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 19 novembre 2019 – contiene, oltre agli emendamenti che recepiscono le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere favorevole approvato dalla Commissione stessa nella predetta seduta, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma

4-bis, del Regolamento, le nuove proposte emendative Dori 3.191, Aprile 3.190, Dori 3.193, Bisa 4.190, Tateo 4.191, Emanuela Rossini 4.192 e Dori 6.190.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bisa 4.190, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, nei casi in cui il Tribunale per i minorenni dispone l'attivazione di un percorso di mediazione ovvero lo svolgimento di un progetto di intervento educativo, sia sempre assicurata la presenza di un avvocato, difensore di fiducia, provvedendo al relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze, in una misura pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, e del Ministero della giustizia, in una misura pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2020. Rileva che, stante l'attuale formulazione della proposta emendativa, la copertura dalla medesima apprestata risulta pertanto insufficiente in relazione agli oneri a regime che si verificano negli anni successivi al 2020;

Tateo 4.191, che prevede, tra l'altro, la soppressione della disposizione di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, ai sensi della quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, restano comunque a carico dei genitori ovvero, in mancanza di questi ultimi, degli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consenta, con ciò comportando oneri privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Aprile 3.190, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, prevede l'istituzione presso il

Ministero dell'istruzione – anziché presso la Presidenza del Consiglio, come disposto a legislazione vigente – di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, stabilendo che ai suddetti partecipanti non sia corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Dori 6.190, che reca una autorizzazione di spesa complessivamente pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da destinare in parte alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'istruzione di proprie piattaforme di formazione e di monitoraggio, in parte alla erogazione di moduli di formazione specifici volti a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente, provvedendo al predetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative Dori 3.191 e 3.193 ed Emanuela Rossini 4.192 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bisa 4.190, Tateo 4.191 e Dori 6.190,

in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Aprile 3.190, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini seguenti, in maniera tale da assicurarne l'invarianza finanziaria: « *al capoverso lettera a-bis), dopo le parole:* è istituito *aggiungere le seguenti:*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Emanuela Rossini 4.192, a condizione che la copertura degli oneri da esso derivanti sia imputata al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anziché all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia. Esprime, inoltre, un parere di nulla osta sugli emendamenti Dori 3.191 e 3.193.

Fa infine presente che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Spena 8.03 – sul quale nella seduta del 19 novembre 2019 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso un parere contrario – il Governo ritiene ora, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti, di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta, a condizione che venga riformulato nel senso di precisare che la rilevazione statistica sugli atti di bullismo ivi prevista in capo all'ISTAT abbia luogo con cadenza « triennale », anziché con cadenza « annuale », come attualmente stabilito nel testo. Segnala infatti che tale nuova valutazione positiva, per quanto subordinata all'accoglimento della predetta condizione, deriva dal fatto che l'ISTAT ha già affrontato, nel 2014, il tema del bullismo nell'ambito della rilevazione « Aspetti della vita quotidiana » e che in tale quadro, anche in considerazione delle caratteristiche e dell'evoluzione del fenomeno emerse da questa prima esperienza, il predetto ente ha assicurato di poter svolgere, nell'ambito del proprio sistema di indagini e delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una rilevazione sul tema proposto con cadenza pluriennale.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'articolo aggiuntivo 8.03 ed esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.190 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al capoverso lettera a-bis), dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.192 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

alla parte consequenziale, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del capoverso medesimo con le seguenti: del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 8.03 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

al comma 2, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.190, 4.191 e 6.190, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.03 espresso nella seduta del 19 novembre 2019 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e abb.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».
Atto n. 137.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmo-

sfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.

Atto n. 139.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Atto n. 140.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Atto n. 141.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VII

12 8 GEN, 2020

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Economia

Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 17032/2020
Rif. Prot. Entrata Nr 261004/2019

SEDE

OGGETTO: A.C. 24 e abbinati Modifiche al codice della strada – Testo unificato – Relazione tecnica

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa per le vie brevi da codesto Ufficio per le valutazioni di competenza.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2)

L'introduzione del comma 9-ter all'articolo 7 del codice della strada pone l'obbligo a carico dei Comuni di delimitare le zone scolastiche, stabilendo che gli stessi "adottano con ordinanza misure applicabili almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, quali: a) la fissazione di un limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h; b) la disciplina di zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento; c) la disciplina di aree pedonali."

La disposizione non contempla quindi una facoltà come invece afferma la relazione tecnica sostenendone la conseguente assenza di oneri. Né può ritenersi idonea copertura i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni derivanti dalle nuove disposizione ivi previsti, data l'incertezza delle stesse.

La disposizione, pertanto, non può avere ulteriore corso nei suoi attuali termini.

Analoghe considerazioni valgono per il successivo punto 3) che modificando il comma 10 dell'articolo 7 del codice, prevede che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali.

Articolo 1, comma 4, lettera a)

In ordine alla capacità degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile di provvedere, entro 20 giorni dalla richiesta, al collaudo degli adattamenti utilizzati dai soggetti con minorazioni anatomiche o funzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la relazione si limita a ribadire la neutralità finanziaria senza fornire informazioni di dettaglio.

A tal riguardo, è necessario che la relazione tecnica riporti, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, *“l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione.”*, indicando i capitoli di bilancio su cui graverebbero le predette spese.

Articolo 2, comma 1, lettera f)

La disposizione prevede l'obbligo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza dal 2024. In merito la relazione tecnica conferma l'onerosità della disposizione e stima l'onere complessivo i2,5 milioni di euro.

Stante l'assenza della relativa copertura finanziaria la previsione non può avere corso nei suoi attuali termini.

Articolo 2, comma 3

Il comma 3 concerne le nuove campagne informative per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale - finalizzate ad informare l'utenza sul divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni. Sul punto la relazione tecnica si limita ad assicurare che gli oneri derivanti dalle relative iniziative saranno coperti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ribadisce la necessità che la relazione tecnica riporti, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, *“l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione.”*, indicando i capitoli di bilancio su cui graverebbero le predette spese.

Articolo 3, comma 1, lettera h)

Modifica l'articolo 175 comma 2, lettera a) del codice della strada consentendo la circolazione anche ai motocicli di cilindrata 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico, e alle motocarrozze elettriche con la stessa potenza.

In relazione tecnica viene specificato che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, la disposizione è suscettibile di determinare nuove entrate per le finanze pubbliche. In merito si evidenzia che l'affermazione non appare corretta e pertanto deve essere espunta dalla relazione in quanto la gestione della rete autostradale è stata data in concessione a società private.

Articolo 5, comma 1 lett. m)

Modifica l'articolo 180, comma 8 del codice relativo all'obbligo di presentazione dei documenti di circolazione e di guida prevedendo la verifica telematica del possesso dei documenti da parte dell'organo accertatore.

Con decreto dei Ministri competenti sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.

In proposito, la relazione tecnica precisa che la disposizione necessita di copertura finanziaria atteso che i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.

Articolo 5, comma 1, lettera t), numero 4)

Con l'introduzione del comma 5-ter si pone in capo agli organi accertatori delle violazioni al codice della strada l'obbligo della trasmissione in via telematica dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate l'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

La relazione si limita ad affermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito occorre che la stessa venga integrata evidenziando i fabbisogni connessi all'attività e l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle

disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione con l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui graverebbero le eventuali spese.

Articolo 7, commi 1 e 2

Il comma 1 modifica l'articolo 60 del CdS, introducendo nella categoria dei veicoli d'epoca anche i ciclomotori e le macchine agricole.

Il comma 2 prevede che siano classificate di interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Le predette disposizioni, pertanto ampliano il novero dei veicoli d'epoca.

In merito la relazione tecnica specifica che le predette disposizioni sembrano suscettibili di originare minori entrate per la finanza pubblica, considerato che l'inclusione di altri soggetti nei veicoli atipici *“porterà a un minor gettito derivante dalla tassa automobilistica di proprietà”*. Nulla viene detto relativamente alla quantificazione del maggior onere.

Stante l'assenza di quantificazione dell'onere e dell'individuazione della relativa copertura finanziaria le disposizioni in esame non possono avere corso nei loro attuali termini.

Articolo 7, commi 3 e 4

Il comma 3 estende l'esenzione totale dalla tassa automobilistica (in luogo dell'esenzione al 50%), a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento nella categoria in questione. Gli oneri complessivi derivanti dal riconoscimento dell'esenzione totale sono quantificati in 4,1 milioni di euro. Ai maggiori oneri, quantificati in euro 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Relativamente a tali disposizioni la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto della norma.

Con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si ribadisce parere contrario in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.

Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.

Fermo quanto sopra, si conferma, inoltre, la necessità che vengano forniti in relazione tecnica dati ed elementi di valutazione in merito alla stima degli effetti onerosi derivanti alle disposizioni in esame, sia in relazione all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione introdotta all'ultima legge di bilancio sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti.

Articolo 8

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio dei veicoli adibiti a soccorso nonché dei veicoli che svolgono una funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso.


La relazione tecnica non fornisce nessun dato ed elemento di valutazione per la verifica della stima dell'onere indicata dal comma 4, limitandosi ad evidenziare che per *“quanto riguarda i veicoli dei servizi dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché dei veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale, ad oggi questi risultano pari a 24.048 (dati del CED...), esclusi quelli con targa DPC”*.

Occorre, pertanto, acquisire elementi aggiuntivi che consentano di verificare la corretta quantificazione dell'onere stimato

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 80.000 euro per l'anno 2019 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime parere contrario in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.

Si evidenzia, in ogni caso, che il disegno di legge non reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze è chia-

mata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda le norme del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'attenzione dei colleghi sull'articolo 1, che reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie, anche fiscali.

Il comma 8 del medesimo articolo proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 6-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici. La disposizione estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.

Il comma 2 del medesimo articolo estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga di un anno (quindi a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui (e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).

L'articolo 12, al comma 1, proroga, per l'anno 2020, il contributo già riconosciuto per l'anno 2019 per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo (cosiddetto *ecobonus*) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati « Euro zero ».

Al comma 4, si stabilisce che le disposizioni introdotte dall'articolo 55-*bis* del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020.

Ricorda che il richiamato articolo 55-*bis* introduce modifiche al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole. In particolare la norma stabilisce che non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto (anche di diversa tipologia), i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

Nella relazione illustrativa il Governo rappresenta che la riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli introdotta dall'articolo 55-*bis* necessita di nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze e, preso atto che il processo di vendita delle polizze assicurative nei suoi vari canali – presso gli intermediari o agenti e su internet – avviene in modalità totalmente informatizzata, si rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze. A tal fine, il comma in esame dispone lo slittamento al 16 febbraio 2020 dell'entrata in vigore della nuova disciplina della cosiddetta Rc auto familiare.

Osserva che, ai fini della applicazione delle nuove norme in materia di attribuzione della classe di merito, emerge una differenza temporale tra la data di entrata in vigore della legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, del citato decreto-legge n. 124 (25 dicembre 2019), che riforma la disciplina della Rc auto familiare,

e la data di entrata in vigore del decreto in esame (31 dicembre 2019) che ne dispone il rinvio.

L'articolo 14 rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell'Unione europea). All'onere finanziario derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43, che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge.

Il comma 1 dell'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria, rinviando a tal fine ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o alle modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziare sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

L'articolo 34, infine, sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 142.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 gennaio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato con l'illustrazione da parte del relatore Trano dei contenuti dello schema di decreto legislativo e che, nella medesima seduta, il relatore ha preannunciato il proprio orientamento favorevole.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	88
DL n. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL n. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, nel preannunciare che presenterà la sua proposta di parere al termine del dibattito, chiede alla presidenza se sia possibile rinviare la deliberazione ad altra seduta, in modo da aver il tempo di valutare le diverse istanze.

Valentina APREA (FI), nel dichiarare il giudizio complessivamente negativo del gruppo di Forza Italia sul decreto-legge, osserva che esso interviene su un ventaglio di materie troppo ampio e disomogeneo: pubbliche amministrazioni, giustizia, infrastrutture e trasporti, agricoltura; e persino su materie di competenza dei ministri della difesa e degli affari esteri. Contiene norme di proroga dell'efficacia di alcune leggi in scadenza e norme di differimento di termini di entrata in vigore di altre, oltre a misure che al Governo non è stato possibile introdurre nella legge di bilancio 2020, per i limiti di contenuto di questo strumento, e che adesso, per accontentare parti della maggioranza, sono state infilate nel decreto in esame. A suo avviso il contenuto del provvedimento è troppo di-

sorganico ed eterogeneo, ed è in contrasto con i presupposti costituzionali previsti per l'adozione dei decreti-legge. È del parere che ci si trovi di fronte all'ennesimo provvedimento *omnibus* privo dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza, recante misure per le quali sarebbero stati più opportuni interventi legislativi ordinari, anche per rispetto della funzione legislativa del Parlamento. A suo avviso, alcuni interventi rispondono in modo evidente – più che a esigenze indifferibili ed urgenti – a valutazioni di altra natura, anche di tipo politico. Segnala, in particolare, l'articolo 11, comma 1, che prevede la proroga del finanziamento di 10 milioni di euro in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Ritiene che anche il Capo II del provvedimento – in quanto recante disposizioni in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, di natura meramente ordinamentale – non sia rispondente alla *ratio* tradizionale di questo periodico decreto-legge, che è quella di disporre proroghe di termini. Segnala, anche, le disposizioni dell'articolo 35, reputate dal suo gruppo particolarmente critiche, che intervengono in materia di concessioni autostradali, prevedendo – in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione – la possibilità per ANAS Spa di assumere la gestione delle medesime, nonché di svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Ritiene che tali disposizioni derogino sia ai principi generali sia alle previsioni specifiche in materia di concessioni, consentendo a un soggetto già gestore di strade

ed autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settore, di acquisire, senza procedura di evidenza pubblica, a condizioni di vantaggio e senza equo indennizzo, i progetti del concessionario uscente, in palese violazione degli articoli 42 e 43 della Costituzione. Dopo aver fatto quindi cenno alla presenza, nel decreto-legge, di altre misure utili, a suo avviso, soprattutto ad assecondare clientele politiche della maggioranza, conclude sottolineando che restano invece ancora irrisolte troppe questioni importanti, anche nei settori di competenza della Commissione Cultura, le quali sono oggetto di emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che si augura siano accolti nel testo del decreto in esame.

Federico MOLLICONE (FDI) esprime perplessità sul contenuto del decreto-legge, rimarcandone il carattere di « decreto *omnibus* », privo di omogeneità e specificità. Aggiunge di non condividere i criteri – a suo parere arbitrari – che hanno indotto i presidenti delle Commissioni I e V a dichiarare l'inammissibilità di molti emendamenti presentati dalla sua parte politica. Auspicando che nel parere che la VII Commissione delibererà possano essere comprese condizioni intese a chiedere alle Commissioni di merito di recepire i contenuti delle più significative proposte emendative presentate dal suo gruppo, specialmente quelle in materia di teatri di rilevante interesse culturale, si riserva di esprimere la propria dichiarazione di voto dopo aver preso visione della proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore di disporre di più tempo, e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Leo Autelitano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (nomina n. 42) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Nomina n. 42 (*Seguito esame e rinvio*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Nomina n. 42 (*Seguito esame e conclusione – parere favorevole*) 91

AVVERTENZA 93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 gennaio 2020.

Audizione dell'avvocato Leo Autelitano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (nomina n. 42).

L'audizione si è svolta dalle 13.50 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Nomina n. 42.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviato nella seduta del 16 gennaio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, evidenzia come, nel corso dell'audizione del candidato presidente dell'ente parco nazionale dell'Aspromonte testé svoltasi, sia stata ripetutamente avanzata dai gruppi di opposizione la proposta di rinvio della votazione sulla proposta di nomina, al fine di farla precedere dall'audizione della neoeletta presidente della regione Calabria, onorevole Santelli. Nel ricordare che tale questione è oggetto anche di due lettere inviate alla presidenza nei giorni scorsi, ritiene opportuno che si

svolga un breve dibattito volto ad acquisire l'orientamento della Commissione in ordine al prosieguo dell'esame.

Chiara BRAGA (PD) chiede alla presidenza se intenda consentire in data odierna l'esame del punto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, precisa che in data odierna scade il termine e pertanto ha convocato la Commissione al fine di consentire l'espressione tempestiva del parere. A fronte di una richiesta di proroga, ritiene opportuno affrontare il tema in sede di ufficio di presidenza. Se, a seguito del confronto in quella sede, o, eventualmente, a seguito di una votazione in sede plenaria, si decidesse di non prorogare il termine, si riserva di convocare la seduta nel corso della giornata per procedere all'espressione del parere.

Paolo TRANCASSINI (FDI) giudicando opportuna la convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza, non può non stigmatizzare il comportamento delle forze di maggioranza che di fatto non hanno consentito al candidato presidente dell'Ente parco dell'Aspromonte di rispondere alle domande da lui poste nel corso dell'audizione, che pertanto non ritiene essere stata correttamente conclusa.

Michele CASINO (FI) si appella alla sensibilità di chi, nella Commissione, è chiamato a dare una risposta ragionata e ponderata rispetto all'elezione del presidente dell'Ente parco dell'Aspromonte. Osserva, infatti, che lo slittamento del voto di qualche giorno, sufficiente a permettere alla neoletta governatrice della regione di esprimersi al riguardo, non pregiudica l'attività di un ente privo del presidente già da tempo. Nella convinzione che la maggioranza recepisca tale richiesta, auspica che non si pervenga ad una votazione in data odierna e in caso contrario richiama la maggioranza all'uso della ragione piuttosto che a quello della forza.

Erica MAZZETTI (FI) condivide l'opportunità che si svolga una riunione dell'ufficio di presidenza per decidere le modalità di prosieguo dei lavori della Commissione. Osserva, inoltre, che nel corso dell'audizione è stato depositato dal candidato presidente un corposo documento che a suo giudizio è opportuno approfondire prima di procedere al voto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che verrà convocata sulla base degli esiti dell'ufficio di presidenza.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 gennaio 2020.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 19.20.

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Nomina n. 42.

(Seguito esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviato nella seduta odierna.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che in data odierna la Commissione ha svolto l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013 e che sulla proposta di

nomina il relatore, onorevole D'Ippolito, ha espresso parere favorevole.

Vincenza LABRIOLA (FI) preannuncia che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione del presidente dell'ente Parco dell'Aspromonte, considerandola una forzatura. Ricorda, infatti, come le forze di maggioranza non abbiano consentito lo scorso 16 gennaio che si votasse la proposta di buon senso avanzata dai gruppi di opposizione di invitare preliminarmente in audizione la neo eletta presidente della regione Calabria, solo perché in quella seduta i numeri giocavano a loro sfavore. Esprime sorpresa anche rispetto alle modalità di svolgimento dell'audizione del candidato presidente, che ha consegnato una relazione che non è stato possibile leggere, in quanto la seduta è stata bruscamente interrotta.

Ricorda inoltre che sono stati espressi dubbi anche da parte di alcuni colleghi di maggioranza, non ostili ad una eventuale proroga. Fa presente che il Presidente Fico, pur destinatario di una richiesta da parte del proprio gruppo in ordine al rinvio della votazione del presidente dell'ente Parco dell'Aspromonte, non ha ritenuto di esprimersi. Ritiene che questo comportamento generi una crepa profonda nel rapporto tra maggioranza e opposizione, la cui prima conseguenza è l'abbandono da parte del suo gruppo dei lavori della Commissione.

Sottolinea, inoltre, l'assenza del rappresentante del Governo malgrado la delicatezza della situazione. Senza voler esprimere giudizi sulla persona, osserva che il candidato proposto presenta anche esperienze di carattere politico e invita pertanto la maggioranza a venire incontro alla richiesta delle opposizioni, anche per non tradire lo spirito di condivisione con la quale la Commissione ha sempre operato sui temi ambientali.

Giudica imbarazzante che il governatore uscente della regione Calabria abbia proceduto ad una nomina nell'imminenza della fine del suo incarico e che non si dia la possibilità alla neo eletta governatrice di interloquire con il Ministro per valutare i

requisiti del candidato proposto. Ritiene che vadano ribaltate sull'attuale maggioranza le accuse rivolte oggi dal collega Stumpo secondo cui l'iniziativa del gruppo sarebbe motivata dalla volontà della presidente Santelli di mettere il cappello su tale nomina.

Nicola STUMPO (LEU) precisa che non era assolutamente sua intenzione affermare che la presidente della regione Calabria neoeletta, alla quale rinnova gli auguri di buon lavoro, si volesse interessare della nomina in esame, ma che il comportamento dei colleghi delle opposizioni sembrava motivato da tale intendimento.

Erica MAZZETTI (FI) fa presente al collega Stumpo, che non ha partecipato alle precedenti sedute concernenti la proposta di nomina, che le opposizioni avevano avanzato già da diversi giorni la richiesta che venisse audito il nuovo governatore della Calabria prima di procedere alla votazione del candidato presidente dell'ente Parco dell'Aspromonte.

Ribadisce che il proprio gruppo non è interessato alle poltrone e che la richiesta avanzata è di buon senso, visto che la legge prevede un'intesa con il presidente della regione che si presume dover essere quello in carica e non quello uscente.

Ribadisce pertanto la richiesta di una proroga, chiedendo al riguardo alla maggioranza maggiore responsabilità.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione, dichiarandosi contraria al metodo utilizzato. Ribadisce l'opportunità che la neo eletta governatrice della regione Calabria venga audita per acquisire il suo gradimento rispetto al candidato proposto, come previsto dalla legge, per assicurare una previa collaborazione tra i due soggetti coinvolti. Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza anche riguardo alla richiesta di una proroga di dieci giorni, cui si può rispondere soltanto non partecipando ai lavori della Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia come la indisponibilità delle forze di maggioranza a comprendere le innegabili e fondate ragioni espresse a sostegno di un rinvio di questa votazione rappresenti un precedente disdicevole, che segnerà i toni della dialettica tra gli schieramenti in Commissione.

Desidera rimarcare come la stessa audizione odierna del candidato si sia svolta in maniera confusa e irregolare. Non solo, per effetto dell'atteggiamento dei colleghi di maggioranza, non ha potuto esercitare alcun sindacato né sulle competenze professionali né sulle esperienze politiche indicate nel *curriculum* del candidato. Ma addirittura non ha potuto ascoltare nemmeno le risposte alle sue domande, avendo il candidato preferito rifugiarsi in proverbi che, a suo avviso, non sono rispettosi del ruolo del Parlamento e non giustificano il tempo e le risorse impiegate per quest'attività parlamentare.

Conclusivamente, dichiara che anche il gruppo di Fratelli d'Italia abbandonerà i lavori della Commissione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte:

Presenti	27
Votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 42).

Hanno preso parte alla votazione: Ben-
dinelli, Braga, Buratti, Cillis (in sostitu-
zione di Alberto Manca), Daga, Deiana, Del
Basso De Caro, D'Ippolito, Federico, Ilaria
Fontana, Frailis (in sostituzione di Or-
lando), Fregolent, Licatini, Maraia, Micillo,
Morgoni, Occhionero, Pellicani, Pezzopane,
Plangger, Ricciardi, Stumpo (in sostitu-
zione di Muroni), Terzoni, Varrica, Via-
nello, Vignaroli e Zolezzi.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *pre-
sidente*, avverte che comunicherà il parere
favorevole testé espresso alla Presidenza
della Camera, ai fini della trasmissione al
Governo.

La seduta termina alle 19.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Decreto-legge 162/2019: Disposizioni ur-
genti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica.*
C. 2325 Governo.

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui
registri delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21
maggio 2003.*
C. 1862 Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi (ANTARES), dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141)	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	94
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	100
---	-----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi (ANTARES), dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il deputato Gianluca ROSPI, appartenente al Gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione chiamata ad esprimere il parere, per i profili

di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio sul disegno di legge C. 2325, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala, in sintesi, le seguenti disposizioni.

All'articolo 1, il comma 8 proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. La norma dispone inoltre che entro il medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche o, in alternativa, con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

Il comma 9 estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali. L'applicazione della disposizione viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2, comma 1, posticipa di tre mesi – fino al 31 marzo 2020 – il termine di permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Si ricorda in proposito che il mandato del Presidente e dei componenti dell'AGCOM è scaduto il 25 luglio 2019 e che la permanenza in carica fino al 31 dicembre 2019 era stata disposta dal decreto-legge n. 104 del 2019.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2020, il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, attualmente previsto per la rottamazione di veicoli da Euro 1 a Euro 4, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati « Euro 0 ».

L'articolo 13, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci. A tal fine, il Fondo viene dotato di 2 milioni di euro anche per il 2020; la copertura finanziaria è reperita a valere sulle risorse stanziare per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

L'articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi.

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018, il comma 3 riconosce anche per il 2020 la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Com-

mercio di Genova e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4 eleva da 12 a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati totalmente o parzialmente a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

Il comma 7 proroga fino al 29 febbraio 2020, assegnando risorse per ulteriori 3 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 31 dicembre 2019.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca cantieri») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 26 prevede che il *Computer security incident response team* – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS. A tal fine, viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione della cosiddetta direttiva *NIS-Network and Information Systems* (direttiva UE 2016/1148) il quale ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Con-

siglio di un unico *Computer Security Incident Response Team*, il CSIRT italiano, destinato a svolgere i compiti e le funzioni di due organismi preesistenti, il CERT-PA e il CERT-nazionale. In proposito, va ricordato che il CSIRT italiano ha compiti di natura tecnica finalizzati a supportare la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e coordinamento della risposta ad eventi cibernetici su vasta scala, anche in cooperazione con gli altri CERT europei.

Il comma 1, abroga inoltre il secondo e terzo periodo del comma 2 del richiamato articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, che prevedono modalità di assunzione del CSIRT in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, modalità di assunzione che ora sono demandate all'ordinamento del comparto informativo. Viene altresì eliminato il riferimento al limite quantitativo massimo del contingente del personale del CSIRT (30 unità). Viene eliminata la previsione di spesa per il personale, pari a 1,3 milioni di euro, e incrementata, di pari importo, quella per il funzionamento (2 milioni di euro dal 2020). Il comma 2 dispone infine in ordine al trasferimento al DIS delle risorse relative al CSIRT per gli anni 2018 e 2019 (pari a 6 milioni) già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 27 reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, viene affidata – secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 105 del 2019 e, quindi, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro.

La puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro ed individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è invece rimessa ad un « atto amministrativo », da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per tale atto amministrativo è espressamente escluso il diritto di accesso e viene specificato come lo stesso non sia soggetto a pubblicazione. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco viene data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto. Rispetto alle previsioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 dunque la determinazione dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-*bis* – anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione dei criteri e delle modalità per la relativa individuazione.

L'articolo 30 reintroduce una disposizione – che era stata abrogata dalla legge di bilancio per il 2020 – relativa alle modalità di verifica dell'applicazione della c.d. clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno (in correlazione al criterio proporzionale della popolazione di riferimento).

L'articolo 33 modifica il decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, estendendo al 2020 il finanziamento di 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, estendendo a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti per sei anni e differendo al 31 dicembre 2022 il termine di approvazione da parte del Co-

mitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale ha assegnato alla regione Liguria 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità all'acquisizione di mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Tale finanziamento viene esteso ora all'anno 2020, nella stessa misura di 20 milioni di euro.

Con la lettera *b)*, n. 1), del comma 1 si modifica l'articolo 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 che ha previsto disposizioni agevolative per l'attività di somministrazione di lavoro temporaneo nel porto di Genova. In dettaglio viene estesa agli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale (anziché al solo porto di Genova come attualmente previsto) la proroga per ulteriori 6 anni (anziché per 5 anni) dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994, attualmente in corso, relativa all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni portuali.

Il comma 1, lettera *b)*, n. 2, aumenta per il 2020 da 2 a 3 milioni di euro il limite massimo entro cui viene autorizzato il contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento del 14 agosto 2018. Per quanto riguarda il contributo, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento, si specifica che si tratta della tariffa applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.

Il comma 2 dell'articolo 33 modifica il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, di riorganizzazione delle autorità portuali, disponendo la proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, del termine di

approvazione da parte del Comitato di gestione delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, che è ammessa dalla norma vigente fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, purché sia adottata entro il suddetto termine.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

L'articolo 34 sospende dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, con la finalità di sostenere i settori del turismo balneare e della nautica da diporto.

L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.

L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, entro il 31 gennaio 2020, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla Società Rete ferroviaria italiana (RFI).

Tale disposizione è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 42 interviene in materia di Agenda digitale e mira a potenziare l'operatività del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a rimuovere alcune incertezze interpretative relative all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In particolare, si precisa che i progetti di innovazione individuati dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono gestiti per il tramite del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Per l'esercizio di funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale.

Viene poi modificato l'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018, prevedendo che il contingente di esperti che saranno impegnati nei processi di trasformazione digitale e innovazione operi alle dipendenze del Dipartimento competente e non direttamente dell'autorità politica. La modifica è finalizzata a rendere maggiormente stabile il rapporto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il contingente di esperti, sottraendo la disciplina del relativo rapporto al meccanismo dello *spoils system*. Si prevede poi che le somme a disposizione della Presidenza per il contingente di esperti possano essere utilizzate per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti seguiti.

Vengono inoltre meglio precisati i compiti, già previsti nell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, della società PagoPA Spa con riguardo allo sviluppo e alla gestione della piattaforma Digitale

Nazionale Dati e del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione.

Il comma 3 novella infine l'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, per raccordarlo con quanto disposto dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, in ordine alla traslazione dall'AgID alla Presidenza del Consiglio, delle competenze (di indirizzo) circa la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Giorgio MULÈ (FI) richiede un chiarimento circa le disposizioni recate dall'articolo 13 del provvedimento in esame che prevede la proroga del termine per l'istituzione del fondo, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci.

In particolare, si sofferma sul profilo della copertura finanziaria del Fondo reperita a valere sulle risorse stanziato per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Al riguardo stigmatizza tale scelta auspicando che la richiamata Agenzia sia messa tempestivamente nelle condizioni di esercitare le sue attribuzioni in tema di sicurezza delle infrastrutture.

Diego SOZZANI (FI) svolge alcune considerazioni su alcune delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

In particolare, si sofferma sull'articolo 16, che prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, stabilendo che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale. Al riguardo si chiede se tale nomina sia

compatibile con le competenze già previste in capo alla regione Sicilia che, nell'ambito delle determinazioni assunte nel Patto per il Sud, ha già stanziato la somma di 100 milioni di euro per i medesimi interventi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 35 in materia di concessioni stradali si chiede se tale previsione non possa rappresentare un precedente, certamente non corretto, soprattutto in tema di affidamento contrattuale. Viene infatti meno il principio dell'accordo tra lo Stato ed il concessionario privato, in quanto l'accordo può essere posto nel nulla da una successiva disposizione di legge. Segnala inoltre che sono emerse nella maggioranza posizioni alquanto diverse, rendendo pertanto auspicabile lo stralcio dell'articolo 35 dal provvedimento in esame.

Elena MACCANTI (LEGA), nell'evidenziare come la Commissione sia chiamata ad esaminare con attenzione un provvedimento assai complesso ed eterogeneo come quello in esame, richiama l'attenzione sulla mancata proroga delle disposizioni in materia di obbligo della patente nautica, intervento normativo che la Commissione trasporti ha approvato in sede legislativa prima dell'estate, e che avrebbe richiesto, scaduto nuovamente il termine, una disposizione chiarificatrice di tale disciplina, per non arrivare nuovamente agli inizi della stagione estiva con un vuoto normativa.

Con riferimento alle proposte emendative all'esame delle competenti commissioni di merito segnala quelle, presentate dai gruppi di maggioranza, relative al trasporto pubblico non di linea. Al riguardo evidenzia come il tema della disciplina del noleggio con conducente sia stato oggetto di un approfondito dibattito presso la Commissione Trasporti e che, oltre a correttivi della riforma già approvata, risulta urgente procedere all'adozione dei relativi decreti attuativi, evitando inutili proroghe che rischiano di scardinare l'equilibrio faticosamente raggiunto. Invita quindi la maggioranza ed il governo a non affrontare tale delicata materia

nell'ambito di un provvedimento che si pone altre finalità, come il decreto « mil-leproroghe ».

Federica ZANELLA (FI) esprime notevoli perplessità sul contenuto dell'articolo 27 del provvedimento in esame che prevede che sia un atto amministrativo e non un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare in dettaglio l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Ricorda come proprio durante l'esame del decreto-legge relativo all'istituzione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica era stata evidenziata, con forza, la necessità di un coinvolgimento pieno del Parlamento riguardo ad una materia così complessa e delicata, orientamento dal quale oggi si torna palesemente indietro.

Richiama, altresì, l'attenzione della Commissione sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, che dispongono un'ulteriore proroga del termine per il rinnovo dei componenti dell'AGCOM. Invita quindi la maggioranza e il governo a procedere tempestivamente a tali nomine al fine di consentire a tale Autorità di esercitare con pienezza i propri poteri senza ulteriori proroghe.

Bernardo MARINO (M5S), con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Maccanti in tema di patenti nautiche, che dichiara di condividere, segnala che la Commissione è da lungo tempo in attesa del parere del Consiglio di Stato, allo stato necessario per esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo per la revisione del codice della nautica da diporto. Auspica che la questione venga risolta nell'ambito del decreto-legge « mil-leproroghe » in esame dando così il necessario segnale di attenzione a tutti gli operatori del settore; fa presente in proposito di avere presentato specifici emendamenti in questa materia.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, nel condividere molte delle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti, preannuncia l'intenzione di voler predi-

sporre un parere sul provvedimento in esame che tenga conto delle principali criticità emerse dal dibattito.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 21 gennaio 2020 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020

GENNAIO

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 – « Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria ».

Esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (Atto del Governo n. 141).

Esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispe-

zioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto del Governo 139).

Esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto del Governo n. 140).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del Governo n. 101).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 Fiano ed altri e C. 2103 Boschi ed altri – « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica » (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Discussione della risoluzione Rosso ed altri 7-00395 sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

FEBBRAIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2116 – « Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 » (*approvata dal Senato*).

Discussione della risoluzione Gariglio ed altri 7-00399 sulla procedura avviata dalla Commissione europea sulla tassazione delle autorità di sistema portuale (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VI Commissione Finanze*).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 859 De Lorenzis ed altri e C. 930 Scagliusi ed altri – « Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».

Esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli ed altri – « Legge quadro in materia di interporti ».

Discussione delle risoluzioni 7-00394 Deiana ed altri e 7-00359 Rixi ed altri sul transito navale nelle Bocche di Bonifacio (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente*).

MARZO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e Gavino Manca – « Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna » e C. 1525 Marino ed altri – « Disciplina della continuità territoriale marittima nei trasporti di passeggeri e merci diretti in Sardegna o da essa provenienti ».

Esame della proposta di legge C. 1054 Liuzzi ed altri – « Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio » (*compatibilmente con la pro-*

grammazione dei lavori della VII Commissione Cultura).

Esame della proposta di legge C. 2281 Morelli – « Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati (ItaCloud) » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della I Commissione Affari costituzionali*).

Esame della proposta di legge C. 1453 Gelmini ed altri – « Modifiche al codice penale e alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per l'uso responsabile della rete internet » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della II Commissione Giustizia*).

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di

decreti-legge, gli atti del Governo assegnati alla Commissione, gli atti dell'Unione europea di interesse della Commissione, i progetti di legge assegnati in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice della strada.

Esame emendamenti C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	103
Istituzione della Giornata nazionale degli Italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
RISOLUZIONI:	
7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	115
Sull'ordine dei lavori	115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI *presidente*, comunica che i deputati Massimiliano DE

TOMA e Giuseppe LONGO cessano di far parte della Commissione.

Istituzione della Giornata nazionale degli Italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, osserva che la X Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 223 La Marca recante l'istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Ricorda che la proposta di legge C. 223, esaminata congiuntamente alle proposte di legge C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini è stata adottata dalla Commissione di merito, la III Commissione, come testo base e modificata con l'approvazione di alcune proposte emendative. Per sottolineare la rilevanza della proposta, segnala che il Rapporto italiani nel mondo 2018 della Fondazione Migrantes sono più di cinque milioni gli iscritti all'AIRE, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, con un incremento di oltre il due per cento rispetto al 2017. Dall'analisi di questi dati emerge in particolare che l'Europa accoglie il numero più elevato di cittadini italiani, mentre sul piano nazionale il maggior numero di iscritti è in Argentina. Evidenzia il dato rilevante che sotto il profilo del genere le donne rappresentano il 48,1 per cento, mentre per quanto riguarda le classi di età, appare interessante il dato secondo cui la fascia produttiva tra i 35 e 49 anni rappresenta il 23,4 per cento, ma anche quello in base al quale gli ultrasessantacinquenni superano il 20 per cento del totale.

La proposta di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, istituisce la suddetta giornata nazionale, al fine della creazione di una ricorrenza che faccia conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali. Il medesimo comma 1 fissa al 27 ottobre la data di ricorrenza della Giornata nazionale. Tale data è stata inserita dalla Commissione di merito nella seduta

dell'11 dicembre 2019 con l'approvazione dell'emendamento 1.1. della relatrice. La medesima relatrice ha precisato che tale data è stata scelta in omaggio alla legge 27 ottobre 1970, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il testo originario della proposta di legge C. 223 prevedeva invece la data del 31 gennaio, che, come detto nella relazione della proposta medesima, richiama quella dell'approvazione da parte del Parlamento italiano, nel 1901, della prima organica legge sull'emigrazione. La proposta di legge C. 2008 proponeva invece il 28 aprile 2006, data d'avvio della XV legislatura, la prima ad avere rappresentanti degli italiani all'estero; la proposta di legge C. 2219 indicava il secondo venerdì di ottobre e la proposta di legge C. 2200 il 12 ottobre, data della scoperta dell'America ed evocativa dell'emigrazione transoceanica. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che la giornata nazionale degli italiani nel mondo determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale vengano promossi, in Italia e all'estero, cerimonie, iniziative ed incontri finalizzati alla promozione e alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) chiede quale sia il termine entro cui la Commissione deve rendere il proprio parere sul provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che tale termine è subordinato all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito. Avverte, quindi, che chiederà informazioni in proposito alla III

Commissione, al fine di valutare quando concludere l'esame del provvedimento da parte della X Commissione con l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Turkmenistan, oggetto del disegno di legge di ratifica C: 1956, si inserisce, come si deduce dalla relazione, nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica, ed interessa, quindi, le competenze della X Commissione.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da quindici articoli.

L'articolo I provvede in primo luogo a fornire le definizioni dei termini necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. In particolare la definizione di investimento ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o

industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo; ogni incremento di valore dell'investimento originario; qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.

L'articolo II in materia di promozione e protezione degli investimenti prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico. Conformemente alla legislazione vigente, ciascuna Parte concederà ai cittadini dell'altra Parte che si trovano nel suo territorio per un investimento adeguate condizioni di lavoro e faciliterà i problemi connessi all'ingresso, al lavoro, al soggiorno e agli spostamenti nel suo territorio di tali cittadini e dei loro familiari. Gli investitori potranno inoltre liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.

L'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

L'articolo IV tratta i casi di indennizzo o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.

L'articolo V stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici

o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Viene altresì contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.

L'articolo VI stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.

L'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario.

L'articolo IX stabilisce che nei casi non rientranti nell'Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.

Gli articoli X e XI stabiliscono procedure arbitrali affidate ad organi imparziali rispettivamente per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse e in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti.

L'articolo XII precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.

L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle del-

l'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. Viene altresì previsto che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'articolo XIV stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

L'articolo XV prevede la durata dell'Accordo in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni dell'Accordo medesimo per cinque anni dopo la scadenza.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Laura PAXIA (M5S), *relatrice*, rileva che l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 2119, approvato dal Senato, all'esame della X Commissione, è volto ad elevare le relazioni bilaterali creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci Titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) statuisce la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo.

Il Titolo II (articoli 5-11) è dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Rileva, in particolare, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

Con il Titolo III (articoli 12-13) viene esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

D'interesse diretto per la X Commissione è il Titolo IV (articoli 14-28), che, nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale, sancisce l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene tra l'altro prevista la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, viene sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e viene riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza il Titolo V (articoli 29-37) sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.

Il Titolo VI (articoli 38-39) concerne, in particolare, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, materie che rientrano nelle competenze della X Commissione, mentre il Titolo VII (articoli 40-42) riguarda la promozione ed agevolazione della cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali.

Nel Titolo VIII (articoli 43-51), dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia (ambito di competenza della X Commissione) e trasporti, viene esplicitato, tra l'altro, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020.

Il Titolo IX (articoli 52-54) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, mentre il Titolo X (articoli 55-60) stabilisce che il testo bilaterale possa essere modificato tramite accordo scritto tra le Parti, disciplinandone altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, evidenzia che l'Accordo di partenariato globale e rafforzato, oggetto del disegno di legge C. 2120, approvato dal Senato, all'esame della X Commissione, definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo e 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.

Il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi e i principi generali dell'Accordo prevedendo tra l'altro l'impegno delle Parti, per quanto d'interesse della X Commissione, a migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato e del rafforzamento del partenariato politico ed economico.

Il Titolo II (articoli 3-11) è relativo alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa e prevede, tra l'altro, la collaborazione nella lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Il Titolo III (articoli 12- 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza, mentre il Titolo IV (articoli 22-35) tratta della cooperazione economica.

Il Titolo V (articoli 36-112) riguarda altre politiche di cooperazione relative a diversi settori, tra i quali alcuni rientranti

negli interessi della X Commissione, quali l'energia inclusa la sicurezza nucleare, la politica industriale e relativa alle imprese, il turismo, la cooperazione nel settore delle attività di ricerca e innovazione, la protezione dei consumatori.

Il Titolo VI (articoli 113-342), in materia di scambi e questioni commerciali, rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in tredici capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti, per quanto di stretta competenza della X Commissione, agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci, gli ostacoli tecnici agli scambi, stabilimento e commercio elettronico, proprietà intellettuale, commercio e sviluppo sostenibile, concorrenza e imprese di proprietà dello Stato. L'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della nazione più favorita e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, quali, ad esempio, quello sulle barriere tecniche al commercio. In particolare il Capo V dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico consente alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale, purché il regime differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte, e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata.

Il Titolo VII (articoli 343-361) è relativo all'assistenza finanziaria e a disposizioni antifrode e in materia di controllo.

Il Titolo VIII (articoli 362-386) reca disposizioni istituzionali, generali e finali.

Fanno parte integrante dell'Accordo dodici allegati. Rilevano in particolare, per le competenze della X Commissione: l'Allegato II (energia); l'Allegato VI (protezione dei consumatori); l'Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); l'Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette). Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, sottolinea che l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 2230, approvato dal Senato,

all'esame della X Commissione, è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione tra le due parti, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione europea a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan.

L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli.

Con il Titolo I (articoli 1-2), le Parti individuano la natura e campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione a fine, tra l'altro e guardando agli ambiti d'interesse della X Commissione, di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale e di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio.

Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (articoli 3-11), le Parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare. Viene esplicitata altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, tra l'altro per contrastare il commercio illecito di armi leggere.

Con il Titolo III (articolo 12) le Parti riaffermano il loro impegno a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio.

L'Accordo con il Titolo IV (articoli 13-23), che investe materie di competenza della X Commissione, definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti, prevedendo tra l'altro l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari. Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (articoli 24-30) contiene disposizioni in tema di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

Il Titolo VI, (articoli 31-47) riguarda la cooperazione settoriale. L'Accordo in particolare prevede che le Parti promuove-

ranno azioni concertate in vari settori quali, tra quelli rientranti negli interessi della X Commissione, l'energia.

Ai sensi delle disposizioni del Titolo VII (articolo 48), le Parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo *status* dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica, la stabilità politica della regione, e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate.

Il Titolo VIII (articolo 49) è dedicato al quadro istituzionale, mentre il Titolo IX (articoli 50-60) riguarda le disposizioni finali.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 162 del 2019, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame in sede consultiva per le parti di competenza, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organiz-

zazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica e consta di 44 articoli.

Passa ad esporre il contenuto della parti che investono le competenze della X Commissione.

Rileva, all'interno dell'articolo 3 che proroga termini in materia di competenza del Ministero dell'interno, il comma 5 che interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico – alberghiere. In particolare, la disposizione proroga: dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale; dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata. A tal fine novella il comma 1122, lettera *i*), dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio 2018, sostituendone l'ultimo periodo. Le strutture ricettive turistico – alberghiere interessate sono – come già previsto a legislazione vigente – quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate: nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

L'articolo 12 reca proroga di termini in materia di sviluppo economico. Nel dettaglio, il comma 1 proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019 relativamente alle tipologie di veicoli dei quali è prevista la rottamazione per poter usufruire dell'*ecobonus* per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi.

D'interesse della Commissione vi è poi il comma 4 il quale stabilisce che le disposizioni dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020. Si ricorda che il richiamato articolo 55-*bis* introduce modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in materia di fruizione della classe di merito più favorevole. In particolare la norma stabilisce che non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

Rileva in particolare per la X Commissione il comma 3, che, con una novella ai commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza, la legge n. 124 del 2017, dispone l'ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – il cosiddetto regime di maggior tutela – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas. A decorre da tale termine sono infatti abrogati il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che l'Autorità di regolazione per energia, rete ed ambiente, ARERA, in via transitoria, definisca le tariffe del gas per i soli consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero e le tariffe dell'energia elettrica da applicare nella vendita ai consumatori domestici (clienti finali civili) e ai piccoli consumatori industriali (imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 mi-

lioni di euro) che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Contestualmente, la norma, novellando il comma 59 dell'articolo 1 della citata legge sulla concorrenza, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma medesima, e cioè il 30 marzo 2020, sentita l'Autorità di regolazione per energia, rete ed ambiente, l'ARERA, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la fissazione delle modalità ed i criteri dell'ingresso nel mercato del gas dei clienti finali. La norma integra poi la disciplina quadro dei requisiti, ripartendoli in imprescindibili e di carattere generale, per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Tali requisiti dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 30 marzo 2020, vale a dire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Vengono altresì specificati, sostituendo i commi 81 e 82 della citata legge sulla concorrenza, i poteri di vigilanza sull'elenco da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale, per verificare il mantenimento dei suddetti requisiti, può svolgere gli approfondimenti istruttori necessari, e, con atto motivato, può disporre l'esclusione dei soggetti dall'elenco.

All'interno dell'articolo 14, che dispone la proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rileva per la X Commissione il comma 1, che rfinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, anche diversi da quelli dell'Unione europea.

All'interno dell'articolo 15, che concerne la proroga di termini relativi a interventi emergenziali, è d'interesse per la X commissione il comma 4, che eleva da 12 a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione sa-

lariale, in favore dei lavoratori del settore privato che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

All'interno dell'articolo 28, che reca misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali, rileva per la X Commissione il comma 3, che incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. La relazione illustrativa precisa come tale incremento della dotazione sia disposto anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a cogliere le opportunità di *business* derivanti dalla presidenza italiana di turno del G20, dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, e dall'Expo 2020 di Dubai.

D'interesse per la X Commissione è il comma 4 del medesimo articolo 28, che abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio 2018, che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, finora la disposizione non ha trovato attuazione, anche in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti *de minimis*, dell'obiettivo difficoltà di perimetrare il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.

Investe le competenze della X Commissione l'articolo 34 che, con la finalità di sostenere i settori del turismo balneare e della nautica da diporto, sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il paga-

mento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

L'articolo 36, di competenza della X Commissione, introduce il nuovo articolo 7-bis (*Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe*) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (*Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*). Il comma 1 del nuovo articolo 7-bis prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche. Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario di cui al decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Di stretta competenza della X Commissione è l'articolo 40, che reca disposizioni in materia di organizzazione della società GSE Spa. Nel dettaglio il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la nomina, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, di un commissario ed un

vice-commissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020. Si dispone altresì la decadenza del consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Si prevede che al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Il comma 2 prevede che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del già citato decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166.

Interessa la X Commissione l'articolo 42, concernente l'Agenda digitale. Nel dettaglio, il comma 1, per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e *start-up*, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, autorizza la Presidenza del Consiglio ad avvalersi di sette unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di: fuori ruolo, di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza.

Illustra sinteticamente il contenuto delle altre disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, re-

lativamente tra l'altro alla stabilizzazione del personale, ai termini per le assunzioni, in particolare per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici, alla piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e all'Osservatorio nazionale persone con disabilità. L'articolo 2 reca misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 3, oltre alle norme già richiamate, contiene proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri e in materia di colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale, nonché disposizioni sull'indennizzo a vittime di reati violenti nonché proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria. L'articolo 4 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria, con riguardo alle assunzioni presso l'Agenzia dogane e monopoli, al blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla pubblica amministrazione, nonché alla rendicontazione di ordini collettivi di pagamento. L'articolo 5 reca proroga di termini in materia di salute, con riferimento, tra l'altro, al termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia del farmaco, alle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi, ai medici operanti presso reti di cure palliative e all'equivalenza dei titoli di professioni sanitarie. L'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca con riguardo in particolare all'edilizia scolastica e universitaria, agli incarichi di insegnamento negli istituti AFAM, agli ex-lettori di lingua straniera re ai finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici. L'articolo 7 reca proroga di termini in materia di beni e attività culturali di turismo con riguardo, tra l'altro, alle fondazioni lirico sinfoniche, ai restauri di Matera e Pompei, agli interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici e a

rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura. L'articolo 8 concerne proroga di termini in materia di giustizia, con riferimento, in particolare, alla manutenzione degli uffici giudiziari, alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia e alla disciplina della *class action*. L'articolo 9 riguarda la proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa e, nello specifico, delle assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari e delle banche dati Prum. L'articolo 10 reca proroga di termini in materia di agricoltura con riferimento alle detrazioni per la sistemazione a verde, all'informazione antimafia per i terreni agricoli, e al rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. L'articolo 11, oltre alle norme già richiamate, riguarda l'ANPAL e l'INPGI, nonché il termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche. L'articolo 13 concerne proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, riguarda, tra l'altro, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali e il contenzioso ANAS. L'articolo 14, già richiamato, prevede anche il rinvio delle elezioni COMITES e CGIE e la proroga dei comandi obbligatori presso l'AICS. L'articolo 15, anch'esso già richiamato, prevede la proroga dello stato d'emergenza per la vicenda del ponte Morandi e per il sisma del Molise del 2018 e per il sisma del 2012 e per le assunzioni in Liguria. L'articolo 16 riguarda la rete viaria siciliana, l'articolo 17 il personale delle province e delle città metropolitane, l'articolo 18 misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della pubblica amministrazione nei piccoli comuni, l'articolo 19 l'assunzione straordinaria nelle forze di polizia, l'articolo 20 disposizioni per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'articolo 21 misure per il personale della carriera prefettizia, l'articolo 22 la struttura della giustizia amministrativa, l'articolo 23 disposizioni sulla Corte dei conti e l'articolo 24 disposizioni in materia di competenza del Ministero

dell'ambiente. L'articolo 25 reca disposizioni di competenza del Ministero della salute, con riferimento ai fondi per i trattamenti economici accessori, a norme finanziarie in materia di approcci alternativi alla procedure su animali a fini scientifici e a contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS. L'articolo 26 riguarda il *Computer security incident response team* italiano e l'articolo 27 la sicurezza nazionale cibernetica. L'articolo 28, oltre alle norme già richiamate, riguarda l'Expo 2020 di Dubai e il Centro previsioni meteorologiche a medio termine. L'articolo 29 concerne il rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e nel Molise, l'articolo 30 l'attuazione della clausola del 34 per cento per le regioni del Mezzogiorno, l'articolo 31 un contributo alla regione Sardegna, l'articolo 32 la scuola di dottorato internazionale Gran Sasso science institute, l'articolo 33 modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale, l'articolo 37 l'apertura del conto in tesoreria per RFI, l'articolo 38 il fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale, l'articolo 39 misure per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni, l'articolo 41 norme per il rafforzamento dei controlli a tutela del *made in Italy* agroalimentare. L'articolo 43 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 44 fissa, a norma del dettato costituzionale, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione, al fine dell'elaborazione della proposta di parere, degli eventuali contributi che verranno da parte dei colleghi

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 gennaio 2020.

Luca SQUERI (FI) osserva che rispetto alla seduta nella quale è iniziata la discussione sulla risoluzione in titolo, è avvenuta la presentazione, in sede di esame del decreto-legge cosiddetto Milleproroghe presso le Commissioni riunite I e V della Camera, di emendamenti che sono in sintonia con il contenuto della risoluzione medesima. Non sono in sintonia, invece, le scadenze previste dal medesimo decreto-legge. In risposta alle obiezioni del superamento della sua risoluzione proprio dalle disposizioni del citato decreto-legge Milleproroghe, osserva che la stessa mantiene invece tutta la sua attualità e interesse per aziende e consumatori e ritiene, quindi, che la Commissione debba proseguire nella discussione e nell'approfondimento delle tematiche poste dalla risoluzione. A tal fine, e allo scopo di creare le condizioni per un'ampia condivisione della risoluzione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, limitato alle sole associazioni operanti nel settore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) concorda con la proposta del deputato Squeri.

Luca SUT (M5S) dichiara il proprio favore al ciclo di audizioni proposto dal deputato Squeri, se limitato alle modalità di attuazione e non ai tempi che sono stati già fissati dal decreto-legge Milleproroghe.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la richiesta del deputato Squeri verrà discussa nella riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, in relazione alla proposta di legge C. 1743 Zucconi, la X Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione della relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento e di questo, con lettere del 21 novembre 2019, ha informato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il termine assegnato per la trasmissione della relazione tecnica era stato fissato al 17 dicembre 2019. Allo stato attuale la suddetta relazione non è ancora pervenuta. Informa, quindi, che in data odierna, ha scritto ai ministri citati per rappresentare l'esigenza che la relazione tecnica sia trasmessa con cortese sollecitudine alla Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	116
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	116

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Antonino Mondello, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio	124
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	125
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimiliano De Toma, al quale formula, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammini-

strazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Avverte che, non avendo le Commissioni di merito completato l'esame in sede referente e poiché, al momento, non si dispone di elementi certi sull'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, a svolgere la relazione introduttiva.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, dopo avere preliminarmente rilevato che il provvedimento consta di quarantaquattro articoli, suddivisi in quattro Capi, si sofferma, al Capo I, che reca proroghe di termini legislativi, sull'articolo 1, riguardante le pubbliche amministrazioni, che introduce alcune disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro. Infatti, il comma 1, allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego e di superare la procedura europea di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le stabilizzazioni previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ricordo che tale disposizione autorizza le amministrazioni ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti, ovvero la permanenza in servizio con contratti a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, l'assunzione a tempo determinato mediante procedure concorsuali espletate da altre amministrazioni e la maturazione, al 31 dicembre 2017, di un'anzianità di servizio presso l'amministrazione che assume di tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2, alla lettera a), dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, in relazione alle cessazioni del periodo 2009-2012. Come si legge nella

relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad ovviare alla carenza di personale che si verrebbe a creare anche a causa della cosiddetta « Quota 100 ». La lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. In questo caso, la relazione illustrativa sottolinea la finalità di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza.

Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013, deliberate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 i termini, rispettivamente, per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2018 e per la concessione delle relative autorizzazioni. Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera b) dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2014, deliberate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013.

Con riferimento al settore delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, inclusi le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione e dal quale applicare le modalità di reclutamento del

personale dirigente di prima fascia previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Come si legge nella relazione illustrativa, la previsione è finalizzata a rendere tale reclutamento coerente con l'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni. La norma, inoltre, dispone l'incremento dall'8 al 10 per cento della percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, il comma 7 dispone la disapplicazione fino al 31 dicembre 2020 delle misure previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Contestualmente, la norma rinvia a un successivo regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative loro equiparate. I criteri da adottare sono indicati dalla norma medesima: graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto e al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale; limitazione della comunicazione alla sola amministrazione di appartenenza dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'interessato e dei suoi familiari; individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali è esclusa la pubblicazione dei dati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna e esterna, all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché in relazione ai

compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a permettere l'adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati anche con riferimento a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo ai titolari di incarichi dirigenziali.

Con riferimento al comma 8, volto a consentire l'entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA entro il 30 giugno 2020, segnala che la violazione delle norme rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Infine, il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è necessaria per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dal momento che la competenza in materia di disabilità, nel precedente Governo delegata al Ministro per la famiglia e la disabilità, è stata mantenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ancora di interesse della XI Commissione è il comma 4 dell'articolo 3, che proroga al 30 giugno 2020 l'applicazione del regime transitorio relativo ai servizi antipirateria a bordo delle navi. Lo slittamento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, per dare tempo alle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG) di organizzare i corsi di abilitazione e i relativi esami, al cui su-

peramento è subordinata la possibilità di essere imbarcati ed esercitare il servizio.

All'articolo 4, segnala che il comma 1, lettere *a*) e *b*), dispone la proroga di un anno (nel corso dell'anno 2020) del termine per procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di quaranta unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e di venti unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo. La relazione illustrativa sottolinea che il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso di tale anno. Il comma 3 dispone la proroga, motivata dalla relazione illustrativa da ragioni esclusivamente tecniche, del termine di presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale.

Nel settore sanitario, l'articolo 5, comma 2, autorizza l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a completare nel 2020 le procedure per l'assunzione di dirigenti sanitari biologi e di dirigenti amministrativi di II fascia. Dopo avere segnalato che il comma 4 riguarda la possibilità per i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di continuare a operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, rileva che il comma 5 proroga al 30 giugno 2020 il termine di iscrizione negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche per coloro che esercitano le professioni sanitarie presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati e che non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale.

In materia di istruzione, sanità e ricerca, segnala l'articolo 6, comma 2, che

proroga agli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 la possibilità per gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di attingere alle graduatorie nazionali a esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente. Il comma 3 differisce il termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli *ex* lettori di madre lingua straniera da parte delle Università.

All'articolo 7, che reca proroghe di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo, segnala il comma 2, che autorizza il Comune di Matera a non applicare fino al 31 dicembre 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile e a corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore *pro capite* mensili. La relazione illustrativa sottolinea che resta fermo il rispetto del limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate nell'anno 2017, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche. Analogamente, il comma 3 autorizza i Comuni dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera a prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato e a non applicare, fino al medesimo termine, le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile. Il comma 4 dispone la proroga al 2022 delle funzioni del direttore generale del « Grande Progetto Pompei », delle attività dell'Unità « Grande Pompei », delle funzioni del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto. I commi 6 e 7 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite massimo di durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che

l'attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico sia compromessa in certe aree, stante la carenza di personale tecnico qualificato.

Nel settore della giustizia, l'articolo 8, comma 1, proroga al 31 dicembre 2020 la possibilità per i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli uffici dell'esecuzione penale esterna, al fine di colmare la carenza in organico nelle more dell'espletamento dei concorsi e dello svolgimento dell'attività formativa prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006. Il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 della disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Il comma 4 reca la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in qualità di curatori, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali.

All'articolo 9, che riguarda il settore della difesa, il comma 1 proroga al 2020 la possibilità per il Ministero della difesa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico, di seconda e terza area, da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da *turn over*. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per consentire al Ministero di assumere personale altamente qualificato nelle more dell'effettuazione delle procedure di reclutamento nel frattempo autorizzate.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca proroghe di termini legislativi nei settori di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 1 autorizza il finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) quale contributo

per il funzionamento di ANPAL servizi s.p.a.. La relazione illustrativa precisa che tale contributo era stato assegnato già negli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 2, con finalità di razionalizzazione, fissa al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione, da parte dell'INPGI, ai Ministeri vigilanti del bilancio tecnico attuariale nonché quello entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento.

I commi 3 e 4 prevedono che, per l'anno 2019, ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione. Dalla relazione tecnica risulta che la misura riguarda 1.672 lavoratori in CIGS. Di questi, 845 lavoratori erano passati al *part time* e, quindi, si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; per i restanti 827 lavoratori, rimasti inquadrati *part time* e full time, il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro, risultata superiore rispetto a quella percepita a causa della cessione, a parità di orario di lavoro.

Il comma 5 dispone il rinvio al 31 dicembre 2022, già previsto per le casse esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria delle amministrazioni pubbliche, dell'applicazione del termine di prescrizione relativo alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS). Come si legge nella relazione tecnica, tali fondi non erogano direttamente il trattamento di fine servizio agli assicurati, dipendenti da amministrazioni pubbliche, ma versano i relativi contributi all'INPS, che provvede a liquidare le prestazioni. Il rinvio dei ter-

mini di prescrizione, che si applica ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 per evitare disallineamenti con l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, consente alle amministrazioni pubbliche di ultimare le attività di verifica e completamento della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo per i trattamenti pensionistici, ma anche per i trattamenti di previdenza (TFR/TFS) e provvedere, ove necessario, entro il 31 dicembre 2022, alla regolarizzazione contributiva dei periodi che, in carenza di una previsione normativa, risulterebbero prescritti. Il rinvio, pertanto, appare funzionale anche a evitare l'insorgenza di contenziosi per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.

Passando all'articolo 13, che reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che i commi 1 e 2 prevedono la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria.

All'articolo 14, che reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rileva che il comma 4 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2020 i comandi obbligatori in essere presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 125 del 2014. La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria per garantire l'operatività dell'Agenzia, il cui personale in servizio è inferiore al 50 per cento della dotazione organica, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento di sessanta funzionari avviate sulla base di concorsi già banditi.

Segnala, all'articolo 15, in materia di interventi emergenziali, il comma 3, che dispone la proroga, per la Città metropolitana di Genova, per il Comune di Genova

e per le società controllate da tali amministrazioni territoriali nonché per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, della possibilità, anche per l'anno 2020, di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, di polizia locale e di supporto all'emergenza, nel limite già stabilito di 300 unità. La norma, inoltre, proroga all'anno 2020 l'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza.

Il comma 4 aumenta da dodici a diciannove mesi il periodo di fruizione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, erogata ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa.

Con riferimento al Capo II, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, si sofferma sull'articolo 17, che riguarda il personale delle province e delle città metropolitane. La norma, integrando l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che reca la disciplina in materia di assunzioni applicabile alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, dispone che le province e le città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore a un determinato valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. In ogni caso, le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La norma rinvia a un successivo decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione la fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina, nonché l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al disotto del predetto valore soglia. Tali parametri sono aggiornati con cadenza quinquennale. Le amministrazioni che presentano un rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti superiore al valore soglia sono tenute a un rientro graduale entro il limite consentito, da conseguire entro il 2025, e devono attuare un *turnover* di personale anche inferiore al 100 per cento. Dal 2025, gli enti che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, dovranno applicare un *turnover* del personale limitato al 30 per cento, fino al riassorbimento dello squilibrio. Al fine di assicurare l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, la norma dispone una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Infine, la norma autorizza le province ad avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'articolo 18, allo scopo di permettere il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni, prevede, al comma 1, l'elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di bandi-tipo, volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti. Il Dipartimento medesimo, inoltre, gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è funzionale alla riduzione dei tempi attualmente

necessari alle pubbliche amministrazione per elaborare e bandire i concorsi. Il comma 2 prevede in via sperimentale, nel periodo 2020-2022, una specifica attività di sostegno delle attività istituzionali fondamentali da parte di Formez PA nei confronti dei piccoli comuni che ne facciano richiesta, attraverso forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità.

Segnala, quindi, che l'articolo 19 prevede l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia e che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. L'articolo 21 dispone l'incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia. Gli articoli 22 e 23 dispongono l'aumento della dotazione organica, rispettivamente, della magistratura amministrativa e di quella contabile.

All'articolo 24, che reca disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rileva che i commi 1, 2 e 3 differiscono al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione di cinquanta unità di personale dell'area II presso il Ministero, autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018. Contestualmente, la norma provvede alla rettifica dell'errore materiale recato dal medesimo comma 317, che erroneamente indica la fascia economica F1 anziché F2, impedendo l'avvio delle procedure concorsuali, come segnalato dalla relazione illustrativa.

Con riferimento all'articolo 25, che introduce disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute, segnala che il comma 1 incrementa le risorse destinate ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Il comma 4 modifica uno dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale della ricerca in

servizio presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali, consentendo anche a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2019, un'anzianità di servizio ovvero siano titolari di una borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette di essere assunti con contratti a tempo determinato.

Segnala, quindi, che l'articolo 26 dispone, tra l'altro, che per le modalità di reclutamento del personale del *Computer security incident response team* – CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), si debba fare riferimento all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124 del 2007, superando l'attuale rinvio all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla relativa autorizzazione di spesa.

Rileva che l'articolo 28, comma 2, alla lettera *b*), dispone l'aumento del contingente di personale che può essere assunto con contratti flessibili a tempo determinato dal Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai e, alla lettera *c*), introduce miglioramenti al trattamento economico del personale del Commissariato inviato a trascorrere periodi di durata superiore a sessanta giorni a Dubai.

All'articolo 33, che riguarda la città di Genova e il sistema portuale, segnala che il comma 1, lettera *b*), dispone l'aumento da cinque a sei anni delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni il cui riferimento è contestualmente dal solo Porto di Genova agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché il riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso tali scali di un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche derivanti dal crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018.

Si sofferma sull'articolo 36, che dispone l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL), della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, la cui gestione è finanziata da uno specifico contributo a carico dei soggetti incaricati delle verifiche, pari al 5 per cento della tariffa applicata per la verifica. Come si legge nella relazione illustrativa, la banca dati nazionale consentirà di ridurre l'evasione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui stata realizzata un'analogia banca dati.

Segnala altresì che all'articolo 38, che reca disposizioni per favorire la ristrutturazione del debito degli enti locali, si prevede, al comma 1, che, per la gestione dell'operazione, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvalga di una società *in house* e che, per assicurare il buon esito dell'operazione, costituisca un'apposita unità di coordinamento, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. La norma prevede inoltre l'individuazione della struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento di tale unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, quindi, che l'articolo 40 prevede la nomina di un commissario e di un vice commissario per la società per la gestione dei servizi energetici, GSE S.p.A., interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE s.p.A. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza. Al vice commissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di

quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza.

L'articolo 42 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi, come previsto dal comma 1, di un contingente di personale composto da sette unità con qualifica non dirigenziale proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, nonché, come disposto dal comma 2, di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. In ambedue i casi, si tratta di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza oppure, nel caso degli esperti, di personale di società pubbliche partecipate dal Ministro dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata al potenziamento dell'operatività del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, al Capo IV, rileva che l'articolo 43, recante disposizioni finanziarie, dispone, al comma 3, l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

Paolo ZANGRILLO (FI) intende stigmatizzare l'uso distorto da parte del Governo dello strumento della decretazione d'urgenza, in contrasto sia con quanto disposto dall'articolo 77 della Costituzione, sia con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale. Infatti, la proroga sistematica di termini legislativi non riveste alcun connotato di eccezionalità e urgenza, dal momento che il medesimo obiettivo può essere raggiunto con lo strumento legislativo ordinario, sulla base di una razionale

programmazione. Inoltre, ritiene che anche la discussione sul contenuto del decreto-legge in esame sia inutile, data l'estrema eterogeneità delle materie interessate dalle proroghe, in contrasto, anche da questo punto di vista, con le pronunce della Corte costituzionale, che vincolano il Governo all'adozione di decreti-legge di contenuto omogeneo. Ritiene inaccettabile che l'Esecutivo reiteri tale uso surrettizio di uno strumento legislativo a cui si dovrebbe fare ricorso con cautela e attenzione, dimostrando, anche da questo punto di vista, di tenere in sommo spregio il ruolo del Parlamento.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 29 gennaio, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 gennaio 2020.

Audizione di Antonino Mondello, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

C. 1339 Locatelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2020.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato nella seduta dello scorso 19 dicembre 2019.

Dal momento che la proposta di legge è stata inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020, è necessario concluderne l'esame in sede referente in tempo utile per permetterne la calendarizzazione per il medesimo mese.

Essendosi svolta, nella giornata odierna, l'unica audizione informale ri-

chiesta dai gruppi, propone di fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per martedì 4 febbraio, alle ore 15, onde consentirne l'esame, ove necessario, già nel corso della prossima settimana, per poi trasmettere il testo risultante dall'esame delle proposte emendative alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, ritiene che, per l'approfondimento delle proposte presentate dai rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio, nel corso dell'audizione appena conclusa, e considerata la necessità di confrontarsi sul punto con il collega relatore, onorevole D'Alessandro, sarebbe preferibile fissare un termine un po' meno stringente di quello proposto dal presidente.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, sulla base delle considerazioni svolte dalla relatrice, ritiene di poter fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per mercoledì 5 febbraio, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 126

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Audizione di Massimo Zeppieri, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze (*Svolgimento e conclusione*) 130

Audizione di Francesco Basentini, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (*Svolgimento e conclusione*) 130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, in questa fase la Commissione esaminerà il testo originario del decreto-legge, riservandosi la possibilità di esaminare altresì il testo risultante dall'appro-

vazione degli emendamenti ove ne ricorrano le condizioni.

Dà ora la parola alla relatrice, deputata Noja, per lo svolgimento della relazione.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, segnala che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto « proroga termini », volte ad incidere su materie oggetto delle competenze della Commissione Affari sociali.

Procedendo in ordine progressivo, parte dal comma 10 dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che era in scadenza nel mese di ottobre 2019. Tale disposizione è, dunque, è finalizzata ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali del predetto Osservatorio, istituito dall'articolo 3 della legge n. 18 del 2019 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle

persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. I conseguenti oneri per i compensi e per il funzionamento della Segreteria tecnica, stimati in 316.800 euro, sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto sottolinea che, con la costituzione dell'attuale Governo, la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione costituita dal precedente Governo e previsto altresì, dal 1° gennaio 2020, un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Passa, quindi, all'articolo 5, che al comma 1 estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Ricorda che, a decorrere dal 2012, sono state previste forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. Dal 2014 è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato

ancora adottato il decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che doveva infatti stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.

Il comma 2 dell'articolo 5, poi, estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), posta, inizialmente, con riferimento al triennio 2016-2018. In particolare, l'articolo 9-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, ha determinato la dotazione organica dell'AIFA nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli *standard* delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma ha previsto inoltre che, nel triennio 2016-2018, l'AIFA potesse bandire concorsi, per titoli ed esami, in deroga alle procedure di mobilità, volti a garantire l'assunzione a tempo indeterminato di non più di 80 unità per ciascuno dei predetti anni, fermo restando il rispetto dei limiti della dotazione organica dell'AIFA. Successivamente, con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), si è esteso l'ambito di applicazione della norma anche all'anno 2019. L'estensione al 2020 si rende necessaria per consentire all'Agenzia di completare la procedura concorsuale già avviata per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

Fa presente, poi, che il comma 3 dell'articolo 5 differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. La relazione illustrativa del provvedimento in oggetto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento rientrano tra le norme

del decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»). La medesima relazione illustrativa segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell'esito negativo del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zootecnico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

In particolare, il differimento di cui al comma 3 concerne la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso; la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio». Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come «moderata».

Strettamente correlate alle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 5 sono quelle contenute nel comma 2 dell'articolo 25. Quest'ultimo reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, il comma 3 del medesimo articolo 25 dispone una corri-

spondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 dell'articolo 5, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla normativa vigente, ma in possesso di determinati requisiti, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei medesimi requisiti. Tale termine viene fissato in diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute attuativo delle disposizioni di cui alla citata legge di bilancio 2019, che dovrebbe trovare compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso.

Ricorda che la citata norma della legge n. 145 del 2018 stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti. Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (legge n. 38 del 2010) e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri che dovranno essere individuati con il predetto decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali: esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali-*hospice* ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN; almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative; acquisizione di una specifica formazione in cure

palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative.

Il comma 5 dell'articolo 5 proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell'equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione previsto dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, che è stato pubblicato solo nel mese di settembre dello scorso anno (decreto 9 agosto 2019).

Ricorda che le disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2019 riconoscevano la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, nell'arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (termine oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche. La *ratio* della norma è quella di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico che si era venuto a delineare a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018 che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione al rispettivo albo per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta, sancendo la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

Il comma 1 dell'articolo 25, inoltre, prevede un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del SSN).

Tale incremento è inteso a consentire, in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti, l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione – al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti assunti prima del 1° gennaio 1997 – della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta *Ria*). Si specifica che resta fermo, per ciascuna regione e provincia autonoma, il rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del SSN.

Il comma 4 dell'articolo 25, infine, modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). In particolare, la disposizione transitoria finora vigente (di cui al comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti), a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque. La novella di cui alla disposizione in commento eleva quest'ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in ragione della ripresa dei lavori dell'Assemblea alle 15 e al fine di consentire lo

svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'epatite C, osserva che gli interventi dei colleghi potranno avere luogo nella seduta prevista per il giorno successivo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

Audizione di Massimo Zeppieri, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo ZEPPIERI, *dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'eco-*

nomia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Francesco Basentini, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco BASENTINI, *capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, Marcello GEMMATO (FDI), Dario BOND (FI) e Elena CARNEVALI (PD).

Francesco BASENTINI, *capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara concluse le audizioni odierne.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca) Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) e UECOOP, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente</i>) .	137
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Lega-Salvini premier</i>)	140
ERRATA CORRIGE	134

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca) Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) e UECOOP, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricordo, altresì, che nella seduta del 21 gennaio scorso era intervenuto l'onorevole Nevi, preannunciando la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una proposta alternativa di parere.

Avverto quindi che anche il gruppo Lega ha presentato una proposta alternativa di parere.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Si sofferma quindi sul differimento al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), disposto dall'articolo 10, comma 2 del decreto-legge in esame. Rileva a tale proposito che, come emerso nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agea, le disposizioni del Codice antimafia, come modificate nel 2017, hanno determinato un impatto operativo di rilevante portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle prefetture competenti prodotto dalla normativa sopravvenuta, dovuto all'aumento del numero di soggetti che sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive, ai fini della consultazione della banca nazionale unica (BDNA).

Osservato che, come sottolineato dall'Agea, un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle richieste è ancora in fase di istruttoria presso le prefetture competenti, con la conseguenza che le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono avvenute, dopo l'acquisizione della richiesta dalla

banca dati nazionale unica, per il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge per i casi di urgenza, al fine di superare la necessità di ricorrere a continue proroghe annuali, evidenzia l'opportunità di sottoporre alla valutazione delle Commissioni di merito alcune proposte di modifica della normativa in esame, oggetto delle osservazioni.

Nella sua proposta di parere si invitano, quindi, le Commissioni I e V a valutare l'opportunità di modificare gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia, in primo luogo, incrementando il limite dell'importo oltre il quale diviene obbligatoria la presentazione della documentazione antimafia e, in secondo luogo, prevedendo che per le erogazioni destinate al settore agricolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-*bis*, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, sia utilizzabile e produca i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. Si segnala, inoltre, l'opportunità, di introdurre, all'articolo 83 del Codice antimafia, una disposizione diretta a prevedere, per le erogazioni a carico del bilancio nazionale destinate al settore agricolo, uno specifico limite di importo, oltre il quale rendere obbligatoria la documentazione antimafia.

Raffaele NEVI (FI) illustra la proposta alternativa di parere contrario presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Osserva quindi che, nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto necessario al completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo, tra le quali: maggiori risorse per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, rispetto alla quale i circa 500 milioni di euro stanziati su base pluriennale sono insufficiente a coprire danni che ormai si aggirano sugli 1,6 miliardi di euro; maggiori risorse per il contrasto alla cimice asiatica e ai danni da questa pro-

dotti, rispetto ai quali gli 80 milioni stanziati con la legge di bilancio 2020, ripartiti su più anni sono insufficienti a coprire gli oltre 588 milioni di euro dei danni registrati dai frutticoltori del nord Italia nel solo 2019; misure per contrastare gli effetti della *plastic tax* e della *sugar tax* sul comparto agroalimentare e sulla spesa alimentare dei cittadini. Sottolinea, infatti, che per i produttori di bevande analcoliche, comprese quelle a base di frutta, a regime, le due norme comporteranno un aumento del 60 per cento sul costo della plastica e un aumento del 28 per cento di pressione fiscale sulle bevande zuccherate.

Evidenzia, inoltre, la mancanza nel decreto-legge in esame di misure volte a velocizzare i pagamenti agricoli, per i quali gli adempimenti necessari, ivi compresi quelli relativi alla certificazione antimafia, e i ritardi degli organismi pagatori quali AGEA, determinano ritardi di anni, nonché di misure per velocizzare l'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge n. 27 del 2019 sulle emergenze agricole, compreso il decreto relativo all'utilizzo dei 300 milioni del Piano olivicolo in Puglia, che avrebbero dovuto essere emanati entro il luglio 2019.

Rileva poi la mancata previsione di misure che prevedano un adeguato periodo di transizione in relazione alla soppressione dei sussidi considerati ambientalmente dannosi, tra i quali il gasolio agevolato in agricoltura, in relazione al quale la manovra di bilancio per il 2020 ha previsto che tali riduzioni inizieranno dal 2021, nonché, adeguate e specifiche misure per l'efficientamento del parco macchine agricole e forestali, considerato che le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale sono state escluse da Industria 4.0 e che le misure di sostegno introdotte nella legge di bilancio per il 2020, quali il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0 appaiono di difficile fruizione da parte del comparto agricolo e di valore agevolativo ridotto rispetto al super e all'iperammortamento di Industria 4.0.

Sottolinea, infine, la mancanza di misure che consentano ai giovani e alle donne di poter usufruire dei sostegni previsti per legge, considerata la farraginosità dei meccanismi per l'erogazione dei sostegni all'autoimprenditorialità di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000 e gli errori di programmazione delle amministrazioni regionali, in particolare quelle del Sud, che hanno determinato il respingimento di un'elevata percentuale di domande presentate da giovani aspiranti imprenditori agricoli in relazione ai Piani di sviluppo rurale o a valere sulla misura « Resto al Sud », con il rischio di perdere i fondi messi a disposizione dall'Unione.

Tullio PATASSINI (LEGA) illustra la proposta alternativa di parere contrario presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 3*).

Evidenzia quindi che, per quanto concerne il comparto agricolo ed agroalimentare, gli interventi previsti nel decreto-legge in esame appaiono assolutamente privi di una visione strategica per il settore. Cita, ad esempio, gli interventi di proroga per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus verde*, che, sebbene rispondano alla necessità di diffondere, attraverso la detrazione fiscale, buone pratiche per il contenimento dei cambiamenti del clima, ritiene privi di carattere strutturale e assolutamente inadeguati a rilanciare il settore del giardinaggio e della manutenzione del verde.

Rileva la mancata previsione di interventi stabili e durature nel tempo a sostegno del florovivaismo, che ha una forte valenza sul mercato non solo nazionale, ma anche internazionale, rappresentando un settore di punta del *Made in Italy*.

Si sofferma poi sul *Green New Deal* italiano, che giudica basato su logiche meramente propagandistiche, e che, a suo avviso, ha portato all'introduzione nella legge di bilancio per il 2020 di misure come la *plastic tax* e *sugar tax* che, ancor prima della loro entrata in vigore – prevista rispettivamente per luglio e ottobre 2020 – hanno già dispiegato i loro negativi effetti sul settore agroalimentare. Sottolinea, a tale riguardo, che alcune imprese

del settore della produzione di *soft drink* hanno già annunciato la delocalizzazione dei propri stabilimenti creando gravi disagi all'occupazione e che, in particolare, la *plastic tax* sta già comportando conseguenze negative sugli investimenti e sulla produzione in molte regioni italiane. Ritiene quindi grave la mancata previsione nel decreto-legge in esame di adeguati interventi di sostegno del settore agroalimentare italiano, nonché di iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore agricolo.

Giudica, inoltre, altrettanto grave la mancata previsione della proroga del termine relativo all'istituzione della Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla legge 30 dicembre 2019, n. 160. Ritiene, infatti, che gli interventi per la soppressione dei sussidi considerati ambientalmente dannosi necessitino di una seria ed adeguata strategia di transizione, al fine di individuare i sussidi realmente dannosi e di arrivare ad una loro riduzione senza provocare un danno all'economia delle aziende coinvolte.

Evidenzia poi che le misure di rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione e alla tutela del *Made in Italy*, previste agli articoli 28, comma 3, e 41 del provvedimento in esame sono assolutamente carenti, anche di fronte alla necessità di sostenere le produzioni di qualità davanti a fenomeni che possano comprometterne la competitività, come l'introduzione dei dazi americani e la Brexit. Reputa quindi che dal combinato disposto della revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, sul fronte interno, e della mancata adozione di misure volte a contrastare efficacemente, sul versante internazionale, gli effetti della Brexit e del fenomeno dell'*Italian sounding*, deriverà una forte penalizzazione degli agricoltori italiani.

Con riguardo alle misure antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, osserva come la proroga al 31 dicembre 2020, non sia risolutiva ad evitare il rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche legate alla produzione della documentazione. Occorre, dunque, a suo avviso, provvedere ad una immediata revisione del sistema dell'informazione antimafia volta a snellire le procedure previste dal Codice antimafia per evitare un'eccessiva burocratizzazione del sistema ed efficaci i controlli.

Rileva, infine, la totale assenza di iniziative a favore del comparto della pesca. Sottolinea, a tale proposito, che risulta invece fondamentale per il settore l'adozione di misure che prevedano l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale, al fine di introdurre una reale semplificazione delle incombenze che gravano sugli imprenditori ittici e restituire loro maggiore competitività.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 gennaio 2020, a pagina 86, prima colonna, alla trentunesima riga, sopprimere il numero « 5 » e alla trentatreesima riga sostituire la cifra « 68,5 » con la cifra « 65,5 ».

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, intervenendo sull'articolo 91 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), statuisce che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché ai titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017;

successivamente, in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata introdotta una disposizione diretta a limitare l'operatività del richiamato articolo 91, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro;

è poi intervenuta la legge di bilancio 2018, escludendo l'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, per coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000;

da ultimo, l'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha

prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018;

rilevato che:

l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in esame differisce ulteriormente al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

come emerso nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agea, le disposizioni del Codice antimafia, come modificate nel 2017, hanno determinato un impatto operativo di rilevante portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle prefetture competenti prodotto dalla normativa sopravvenuta. Tale incremento è dovuto all'aumento del numero di soggetti che sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive, ai fini della consultazione della banca nazionale unica (BDNA);

in riferimento alla sola Agea, il numero di procedimenti che richiedono la certificazione antimafia è pari, annualmente, a circa 60.000, con la conseguenza che il numero complessivo dei soggetti da controllare può essere quantificato in circa 240.000 (le verifiche vanno, infatti, estese anche ai familiari e ai conviventi dei soggetti richiedenti). Inoltre, alla particolare complessità degli adempimenti di ca-

rattere procedurale, si aggiunge la necessità di aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive con cadenza semestrale;

come sottolineato dall'Agea, un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle richieste è ancora in fase di istruttoria presso le prefetture competenti, con la conseguenza che le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono avvenute, dopo l'acquisizione della richiesta dalla banca dati nazionale unica, per il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge per i casi di urgenza;

anziché prevedere continue proroghe annuali, sarebbe pertanto opportuno modificare la normativa di riferimento, nel senso di prevedere, auspicabilmente a regime, un incremento del limite di importo, attualmente fissato a 25.000 euro, oltre il quale è richiesta ai titolari di terreni agricoli che intendano accedere ai fondi dell'Unione europea, la presentazione della documentazione antimafia;

a fini di economia procedurale, sarebbe altresì opportuno introdurre una disposizione diretta a prevedere che l'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica sia comunque utilizzabile in tutti i procedimenti di erogazione riferiti al medesimo beneficiario, fermi restando i termini di validità della documentazione previsti dalla legge;

analogamente a quanto previsto per i fondi europei sarebbe, infine, opportuno, introdurre nel Codice antimafia una

disposizione diretta a contemplare, anche per gli aiuti nazionali destinati al settore agricolo, uno specifico limite di importo, attualmente non previsto, oltre il quale sia richiesta la documentazione antimafia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia, incrementando il limite dell'importo oltre il quale diviene obbligatoria la presentazione della documentazione antimafia;

si valuti l'opportunità di modificare i medesimi articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del Codice antimafia, prevedendo che per le erogazioni destinate al settore agricolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-*bis*, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

si valuti, infine, l'opportunità, di introdurre, all'articolo 83 del Codice antimafia, una disposizione diretta a prevedere, per le erogazioni a carico del bilancio nazionale destinate al settore agricolo, uno specifico limite di importo, oltre il quale rendere obbligatoria la documentazione antimafia.

ALLEGATO 2

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE**

La Commissione Agricoltura della Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame, contiene in materia di agricoltura le seguenti disposizioni:

all'articolo 10 comma 1, proroga per l'anno 2020 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde, con oneri previsti pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. La misura riguarda le aree scoperte di immobili privati a uso abitativo e quindi ha una attinenza con le problematiche del settore agricoltura limitata essenzialmente alle aziende del settore florovivaistico;

all'articolo 10 comma 2 differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, una misura necessaria, ma del tutto insufficiente, ove si consideri che l'informazione antimafia ha determinato un grave rallentamento nel regime dei pagamenti ai produttori agricoli, con effetti rilevanti in danno della funzionalità delle imprese agricole, per le quali, in taluni comparti il reddito agrario, è determinato per il 50 per cento dai sostegni dell'Unione Europea;

all'articolo 10, comma 3, rfinanzia di 30 milioni di euro per il 2019

l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi, una somma del tutto insufficiente alla copertura dei costi in titolo in considerazione degli effetti sempre più dannosi dei cambiamenti climatici;

all'articolo 28, comma 3, incrementa di ulteriori 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, rispetto ai 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021, già stanziati dalla legge di bilancio. Queste somme, che portano gli stanziamenti del Piano straordinario a solo 117,4 milioni di euro per il 2020, sono decisamente inferiori rispetto agli oltre 140 milioni degli anni precedenti, nonostante la evidente necessità di sostenere l'*export* e la penetrazione commerciale sui mercati esteri dell'agroalimentare italiano, a fronte di fenomeni che ne possono compromettere la competitività quali i dazi americani, la Brexit o il rallentamento dell'economia tedesca. Né peraltro contiene misure necessarie a stabilizzare su base pluriennale le risorse del Piano, portandole a regime ad almeno 150 milioni di euro annui, come richiesto dalle aziende operanti sui mercati internazionali, le quali si vedono negare la possibilità

di pianificare le politiche di penetrazione commerciale su un più ampio orizzonte temporale. Totalmente insufficienti anche le risorse previste dal decreto-legge n. 34 del 2019 per l'assistenza legale alle imprese colpite dall'*Italian sounding*, pari a 1,5 milioni di euro l'anno;

nonostante il provvedimento in esame sia da considerarsi come atto necessario al completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene misure fondamentali per il comparto agricolo quali:

maggiori risorse per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, rispetto alla quale i circa 500 milioni di euro stanziati su base pluriennale sono insufficiente a coprire danni che ormai si aggirano sugli 1,6 miliardi di euro;

maggiori risorse per il contrasto alla cimice asiatica e ai danni da questa prodotti, rispetto alla ai quali gli 80 milioni stanziati con la manovra 2020, ripartiti su più anni sono insufficienti a coprire gli oltre 588 milioni di euro dei danni registrati dai frutticoltori del nord Italia nel solo 2019;

misure per contrastare gli effetti della *plastic tax* e della *sugar tax* sul comparto agroalimentare e sulla spesa alimentare dei cittadini, ove si consideri che per i produttori di bevande analcoliche, comprese quelle base di frutta, a regime, le due norme comporteranno un aumento del 60 per cento sul costo della plastica e un aumento del 28 per cento di pressione fiscale sulle bevande zuccherate. In Italia si utilizzano nel solo 2,1 milioni di tonnellate nel solo settore *Food & Beverage* e quindi due imposte quindi avranno un impatto significativo sui prezzi dei generi alimentari, pari 70 euro a famiglia;

misure per velocizzare i pagamenti agricoli, ove si consideri che gli adempimenti necessari, ivi compresi quelli relativi alla certificazione antimafia, e i ritardi degli organismi pagatori quali AGEA, determinano ritardi di anni. Ad

esempio le somme spettanti ai coltivatori del Fondo grano duro per gli anni 2016-2017 hanno iniziato ad andare in pagamento nel 2019;

misure per velocizzare l'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge n. 27 del 2019 sulle emergenze agricole: si tratta di provvedimenti che dovevano essere emanati entro il luglio 2019 e che ancora non vedono la luce, ivi compreso il decreto relativo all'utilizzo dei 300 milioni del Piano olivicolo in Puglia;

misure che prevedono un adeguato periodo di transizione in relazione alla soppressione dei sussidi considerati ambientalmente dannosi, tra i quali il gasolio agevolato in agricoltura, in relazione al quale la manovra per il 2020 prevede che tali riduzioni inizieranno dal 2021. Attualmente gli sgravi sul gasolio agricolo valgono quasi 1 miliardo e permettono di ottenere un prezzo al litro che è il 40-50 per cento inferiore al prezzo del gasolio normale. Senza il sostegno del gasolio agricolo i maggiori costi per gli agricoltori sono stati quantificati fino a 150 euro per ettaro in più; la spesa per le operazioni nei campi aumenterebbe complessivamente di oltre il 30 per cento;

con riferimento al punto precedente, adeguate e specifiche misure per l'efficientamento del parco macchine agricole e forestali, ove si consideri che le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale sono state escluse da Industria 4.0 e che le misure di sostegno introdotte nella manovra per il 2020 quali il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (commi 184 e seguenti), in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0 (commi 198-209) appaiono di difficile fruizione da parte del comparto agricolo e di valore agevolativo ridotto rispetto al super e iper ammortamento di Industria 4.0. Peraltro il credito d'imposta per tecnologie innovative in agricoltura (commi 520 e 521) fa riferimento solo alla agricoltura di precisione, all'utilizzo delle *blockchain* e reca la ridottissima previsione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2020;

misure che consentano ai giovani e alle donne di poter usufruire dei sostegni previsti per legge, ove si considerino:

1) la macchinosità dei meccanismi per l'erogazione dei sostegni all'autoimprenditorialità di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000;

2) gli errori di programmazione delle amministrazioni regionali, in particolare nelle regioni del SUD, che hanno determinato il respingimento del 55 per cento (oltre 20 mila domande) delle

quasi 39 mila presentate da giovani aspiranti imprenditori agricoli, i quali hanno presentato progetti relativi ai Piani di sviluppo rurale (PSR) del periodo 2014-2020 o a valere sulla misura « resto al Sud », con il rischio di perdere i fondi messi a disposizione dall'Unione europea e la prospettiva, per i giovani aspiranti, di perdere la propria quota di investimento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
LEGA-SALVINI PREMIER**

La XIII Commissione

considerato che il decreto-legge in esame, oltre a contenere proroghe di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2019, introduce specifiche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica, configurandosi per ciò come un « decreto *omnibus* »;

per quanto concerne il comparto agricolo ed agroalimentare gli interventi adottati appaiono assolutamente privi di una visione di più ampio respiro, indirizzata alla crescita di settori strategici per l'economia italiana;

una prova è rappresentata dagli interventi di proroga per l'anno 2020 del « *bonus verde* », (articolo 10, comma 1) che se pure rispondono alla necessità di diffondere, attraverso la detrazione fiscale, buone pratiche per il contenimento dei cambiamenti del clima, sono privi di carattere strutturale;

il florovivaismo è un settore di punta del « *made in Italy* », con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi, e con 27.000 imprese con oltre 100.000 occupati, impegnate nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. È necessario dunque garantire al settore interventi stabili e duraturi nel tempo;

il richiamo ad un green new deal italiano, basato su logiche meramente propagandistiche, ha portato all'introduzione nell'ultima legge di bilancio (legge 30 di-

cembre 2019, n. 160) di misure come la *plastic tax* e *sugar tax* che, ancora prima della loro entrata in vigore, prevista rispettivamente per luglio e ottobre 2020, hanno già dispiegato i loro negativi effetti sul settore agroalimentare;

alcune imprese del settore della produzione di *soft drink* hanno già annunciato che, in ragione dell'introduzione delle nuove tasse, delocalizzeranno i propri stabilimenti creando gravi disagi all'occupazione; in particolare, la *plastic tax* sta già comportando conseguenze negative sugli investimenti e la produzione in molte regioni italiane;

si giudica pertanto un'opportunità mancata quella di non aver previsto nel decreto-legge adeguati interventi di sostegno dell'agroalimentare italiano, nonché iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore agricolo. Il sostegno all'innovazione è una misura di assoluta centralità per il mondo agricolo, in grado di innalzare lo sviluppo e di fornire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;

per le stesse ragioni si giudica grave la mancanza della proroga del termine relativo all'istituzione della Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla legge 30 dicembre 2019, n. 160. Si ritiene infatti che gli interventi per la soppressione dei sussidi considerati ambientalmente dannosi necessitino di una seria ed adeguata strategia di transizione, al fine

dell'individuazione dei sussidi che siano realmente dannosi ed arrivare ad una loro riduzione senza provocare un danno all'economia delle aziende coinvolte;

le misure di rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione e alla tutela del « *made in Italy* », (articoli 28, comma 3 e 41) appaiono assolutamente carenti, anche di fronte alla necessità di sostenere le produzioni di qualità davanti a fenomeni che possano comprometterne la competitività, come l'introduzione dei dazi americani e la Brexit;

soltanto con riferimento alla Brexit, in pericolo ci sono 3,4 miliardi di esportazioni agroalimentari « *made in Italy* » soprattutto vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche pasta, formaggi e olio d'oliva;

si rende pertanto necessario tutelare l'agroalimentare italiano con interventi che prevedano da un lato, l'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese per recenti accadimenti internazionali, e dall'altro nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del « *made in Italy* », anche rafforzando l'operato degli organi preposti ai controlli ufficiali;

con riguardo alle misure antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, (articolo 10, comma 2) si osserva come la proroga al 31 dicembre 2020, non sia risolutiva ad evitare il rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche legate alla produzione della documentazione. Occorre dunque provvedere ad una immediata revisione del sistema dell'informazione antimafia volto ad una stabilizzazione degli interventi oggetto di proroga;

si rileva, infine, la totale assenza di iniziative a favore del comparto della pesca. Risulta fondamentale per il settore l'adozione di misure che prevedano l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale, al fine di introdurre una reale semplificazione delle incombenze che gravano sugli imprenditori ittici e restituire loro maggiore competitività,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	142
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame del provvedimento in consultiva e, quindi, all'esame dell'Atto del Governo n. 138.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti materiali e che risultano in massima parte legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti o di operare interventi regolatori di natura temporale. Il testo, composto da 44 articoli, dispone pertanto la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica.

Rinviando per un'analisi del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, tra gli interventi di rilievo si limita a richiamare, a titolo

esemplificativo, le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni e di rafforzamento delle dotazioni organiche, la proroga del contributo per l'acquisto di auto e moto elettrici o ibridi e quella della detrazione fiscale per la sistemazione a verde degli immobili privati, la proroga dell'entrata in vigore del superamento del regime di maggior tutela nei settori della fornitura di energia elettrica e gas, le disposizioni in materia di eventi sismici e quelle di proroga delle indennità a favore dei lavoratori privati penalizzati a seguito del crollo del ponte Morandi.

Sottolinea, inoltre, che tra le tematiche oggetto di maggior discussione sono annoverabili, come è noto, le disposizioni in materia di concessioni autostradali.

Limitando l'esposizione alle misure che intervengono, ancorché talora indirettamente, su ambiti di interesse della XIV Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, comma 9, che introduce agevolazioni postali all'editoria, estendendo per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, ossia fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali. L'applicazione di tale disposizione viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto trattasi di progetto diretto a istituire o modificare regimi di aiuti. Ricorda, al riguardo, che in tal caso lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Rileva che l'articolo 5, comma 3, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. In particolare, il differimento concerne, tra l'altro, la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti

(costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso. Segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento in questione rientrano tra le norme del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La relazione ricorda, altresì, che nel mese di ottobre 2019 alcuni enti di ricerca hanno inviato una nota al Ministero della salute, relativa alla necessità di non limitare le possibilità di ricerca e di connesso accesso a bandi e finanziamenti europei pluriennali.

Fa presente che l'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Ricorda, in proposito, che l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (convertito con legge 21 giugno 1995, n. 236), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico». Rammenta che la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità della norma che stabiliva l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al

trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Segnala poi l'articolo 10, comma 2, che differisce ulteriormente al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.

Infine, porta all'attenzione della Commissione l'articolo 35 in materia di concessioni autostradali, che introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

Sottolinea, in particolare, che in tali casi, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, viene previsto che ANAS S.p.a. possa da un lato, assumere la gestione delle strade/autostrade in questione, dall'altro svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.

In proposito segnala come tale disposizione deroghi a quanto previsto dall'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), il quale, al comma 5-bis, prevede che in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio « diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario », il concessionario abbia il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle somme previste dalla legge (valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, penali o altri costi connessi alla risoluzione e indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno) per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli « eventuali investimenti improcrastinabili

individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi ».

Ricorda, invece, che nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause « imputabili al concessionario », i commi da 8 a 10 del citato articolo 176 del Codice dei contratti pubblici consentono agli enti finanziatori di indicare un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata; in tale evenienza, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante e il subentro dell'operatore ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

Con riferimento all'attribuzione di compiti ad ANAS, fa presente che la norma in esame precisa che essa avviene in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ai sensi del quale ANAS provvede, tra l'altro, a « costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria » e a « realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica ».

Il secondo periodo dell'articolo 35 del testo all'esame fa salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, nonché la possibilità per ANAS, ai fini dello svolgimento delle citate attività, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo, demandando ad un apposito decreto la disciplina dell'oggetto e

delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a.

Per ciò che concerne, in particolare, il caso di estinzione della concessione per « inadempimento del concessionario », rileva che l'articolo in esame prevede che spetti al concessionario quanto previsto ai sensi dell'articolo 176, comma 4, lettera *a*), del Codice dei contratti pubblici – che disciplina la risoluzione della concessione per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice o la revoca della stessa concessione per motivi di pubblico interesse – ossia soltanto il « valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario ». Osserva, infatti, che la norma, nel richiamare esclusivamente la lettera *a*) del citato comma 4, esclude in tali casi la possibilità di riconoscere al concessionario le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, nonché un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, che ai sensi del citato comma 4, lettera *c*), risulterebbe pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Sottolinea, inoltre, che la norma in esame precisa che tale disciplina si applica anche in sostituzione di eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate per legge, che sono da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della disposizione, alcuna risoluzione di diritto.

Con riferimento a tale ultima previsione, secondo cui le clausole convenzionali difformi sono nulle « senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto », fa presente che essa sembra finalizzata a

impedire l'applicazione di clausole, quali quella contenuta nell'articolo 9-*bis*, comma 4, della Convenzione unica con Autostrade per l'Italia s.p.a. (ASPI), stipulata il 12 ottobre 2007 e approvata per legge in virtù del disposto dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101, volte a disporre che la convenzione si intende risolta di diritto in presenza di atti o fatti, ivi inclusi « mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio », che prevedano la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione ovvero un obbligo di rinegoziazione alle condizioni previste nell'atto e/o fatto e/o provvedimento legislativo o regolatorio, a meno che il Concessionario non comunichi al Concedente, entro un termine prestabilito, la volontà di accettare l'inserzione automatica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione.

A tale proposito rammenta, peraltro, che nel parere del Gruppo di lavoro di giuristi istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto ministeriale n. 119 del 29 marzo 2019 si afferma la tesi della nullità dell'articolo 9-*bis* della Convenzione unica con ASPI.

Sottolinea, infine, che l'articolo 35 del provvedimento all'esame dispone che l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione autostradale non sia sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle citate somme di cui all'articolo 176, comma 4, lettera *a*), del Codice dei contratti pubblici (ossia il valore delle opere e oneri accessori al netto degli ammortamenti), anche in tal caso in deroga a quanto a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 176, in base al quale « l'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4 ».

Con riferimento alle questioni in oggetto, rileva, per quanto di competenza della Commissione, come anzitutto non sembrano sussistere profili problematici in

relazione all'eventuale affidamento ad ANAS della gestione e manutenzione di strade o autostrade oggetto di concessioni sottoposte a revoca, decadenza o risoluzione, atteso che tale affidamento opera, per espressa previsione normativa, in via temporanea, ossia « nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario » e « per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione ».

Osserva che non sembrano dunque, in tal caso, rilevare le pronunce giurisprudenziali in tema di obbligo di procedure ad evidenza pubblica a tutela *in primis* della libera concorrenza, quali, tra le più recenti, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 settembre 2019, che nella causa C-526/17 ha accolto il ricorso della Commissione europea dichiarando illegittima la proroga, senza previa pubblicazione di un bando per la nuova gara, di una concessione autostradale (la tratta A12, Cecina – Livorno), in quanto in conflitto con gli obblighi di cui agli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/UE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Con riferimento alle restanti e sopra illustrate norme speciali introdotte dal provvedimento in deroga al regime previsto dal citato articolo 176 del Codice dei contratti pubblici, segnala anzitutto che, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, taluni investitori internazionali di Atlantia, la società quotata che controlla ASPI, hanno inviato alla Commissione europea una missiva in cui si dolgono delle norme in oggetto, lamentando che a loro avviso esse scoraggerebbero gli investimenti e restringerebbero senza giustificazione la libera circolazione dei capitali, risultando in tal senso analoghe a quelle emanate dal Governo italiano nel 2006, che imposero per via legislativa la rinegoziazione dei contratti di concessione autostradali allora vigenti, conducendo in seguito all'introduzione di una Convenzione unica; ricorda che queste disposizioni furono oggetto dell'avvio di una pro-

cedura di infrazione comunitaria (n. 2419/2006), in virtù dell'asserita violazione del principio di libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento (di cui agli articoli 56 e 43 del Trattato CE), a detrimento dei potenziali investitori dell'Unione europea. Tale procedura di infrazione, come è noto, anche a seguito delle modifiche normative medio tempore intercorse, si concluse nel 2008 senza alcuna condanna dell'Italia.

Oltre a tali notizie apprese dalla stampa, fa altresì presente che una denuncia per violazione del diritto comunitario è stata presentata alla Commissione europea dalla Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) con riferimento alle misure adottate dal Governo italiano dopo il tragico crollo del ponte di Genova nell'agosto 2018. Rammenta che tale documento censura, tra l'altro, anche le citate disposizioni relative alla risoluzione anticipata dei contratti di concessione in essere e la disciplina relativa all'indennità dovuta al concessionario, rilevando come esse configurino una modifica unilaterale delle clausole essenziali dei contratti di concessione in vigore che alterando la piattaforma giuridica ed economica su cui gli investitori industriali e finanziari hanno deciso di operare nel settore autostradale italiano si porrebbe in contrasto con il diritto europeo. A supporto di tale assunto l'AISCAT evidenzia, tra i diversi profili di contrasto richiamati, come i contratti di concessione, compreso quello stipulato da ASPI, siano stati approvati per legge per evitare futuri interventi unilaterali sui contratti esistenti e, quindi, per garantire la certezza del diritto ai concessionari autostradali e ai loro investitori; ne consegue che, coerentemente con lo Stato di diritto, lo Stato avrebbe dovuto applicare il contratto di concessione approvato per legge nel 2008 e non avrebbe dovuto modificarlo unilateralmente come nella sostanza fa invece l'articolo 35 del provvedimento all'esame, che pur avendo valenza generale modifica unilateralmente e in peggio il regime relativo alla risoluzione dei contratti di concessione in corso. An-

che in tal caso, la denuncia rileva come la fattispecie in oggetto si configuri come una reiterazione (aggravata) di quella già contestata dalla Commissione europea nell'ambito della predetta procedura d'infrazione 2006/2419 e che la stessa Commissione aveva accettato di chiudere dopo che le autorità italiane avevano formalmente riconosciuto il principio della modifica non unilaterale dei contratti in vigore (*pacta sunt servanda*) e modificato la legge al fine di garantire la piena certezza del diritto per il futuro.

Per approfondire le questioni in oggetto, che com'è evidente sono assai complesse sul piano tecnico-giuridico e di rilevante impatto economico-finanziario, segnala come nel corso dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti svoltasi sul provvedimento presso le Commissioni di merito, siano emersi elementi che consentono di meglio comprendere la *ratio* complessiva dell'intervento normativo in esame e, di riflesso, valutarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Fa riferimento, in particolare, ai passaggi del documento depositato in occasione della predetta audizione in cui è ben spiegato come le Convenzioni uniche del 2007, approvate per legge, contengano « pattuizioni contrattuali di particolare favore per le società concessionarie e del tutto distoniche rispetto al quadro ordinamentale di riferimento », atteso che, in virtù dell'approvazione per legge delle suddette Convenzioni, « è stato previsto, in deroga ai principi fondamentali dell'ordinamento, che al concessionario inadempiente dovesse riconoscersi un importo a titolo di indennizzo, rapportato comunque ai ricavi attesi per il periodo residuo di concessione, subordinando l'efficacia dei provvedimenti di recesso, revoca o risoluzione al previo pagamento di detto importo ».

In questa prospettiva, osserva che le iniziative e le attività del Governo traggono origine proprio dall'esigenza di rimuovere un « ingiustificato squilibrio delle attuali convenzioni a favore dell'operatore privato », attuando una profonda revisione

della disciplina vigente volta ad affermare la « prevalenza dell'interesse pubblico relativo alla piena sicurezza e funzionalità della rete autostradale », oggetto anche dell'avvio di una procedura di infrazione con riferimento ai requisiti di sicurezza delle gallerie (vedi *infra*).

In tale contesto s'innestano le norme di cui all'articolo 35 in esame, che laddove prevedono, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, l'assunzione da parte di ANAS della gestione delle infrastrutture stradali e autostradali, ritiene siano volte ad escludere « che il concessionario scaduto, in ragione del perdurante esercizio di fatto, possa porre in essere azioni strumentali, anche di natura giudiziale, con i quali rinviare indefinitamente la gestione conseguendone i relativi benefici economici ». Nella stessa logica si collocano le disposizioni volte a « superare il vincolo di subordinare il trasferimento dell'infrastruttura al contestuale pagamento dell'eventuale indennizzo da subentro ».

Per quanto concerne, più specificamente, la nuova disciplina prevista in caso di estinzione della concessione per « inadempimento del concessionario », fa presente che la medesima relazione del Ministro osserva come si tratti di un intervento finalizzato in primo luogo a « colmare una lacuna del Codice dei contratti pubblici, che disciplina soltanto le conseguenze patrimoniali derivanti da annullamento d'ufficio della concessione per vizio non imputabile al concessionario, da risoluzione per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse », mancando, invece, una regolamentazione specifica con riguardo alle ipotesi di decadenza, revoca o risoluzione derivanti da grave inadempimento del concessionario.

In tale ultima ipotesi – per la quale, ricorda, si prevede che al concessionario possa essere riconosciuto soltanto il valore delle opere di cui all'articolo 176, comma 4, lettera a) del Codice – segnala che il Ministro ha evidenziato altresì come l'individuazione dell'importo massimo astrat-

tamente riconoscibile al concessionario in caso di anticipata cessazione della concessione per fatto a lui imputabile, « non debba essere in alcun modo intesa come certezza per lo stesso di ottenere l'importo in parola », posto che « secondo le regole generali in materia di inadempimento contrattuale, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno »; ne discende, pertanto, che l'indennizzo previsto dall'articolo 35 in esame « potrà essere assorbito, in tutto o in parte, da quanto dovuto in concreto dal concessionario al concedente a titolo di risarcimento del danno ».

Ricorda, infine, che il Ministro ha evidenziato come anche la nuova previsione di sostituzione automatica di tutte le clausole convenzionali, approvate per legge, di contenuto difforme alla nuova disciplina, sia nella sostanza volta ad assicurare l'uniformità delle diverse concessioni e ad « eliminare attraverso una disposizione di legge una situazione di privilegio attribuita, sempre per legge, ad alcuni concessionari ».

Ricorda quindi che il Ministro ha conseguentemente rilevato, inoltre, come non sussista alcuna « violazione del principio *pacta sunt servanda*, né una modifica in senso retroattivo di una regolamentazione di tipo pattizio », ciò anche « in considerazione del fatto che la disposizione è destinata ad esplicare i propri effetti con esclusivo riguardo ai provvedimenti di decadenza, di revoca o di risoluzione delle concessioni che verranno adottati in data successiva al 31 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della disposizione). In altri termini, si è inteso ristabilire un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, fortemente sbilanciato nell'attuale Convenzione unica a favore del concessionario, tenendo conto del fatto che l'efficacia della stessa è stata disposta per legge ».

Da ultimo, come precedentemente accennato, segnala, ai fini di una esaustiva valutazione della questione in oggetto, che la Commissione europea ha recentemente avviato, con lettera di costituzione in mora del 10 ottobre 2019, la procedura di infrazione n. 2279/2019 nei confronti dell'I-

talia e di altri Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia e Spagna) per il mancato rispetto della direttiva 2004/54/CE, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza relativi all'infrastruttura e all'esercizio delle gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri. Gli Stati membri interessati dalla procedura non avrebbero attuato la totalità delle misure infrastrutturali prescritte, volte a garantire i più elevati livelli di sicurezza in alcune gallerie rientranti in tale ambito di applicazione. Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per comunicare alla Commissione europea le misure adottate per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione europea potrà decidere di adottare pareri motivati al riguardo. Ricorda, al proposito, che alla direttiva 2004/54/CE era stata data attuazione, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Conclude rimettendosi al dibattito in Commissione all'esito del quale si riserva di presentare una proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LEGA) pur rilevando che la relazione non affronta alcune questioni che pure sarebbero degne di approfondimento, dà tuttavia atto che il relatore ha svolto un ampio esame dell'articolo 35, riguardante l'importante problematica delle concessioni autostradali. Al riguardo, osserva come, anche alla luce dei recenti casi di crollo di parti di gallerie e viadotti delle infrastrutture autostradali e dell'evidente deterioramento della relativa rete, non sia inutile, in via generale, valutare l'opportunità di intervenire sull'attuale assetto delle concessioni autostradali italiane.

Ritiene, tuttavia, che in ogni caso, anche qualora si intenda procedere a revoche di concessioni, occorre affrontare la questione tenendo adeguatamente conto di tutti i profili giuridici del caso, ciò onde evitare di adottare soluzioni che possano in seguito determinare cospicui danni al pubblico erario derivanti da risarcimenti dovuti alle imprese private che risultino eventualmente danneggiate. Invita in tal senso il relatore a svolgere

gli opportuni approfondimenti, ricordando in proposito come proprio in tema di concessioni autostradali fu avviata, nel 2006, una procedura di infrazione comunitaria avverso le norme allora adottate dal Governo italiano; tale procedura, la n. 2419/2006, censurava profili analoghi a quelli della fattispecie oggi in esame, contestando, oltre che la violazione del principio di libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento, anche il mancato rispetto del principio della modifica non unilaterale dei contratti in vigore (*pacta sunt servanda*), che è un principio fondamentale dell'ordinamento europeo. Ribadisce quindi l'invito al relatore ad approfondire tali aspetti, nonché le proprie preoccupazioni in ordine alle possibili ricadute negative per il bilancio dello Stato qualora la questione non sia adeguatamente affrontata. Auspica, pertanto, che la Commissione, attraverso l'espressione del suo parere, possa assumere una posizione che contribuisca a chiarire i profili giuridici della vicenda ed evitare possibili contenziosi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 gennaio. Avverte, altresì, che, non essendo l'atto corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione potrà avviarne l'esame ma concluderlo soltanto dopo che sarà trasmesso alle Camere il parere della Conferenza.

Segnala, inoltre, che l'VIII Commissione Ambiente, competente per il merito sullo schema di decreto legislativo, ha deciso di svolgere in proposito un ciclo di audizioni, attesa la complessità della materia trattata.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustrando, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/2193, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea del 2015 rammenta, in particolare, che la citata direttiva ha dettato la disciplina per il controllo delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), di ossidi di azoto (NO_x) e di polveri, al fine di ridurle e di limitare i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché quella per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO). La direttiva si applica agli impianti di combustione medi (con potenza termica nominale pari o superiore a 1 megawatt – MW, equivalente a 1 milione di watt – e inferiore a 50 MW), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e per questi impianti stabilisce, in via generale, l'obbligo di autorizzazione o registrazione. Essa definisce, tra l'altro, le procedure per il monitoraggio e impone agli Stati membri l'obbligo di designare un'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste.

Ricorda che lo schema di decreto in esame si è reso necessario per superare

alcune criticità segnalate dai soggetti interessati nel primo anno di applicazione del disposto normativo, nonché per correggere alcuni refusi contenuti nella normativa vigente. Le modifiche proposte sono volte a semplificare le procedure autorizzative, i sistemi di controllo e gli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, aumentandone il grado di certezza normativa, nonché a razionalizzare il sistema delle sanzioni.

Segnala che la relazione tecnico-normativa evidenzia come lo schema si fondi su un'istruttoria svolta nell'ambito del coordinamento tra autorità statali, regionali e locali competenti in tema di emissioni in atmosfera, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, nel cui ambito è stata assicurata la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale e dettagliata delle disposizioni, di carattere molto tecnico, introdotte dal provvedimento, segnala talune disposizioni che possono assumere rilevanza in relazione ai profili di competenza della Commissione, avvertendo, peraltro, che l'articolo contenuto del provvedimento ha indotto la stessa VIII Commissione Ambiente, che ha competenza primaria su questo atto del Governo, a prevedere un supplemento di istruttoria attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Venendo quindi al testo dello schema di decreto, che si compone di quattro articoli e un allegato, ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettere da a) a m), apporta una serie di modifiche al Codice dell'ambiente, in particolare alla Parte Quinta, recante le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. In tale ambito segnala, in primo luogo, la lettera d), che novella l'articolo 271 del Codice dell'ambiente, concernente valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite di emissione negli stabilimenti. Nello specifico, il nuovo comma 7-bis del predetto

articolo 271 prevede una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze, assieme a quelle classificate come «preoccupanti» dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile dai cicli produttivi da cui originano. Il medesimo comma prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio in sede di istruttoria autorizzativa. Nella relazione che accompagna lo schema in esame, si evidenzia che non viene inserito un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze pericolose dai cicli produttivi – che possono tra l'altro provocare mutazioni genetiche ed essere tossiche per la riproduzione –, poiché si intende lasciare alle autorità competenti la facoltà di declinare caso per caso la tempistica di tale adempimento alla luce di un esame delle specifiche situazioni dei singoli impianti e delle relative possibilità sul piano tecnico e dell'esercizio.

Segnala poi la lettera f), che interviene in materia di medi impianti di combustione prevedendo, tra l'altro, una novella al comma 10 dell'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente che aggiunge all'elenco attualmente previsto di fattispecie che non costituiscono medi impianti di combustione anche la fattispecie degli impianti di combustione aventi potenza termica nominale «pari o superiore a 1 MW» per effetto delle norme di aggregazione degli impianti previste dall'articolo 270 o 272, comma 1, del Codice medesimo, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento in punti di emissione comuni; tale novella va letta assieme ad un nuovo comma 10-bis dell'articolo 273-bis, inserito dalla medesima lettera f), in base al quale agli impianti suddetti che non sono assimilati agli impianti medi di combustione si applicano i valori limite di emissione previsti per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW,

nonché le norme sui controlli previste per impianti ed attività in deroga non sottoposti ad autorizzazione.

Al riguardo, segnala che in base a quanto riportato nell'allegata tabella di concordanza allo schema in esame, l'intervento in questione sarebbe finalizzato a restituire migliore aderenza a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2015/2193 sui medi impianti di combustione. Ricorda, sul punto, che l'articolo 4 della citata direttiva stabilisce che le norme di aggregazione per i medi impianti di combustione si applicano esclusivamente a due o più impianti medi di combustione. La relazione AIR allegata allo schema precisa che le modifiche introdotte in materia di norme di aggregazione all'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente non possono essere qualificate come eliminazione di *Gold plating* in quanto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2015/2193, si propongono di chiarire un effetto già insito nel decreto legislativo n. 183 del 2017, ossia che nel caso di presenza di più impianti di combustione di potenza termica inferiore al megawatt, la loro aggregazione non costituisce medio impianto di combustione. Segnala altresì che l'articolo 4 della citata direttiva appare fare riferimento ad una valutazione da parte dell'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, circa la possibilità che gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione, a giudizio della suddetta autorità competente, possano essere emessi attraverso un cammino comune, ai fini della valenza delle norme sulla aggregazione. Tale valutazione in concreto non sembra essere prevista nella formulazione proposta dalle citate disposizioni della lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, di cui andrebbe pertanto valutata la coerenza con il quadro europeo.

Porta, quindi, all'attenzione della Commissione, l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 294 del Codice, in materia di prescrizione per il rendimento di combustione. Il nuovo comma 1 dell'articolo 294, rispetto alla norma vigente, prevede che gli impianti

devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione – il quale consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile – soltanto ove ciò sia « tecnicamente possibile ». Questo – secondo la relazione illustrativa – perché solo le istruttorie autorizzative possono stabilire caso per caso, alla luce di un esame degli aspetti impiantistici e tecnologici, la possibilità tecnica di tale adempimento. Si tratta di un aspetto, quello del controllo della combustione – afferma sempre la Relazione –, « che non è preso in esame dalla direttiva comunitaria e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione ». Fa, inoltre, presente che il nuovo comma 1 dell'articolo 294, prevede che non si applichino più le norme di aggregazione dell'articolo 272, comma 1, del Codice, in base alle quali, attualmente, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria. La relazione illustrativa afferma che tale modifica risulterebbe finalizzata a precisare che l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione è derogato per gli impianti esclusi dall'autorizzazione, le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e che, nell'individuazione di tali impianti, non si applicano le norme di aggregazione che imporrebbero di considerare come unità più impianti della stessa tipologia presenti nello stesso stabilimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1 rileva, infine, che il comma 2, modifica, in taluni punti gli Allegati IV (Impianti e attività in deroga), VI (Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni) e IX (Impianti termici civili) alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente. Segnala al riguardo l'Allegato IV, che aggiunge tra gli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e perciò possono essere presenti e avere luogo negli stabilimenti senza bisogno di

autorizzazione, le turbine a gas e i motori a gas usati su piattaforme *off-shore*, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.

Con riferimento all'articolo 2, si limita a ricordare che esso stabilisce che l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di emissione per specifiche tipologie di impianti, è modificato sulla base dell'Allegato I dello schema in esame. Segnala che la Relazione illustrativa di accompagnamento rileva che le suddette modifiche sono introdotte con norma primaria in quanto ciò è espressamente previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge di delegazione europea 2015, mentre successivi aggiornamenti saranno attuati mediante procedimento amministrativo.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 3 reca le norme transitorie e finali. Al riguardo, segnala in particolare il comma 1, il quale prevede che in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del Codice dell'ambiente in materia di prescrizione per il rendimento di combustione, come modificato dalla lettera m) dello schema di decreto in esame, sia effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti termici civili, entro il 1° gennaio 2025. Secondo relazione allegata, il controllo della combustione, come accennato, è un aspetto che non è preso in esame dalla direttiva e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione. Segnala, peraltro, che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione Bilan-

cio, il relatore sul provvedimento ha evidenziato l'esigenza di assicurare che la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, sia compatibile con la normativa comunitaria e non determini possibili contenziosi con oneri a carico della finanza pubblica.

Fa, infine, presente che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'Allegato I modifica l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente con riguardo alla Parte III inerente ai valori di emissione per specifiche tipologie di impianti.

Da ultimo rammenta che, relativamente alla qualità dell'aria, l'Italia risulta deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea in due cause (C-644/18 e C-573/19) riferite, rispettivamente, alle procedure d'infrazione n. 2147 del 2014 (cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia) e n. 2043 del 2015 (applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂)).

Conclude ricordando che la richiesta di parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza unificata e che pertanto il parere della Commissione potrà essere reso soltanto dopo la trasmissione di quello della predetta Conferenza unificata.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 28 gennaio 2020. – Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale .	154
AVVERTENZA	155

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, ing. Giancarlo Brancale, accompagnato da Giovanni Amenduni e Giacomo Donini, consulenti ambientali, Ermenegildo Costabile, Alessandro Honert e Romano Rotelli, consulenti legali, che ringrazia per la presenza.

Giancarlo BRANCALE, *amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl*, Giacomo DONINI, *consulente ambientale della società ICI Italia 3 Holding srl*, Ermenegildo COSTABILE, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl*, Giovanni AMENDUNI, *consulente ambientale della società ICI Italia 3 Holding srl*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giancarlo BRANCALE, *amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl*, Romano ROTELLI, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl*, Alessandro HONERT, *consulente legale della società ICI Italia 3 Holding srl*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

RISOLUZIONI:	
7-00360 Lattanzio e altri: Sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, nonché iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00061</i>)	6
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. Emendamenti C. 2059-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Emendamenti C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Modifiche al codice della strada. Emendamenti testo unificato C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. Esame emendamenti C. 2059-A	34
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Esame emendamenti C. 1524-1834-A	34
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 144 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	35
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Sulla pubblicità dei lavori	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	51
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	51
Sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	51
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	52
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	74
Sull'ordine dei lavori	74
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) ..	75
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	80
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	76
AVVERTENZA	78

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	88
DL n. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Leo Autelitano, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (nomina n. 42)	90
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Nomina n. 42 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Nomina n. 42 (<i>Seguito esame e conclusione – parere favorevole</i>)	91
---	----

AVVERTENZA	93
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi (ANTARES), dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (atto n. 141)	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	94
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	100
AVVERTENZA	102

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	103
Istituzione della Giornata nazionale degli Italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

RISOLUZIONI:

7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	115
Sull'ordine dei lavori	115

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	116
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	116

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Antonino Mondello, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio	124
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	125
--	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Audizione di Massimo Zeppieri, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
Audizione di Francesco Basentini, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca) Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) e UECCOOP, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente</i>) .	137
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Lega-Salvini premier</i>)	140
ERRATA CORRIGE	134

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	142
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla	
---	--

limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione dell'amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale .	154
AVVERTENZA	155

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

